

ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI

Rivista "Pace, Diritti dell'Uomo, Diritti dei Popoli", n. 2/2001-1/2002

Spedizione in abbonamento postale, art. 2, comma 20/c, L. 662/96 - C.R.P. Padova C. M. P. - Port payé - tassa pagata.
L'Archivio è stato istituito in base all'art. 2 della L.R. del Veneto 16 dicembre 1999, n. 55

*Regione del Veneto
Direzione Relazioni
Internazionali*

n. 22

*Università di Padova
Centro interdipartimentale di
ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli*

Per lo sviluppo della "infrastruttura Diritti Umani" in Italia

È in atto l'adeguamento di ordinamenti e apparati degli stati alle norme e ai principi del Diritto internazionale dei Diritti Umani, le cui fonti principali sono la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale del 1948, i Patti internazionali del 1966, le varie Convenzioni giuridiche riguardanti gruppi di persone particolarmente vulnerabili quali i bambini o i lavoratori migranti, o reati specifici quali la discriminazione e la tortura.

La tendenza è ad operare sulla base di linee-guida fornite dalle Nazioni Unite e, per i paesi europei, anche dal Consiglio d'Europa e dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

Fino a ieri, anche in sistemi democratici avanzati, la protezione dei diritti umani era intesa in termini di garanzia successiva alle violazioni dei diritti, garanzia affidata alle strutture giurisdizionali (costituzionali e ordinarie) col compito di accertare i fatti, condannare i colpevoli, indennizzare le vittime. Oggi, la sollecitazione proveniente sia dagli organismi internazionali sia dal mondo delle formazioni di società civile è a porre in essere strutture specializzate, col compito primario di proteggere i diritti umani in via preventiva e con strumenti di tipo stragiudiziale.

Si tratta di attrezzare i sistemi nazionali di una adeguata "infrastruttura diritti umani", articolata fondamentalmente nella "Commissione Nazionale per i Diritti Umani" (*Human Rights National Commission*) e nel "Difensore Civico Nazionale" (*Ombudsman, Defensor del Pueblo, Médiateur*), organo collegiale il primo, organo prevalentemente monocratico il secondo.

La Risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle NU, pienamente recepita dalle pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, fornisce indicazioni circa le funzioni e la composizione delle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, con riferimento indifferenziato alle due strutture di cui sopra.

Editoriale	1
Entra in vigore lo Statuto di Roma	3
Nazioni Unite e istituzioni nazionali per i diritti umani	4
Consiglio d'Europa e Unione Europea	8
Istituzioni nazionali nel mondo	14
Istituzioni nazionali per i diritti umani in Italia	28
Marcia straordinaria Perugia - Assisi	35
Regione Veneto	36
Centro diritti umani	46
Suggerimenti bibliografici	48

Per le 'Commissioni Nazionali' in particolare valgono le seguenti indicazioni:

a) funzioni

- fornire informazioni, pareri, proposte, anche su autonoma iniziativa, alle istituzioni dello stato e a qualsiasi altra autorità in merito a proposte di leggi e altri atti, casi di violazione dei diritti umani, ecc.;
- promuovere l'armonizzazione dell'ordinamento interno con la legislazione internazionale sui diritti umani;
- stilare un rapporto annuale, di carattere generale, sui diritti umani nel proprio paese;
- collaborare alla preparazione dei rapporti da sottoporre alle competenti istanze internazionali;
- collaborare alla elaborazione dei programmi di insegnamento sui diritti umani in sede sia scolastica e universitaria sia extrascolastica;
- partecipare alle attività dei "coordinamenti" internazionali;
- gestire un 'osservatorio' sugli eventi relativi ai diritti umani in sede nazionale e internazionale.

b) composizione:

- formazioni di società civile (Ong, ordini professionali);
- correnti di pensiero filosofiche e religiose;
- istituzioni universitarie ed 'ambienti esperti';
- rappresentanti del Parlamento;
- amministrazioni nazionali, regionali, locali (a titolo consultivo).

La Commissione Nazionale deve essere informata ai principi di indipendenza, pluralismo, rappresentatività, non-formalismo, equità, spirito di società civile, cooperazione trans-nazionale.

In sede internazionale, esiste già una rete universale delle "Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani" sotto l'egida delle Nazioni Unite (Alto Commissario per i Diritti Umani).

Esiste anche una rete europea coordinata dal Consiglio d'Europa.

Nell'ambito dell'Unione Europea esiste una rete dei Difensori Civici coordinata dal Mediatore Europeo.

La situazione in Italia è a dir poco atipica.

a) A livello nazionale esistono:

- il Comitato Inter-ministeriale per i diritti umani, presso il Ministero Affari Esteri, organo governativo, col compito precipuo di elaborare i rapporti che periodicamente l'Italia è tenuta, per obbligo giuridico

internazionale, a sottoporre ai competenti organi internazionali (c.d. *Treaty Bodies*);

- la Commissione Diritti Umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo indipendente con funzioni consultive *ad personam* del Presidente del Consiglio relativamente a situazioni ed eventi extra-nazionali.

· A questo livello non esiste l'ufficio del Difensore Civico.

b) A livello sub-nazionale (comunale, provinciale, regionale), in virtù soprattutto della norma "pace diritti umani" inserita in migliaia di statuti comunali e provinciali a partire dal 1991 nonché di apposite leggi regionali (esemplare il caso della Regione Veneto, a partire dalla Legge n.18 del 1988, rivista e ampliata dalla legge del dicembre 1999), esistono:

- Consulte per i diritti umani (la pace, la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale);
- Assessorati ad hoc;
- Dipartimenti e uffici ad hoc;
- Difensori Civici.

Nonostante questa ricca e originale articolazione sub-nazionale (unica del suo genere al mondo), mancano in Italia le strutture apicali dei diritti umani riconducibili al modello raccomandato in sede universale ed europea e già ampiamente attuato - con diversi adattamenti - in molti paesi dei vari continenti, soprattutto in Europa.

Per mettere il Paese in regola con gli standards internazionali e toglierlo dall'imbarazzante posizione di fanalino di coda all'interno del sistema europeo (Consiglio d'Europa e Unione Europea), occorre evidentemente procedere subito alla costituzione sia della Commissione Nazionale dei Diritti Umani sia del Difensore Civico Nazionale.

È soltanto questione di volontà politica di vertice se è vero, com'è, che l'*humus* infra-nazionale, come prima segnalato, è ampiamente maturo ed esprime esigenze di coordinamento e congrua rappresentanza internazionale.

Un segnale interessante è quello che viene dalla Commissione straordinaria del Senato per la promozione e la protezione dei diritti umani. Essa ha effettuato una serie di audizioni al fine di acquisire i dati necessari per promuovere la realizzazione della "infrastruttura diritti umani" di cui il nostro Paese ha bisogno.

Il presente fascicolo intende divulgare una puntuale informazione in materia, nella speranza che questa contribuisca a far precipitare la decisione politica nelle competenti sedi istituzionali della Repubblica.



Entra in vigore lo Statuto di Roma

L'11 aprile 2002, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, ha avuto luogo una cerimonia solenne in occasione del deposito del 60° strumento di ratifica relativo allo Statuto della Corte penale internazionale. Lo Statuto, adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari a Roma il 17 luglio 1998, potrà così

entrare in vigore il 1° luglio 2002. Nel corso della cerimonia a New York è avvenuto un collegamento video con il Palazzo del Quirinale a Roma, dove erano presenti il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan e il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

TAPPE DAL DEPOSITO DELLA 60ª RATIFICA AL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

11 aprile 2002
Deposito della 60ª
ratifica dello Statuto

1 luglio 2002
Entrata in vigore
dello Statuto



Giugno 2003
La Corte dovrebbe essere
pronta a trattare le materie
di sua competenza

3-13 settembre 2002

Prima riunione dell'Assemblea degli Stati parti

Gli Stati parti (che hanno ratificato lo Statuto) avranno diritto di voto; gli Stati firmatari avranno lo status di osservatori. Gli Stati parti elaboreranno le regole e le procedure per la nomina e l'elezione dei giudici e del procuratore.

Dal 13 settembre al 13 dicembre 2002

Nomina dei giudici e del procuratore

Ogni Stato parte può proporre un candidato anche non suo cittadino, ma che comunque deve avere la nazionalità di uno Stato parte.

Dal 3 al 24 gennaio 2003

Seconda riunione dell'Assemblea degli Stati parti

In questa riunione 18 giudici e il procuratore saranno eletti a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea degli Stati parti.

Febbraio 2003

Riunione inaugurale della
Corte Penale Internazionale

La Regina d'Olanda ospiterà questa riunione a l'Aia e i giudici eleggeranno il presidente e due vicepresidenti.

Paesi che hanno ratificato lo Statuto della Corte Penale Internazionale al 15 maggio 2002: Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Austria, Belgio, Belize, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cipro, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Dominica (accessione), Ecuador, Estonia, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Ghana, Giordania, Irlanda, Islanda, Isole Fiji, Isole Marshall, Isole Mauritius, Italia, Lesotho, Lichtenstein, Lussemburgo, Mali, Mongolia, Nauru, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Centraficana, Repubblica Democratica del Congo, Romania, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Trinidad e Tobago, Ungheria, Venezuela, Yugoslavia.



Le istituzioni nazionali per i diritti umani secondo l'ONU

Vari organi delle Nazioni Unite si sono occupati, a diversi livelli di specificità, del tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani. La Commissione diritti umani nel 1978 (su richiesta dell'Assemblea Generale: risoluzione 32/123 adottata il 16 dicembre 1977) organizzò a Ginevra il primo Seminario sulle istituzioni nazionali e locali per la protezione dei diritti umani, in cui furono elaborate delle linee-guida, fatte proprie dall'Assemblea Generale con la risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978.

Nel 1991 la stessa Commissione promosse a Parigi un fondamentale Seminario internazionale nel quale vennero sviluppate le linee-guida del 1978 e furono adottati i *Principi di Parigi*, che presentano un'esposizione sistematica dei criteri che dovrebbero informare queste istituzioni, sia in termini strutturali sia in termini funzionali. Tali principi sono ora contenuti nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale (la cui traduzione non ufficiale è riportata integralmente nel presente Bollettino), che recepisce anche le conclusioni della Conferenza di Vienna sui diritti umani del luglio 1993. In particolare il punto 36, Parte I, della Dichiarazione e Programma d'azione della Conferenza di Vienna recita: "La Conferenza mondiale sui diritti umani ribadisce il ruolo importante e costruttivo giocato dalle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, particolarmente attraverso la loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, il loro ruolo nella riparazione delle violazioni dei diritti umani, nella diffusione dell'informazione sui diritti umani e nell'educazione ai diritti umani". "La Conferenza [...] incoraggia la costituzione e il rafforzamento di tali istituzioni nazionali, nel rispetto dei Principi concernenti lo status di tali istituzioni nazionali e del diritto di ogni Stato di scegliere la struttura politica che meglio risponde ai suoi particolari bisogni."

Dopo la risoluzione 48/134 del 1993, l'Assemblea Generale ha dedicato al tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani altre risoluzioni: la 50/176 adottata il 22 dicembre 1995, la 52/128 adottata il 12 dicembre 1997, la 54/176 adottata il 17 dicembre 1999 e la 56/158 adottata il 19 dicembre 2001. Tali risoluzioni ribadiscono l'importanza delle istituzioni nazionali, ne sollecitano la creazione o il rafforzamento e riconoscono l'importanza della collaborazione fra dette istituzioni e le organizzazioni nongovernative impegnate nell'ambito della promozione e protezione dei diritti umani.

Va menzionata inoltre la Risoluzione 53/144 (la cui versione integrale è stata presentata nel Bollettino n. 19) dell'8 marzo 1999 sui diritti e le responsabilità dei difensori dei diritti umani, che ricorda, all'art.

14.3, che "Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsmen (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale".

Di particolare interesse è il Rapporto A/56/255 del 1° agosto 2001 del Segretario Generale relativo alle "Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani". Esso contiene informazioni sulle varie attività dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani miranti a creare e a rafforzare le istituzioni nazionali, sulle politiche degli stati in quest'area, e sul contributo dei comitati di monitoraggio e della Commissione sui diritti umani. Riguardo alle attività dell'Alto Commissario va segnalata la consulenza fornita ai governi sul quadro costituzionale o legislativo idoneo a recepire le nuove istituzioni nazionali e sulla natura, le funzioni, i poteri e le responsabilità delle istituzioni stesse. L'attività dell'Ufficio dell'Alto Commissario si informa ai già citati *Principi di Parigi* e si indirizza anche a istituzioni che non si conformano pienamente a tali Principi, ma che intendono rafforzare la propria indipendenza e la propria efficacia. L'assistenza tecnica offerta dall'Ufficio per la creazione e il consolidamento delle istituzioni nazionali è finanziata con risorse extra-bilancio versate sul Fondo volontario per la cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani. L'Ufficio continua ad estendere la sua lista di consulenti, esperti e professionisti; raccoglie la legislazione sulle istituzioni nazionali create in conformità ai *Prin-*

Una scheda informativa (fact-sheet) sulle istituzioni nazionali per i diritti umani a cura dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è reperibile in internet all'indirizzo: <http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm>

I documenti rilevanti delle Nazioni Unite (risoluzioni dell'Assemblea Generale, rapporti del Segretario all'Assemblea Generale, decisioni dell'ECOSOC, rapporti e risoluzioni della Commissione diritti umani) riguardo al tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani sono disponibili al sito: <http://www.unhchr.ch/>, sezione: documents; voce: Charter-based bodies database; ricerca: by subject; tema: national institutions. Sempre in questo sito si possono consultare i testi delle dichiarazioni delle ultime riunioni regionali e internazionali delle istituzioni nazionali per i diritti umani (sezione: issues; voce: national human rights institutions).

Documenti relativi ai seminari internazionali delle istituzioni nazionali per i diritti umani sono disponibili al sito <http://www.nhri.net/InternationalWorkshops.htm>



cipi di Parigi e raccoglie le *best practices* delle istituzioni nazionali su argomenti quali la lotta al razzismo, la protezione e la promozione dei diritti delle donne, i diritti dei bambini e delle bambine. Il rapporto del Segretario Generale si sofferma poi sui programmi e sulle attività dell'Alto Commissario per i diritti umani in Africa, nella regione dell'Asia (Pacifico), in Europa, in Asia Centrale, in Nord America, in America Latina e nei Caraibi.

Gli organismi di monitoraggio creati da convenzioni richiedono regolarmente agli Stati parti informazioni riguardo alla costituzione di istituzioni nazionali. Consultazioni con le istituzioni nazionali esistenti sono anche una pratica normale per quasi tutti i Gruppi di lavoro, i Relatori speciali e gli Esperti indipendenti della Commissione per i diritti umani.

L'Ufficio dell'Alto Commissario realizza le sue attività riguardanti le istituzioni nazionali in stretta collaborazione con lo UNDP, con altre Agenzie e Programmi delle Nazioni Unite, con il Consiglio d'Europa e con l'OSCE. Su iniziativa dei Presidenti della Commissione per i diritti umani, nelle ultime sessioni dei lavori della Commissione è stato riservato ai rappresentanti di dette istituzioni uno spazio specifico di intervento in seduta plenaria.

Un Comitato internazionale di coordinamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani, proposto in occasione del seminario internazionale di Tunisi nel 1993 e creato dalla Commissione diritti umani con risoluzione 1994/54, continua a tenere le sue riunioni (la prima è del 1994) contemporaneamente alle sessioni annuali della Commissione.

Le Istituzioni nazionali per i diritti umani nella 58ª sessione della Commissione diritti umani (18 marzo - 26 aprile 2002, Ginevra)

Nell'ambito dei lavori della 58ª sessione della Commissione il tema delle istituzioni nazionali figura al punto 18 dell'agenda, dedicato al 'Funzionamento effettivo dei meccanismi per i diritti umani'. Rappresentanti di istituzioni nazionali per i diritti umani hanno partecipato a due 'eventi paralleli' della sessione. Il primo è quello su 'Partners efficaci per i diritti umani e principi di Parigi' (16 aprile 2002) organizzato dal Governo australiano e dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. A tale evento erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti delle istituzioni nazionali delle isole Fiji, della Colombia e del Ghana. Ha partecipato anche il direttore del *Danish Centre for Human Rights*. Al secondo incontro su 'Istituzioni nazionali per i diritti umani e disabilità: protezione a livello nazionale' (16 aprile 2002), organizzato dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nazionali di Marocco, Irlanda, Uganda e India.

Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani

(Assemblea Generale delle NU, risoluzione 48/134, 20 dicembre 1993)

L'Assemblea Generale,

Richiamando le pertinenti risoluzioni concernenti le istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, particolarmente le sue risoluzioni 41/129 del 4 dicembre 1986 e 46/124 del 17 dicembre 1991 e le risoluzioni della Commissione per i diritti umani 1987/40 del 10 marzo 1987, 1988/72 del 10 marzo 1988, 1989/52 del 7 marzo 1989, 1990/73 del 7 marzo 1990, 1991/27 del 5 marzo 1991 e 1992/54 del 3 marzo 1992, prendendo nota della risoluzione della Commissione 1993/55 del 9 marzo 1993,

Ribadendo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Umani e altri strumenti internazionali per promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Affermando che dovrebbe essere accordata priorità allo sviluppo di strutture appropriate a livello nazionale per assicurare l'effettiva implementazione degli standard internazionali dei diritti umani,

Convinta del ruolo significativo che le istituzioni possono svolgere a livello nazionale nel promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e nello sviluppare e potenziare la consapevolezza pubblica di quei diritti e quelle libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo catalizzatore nell'assistere lo sviluppo delle istituzioni nazionali agendo come un luogo di scambio di informazioni e di esperienze,

Ricordando a questo proposito le linee guida sulla struttura e il funzionamento delle istituzioni nazionali e locali per la promozione e la protezione dei diritti umani approvate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978,

Accogliendo con piacere il crescente interesse mostrato in tutto il mondo per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali, espresso durante il Meeting Regionale per l'Africa della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenuta a Tunisi dal 2 al 6 novembre 1992, il Meeting Regionale per l'America Latina e i Caraibi, tenuto a San José dal 18 al 22 gennaio 1993, il Meeting Regionale per l'Asia, tenuto a Bangkok dal 29 marzo al 2 aprile 1993, il Workshop del Commonwealth sulle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, tenuto a Ottawa dal 30 settembre al 2 ottobre 1992 e il Workshop per l'Asia e la Regione del Pacifico sui temi dei Diritti Umani, tenuta a Jakarta dal 26 al 28 gennaio, e manifestato nelle decisioni annunciate recentemente da diversi Stati Membri di creare istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani,

Ricordando la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna, in cui la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato l'importante e costruttivo ruolo svolto dalle istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani, in particolare nella loro capacità consultiva per le autorità competenti, il loro ruolo nel riparare alle violazioni dei diritti umani, nella diffusione delle informazioni sui diritti umani e nell'educazione riguardo i diritti umani,

Rilevando i diversi approcci adottati in tutto il mondo per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello nazionale, sottolineando l'universalità, indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani, e sottolineando e riconoscendo il valore di



tali approcci alla promozione universale del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

1. Prende nota con soddisfazione del recente rapporto del Segretario Generale, preparato conformemente alla risoluzione 46/124 dell'Assemblea Generale del 17 dicembre 1991;

2. Riafferma l'importanza di sviluppare, in accordo con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali effettive per la promozione e la protezione dei diritti umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza;

3. Invita gli Stati Membri a creare o, quando già esistono, a sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e ad incorporare quelle strutture in piani di sviluppo nazionale;

4. Invita le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani create dagli Stati Membri a prevenire e a contrastare tutte le violazioni dei diritti umani come elencate nella Dichiarazione e nel Programma d'Azione di Vienna e nei pertinenti strumenti internazionali;

5. Richiede al Centro per i Diritti Umani del Segretariato di proseguire i suoi sforzi per potenziare la cooperazione tra le Nazioni Unite e le istituzioni nazionali, particolarmente nel campo dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica e di informazione ed educazione, includendoli all'interno della Campagna di Informazione Pubblica Mondiale per i Diritti Umani;

6. Richiede inoltre al Centro per i Diritti Umani di creare, su richiesta degli Stati Membri interessati, centri delle Nazioni Unite per la formazione e la documentazione sui diritti umani e di fare ciò sulla base di procedure stabilite per l'uso delle risorse disponibili all'interno del Fondo Volontario delle Nazioni Unite per i Servizi di Consulenza e di Assistenza Tecnica nel Campo dei Diritti Umani;

7. Richiede al Segretario Generale di rispondere positivamente alle richieste degli Stati Membri riguardo all'assistenza nel creare e nel sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani come parte del programma di servizi di consulenza e cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani, come pure riguardo a centri nazionali per la documentazione e la formazione sui diritti umani;

8. Stimola tutti gli Stati Membri a fare i passi necessari per promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti la creazione e l'azione effettiva di tali istituzioni nazionali;

9. Afferma il ruolo delle istituzioni nazionali come agenzie per la diffusione di materiali sui diritti umani e per altre attività di pubblica informazione, preparati o organizzati sotto gli auspici delle Nazioni Unite;

10. Accoglie con piacere l'organizzazione sotto gli auspici del Centro per i Diritti Umani di un meeting di follow-up a Tunisi in dicembre 1993 con lo scopo, in particolare, di esaminare modi e mezzi per promuovere l'assistenza tecnica per la cooperazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali e per continuare ad esaminare tutte le questioni relative al tema delle istituzioni nazionali;

11. Accoglie inoltre con piacere i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali, annessi alla presente risoluzione;

12. Stimola la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali tenendo conto di quei principi e riconoscendo che è diritto di ogni stato scegliere la struttura che meglio si adatta alle sue particolari esigenze a livello nazionale;

13. Richiede al Segretario Generale di riferire all'Assemblea generale alla sua cinquantesima sessione sull'implementazione della presente risoluzione.

Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali [Principi di Parigi]

Annesso alla Risoluzione 48/134 della Commissione

Competenze e responsabilità

1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti umani.

2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chiaramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera di competenza.

3. Un'istituzione nazionale avrà, *inter alia*, i seguenti compiti:

(a) Sottomettere al governo, Parlamento o ogni altro organo competente, su una base consultiva o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di venire a indipendentemente a conoscenza di materie, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente le promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderli pubblici; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

(i) Qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure disposizioni relative ad organizzazioni giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, emendamenti a quella in vigore e l'adozione di emendamenti delle misure amministrative;

(ii) Ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

(iii) La preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

(iv) Spostare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

(b) Promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;

(c) Incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'accessione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;

(d) Contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite; e alle istituzioni regionali, secondo gli obblighi nascenti da trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;

(e) Cooperare con le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;

(f) Assistere nella formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro esecuzione nelle scuole, università e circoli professionali;



(g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.

Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo

1. La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso la presenza, di, rappresentanti di:

(a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati;

(b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso;

(c) Università ed esperti qualificati;

(d) Parlamento;

(e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).

2. L'istituzione nazionale avrà un'infrastruttura adatta ad uno svolgimento scorrevole delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di avere un suo staff e suoi locali, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario che potrebbe minare la sua indipendenza.

3. Per garantire la stabilità dei membri dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell'istituzione sia assicurato.

Metodi di attività

All'interno del quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale:

(a) Considererà ogni questione rientrando nella sua competenza, sia che venga ad essa sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;

(b) Sentirà ogni persona e otterrà ogni informazione e ogni documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;

(c) Si rivolgerà alla pubblica opinione direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per pubblicizzare le sue opinioni e le sue raccomandazioni;

(d) Si riunirà su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;

(e) Creerà gruppi di lavoro formati dai suoi membri e darà vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;

(f) Manterrà consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudsmen, mediatori e simili);

(g) In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni, impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone sofferenti fisicamente e mentalmente) o in particolari aree.

Principi aggiuntivi concernenti lo status di commissioni con competenza quasi-giurisdizionale

Un'istituzione nazionale può essere autorizzata ad ascoltare e a considerare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali. I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni di sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa. In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

(a) Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, all'interno dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti o, quando necessario, su base confidenziale;

(b) Informare la parte che presenta una petizione in merito ai propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire l'accesso ad essi;

(c) Conoscere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;

(d) Fare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se esse hanno creato difficoltà alle persone che presentano petizioni riguardo al riconoscimento dei loro diritti.

Partecipazione delle istituzioni nazionali per i diritti umani alle Conferenze mondiali delle Nazioni Unite

Le istituzioni nazionali per i diritti umani hanno partecipato a varie Conferenze mondiali delle Nazioni Unite, tra cui la Conferenza Mondiale per i diritti umani tenutasi a Vienna (14-25 giugno 1993) e la Conferenza sulle donne tenutasi a Pechino (4-15 settembre 1995).

Più recentemente la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e altre manifestazioni di intolleranza tenutasi a Durban (31 agosto - 7 settembre 2001) ha visto la partecipazione delle istituzioni nazionali per i diritti umani di vari paesi. Le istituzioni nazionali hanno contribuito anche alle attività preparatorie alla Conferenza, comprese le riunioni regionali e i seminari di esperti. Gli interventi delle varie istituzioni nazionali alla Conferenza di Durban (<http://www.un.org/WCAR/statements/>) si sono concentrati nelle giornate del 4 e 5 settembre 2002.

Le istituzioni nazionali hanno presentato una dichiarazione in cui sottolineano l'importanza del loro ruolo nel combattere il razzismo, la xenofobia e le manifestazioni ad essi associate, in collaborazione con le Nazioni Unite e con le organizzazioni regionali. La collaborazione deve estendersi anche alla società civile, segnatamente alle organizzazioni non governative e, in modo particolare, a gruppi e individui soggetti a discriminazione o a minacce di discriminazione.

Documenti del Consiglio d'Europa sulle istituzioni nazionali per i diritti umani

Principali documenti del Consiglio d'Europa sulle istituzioni nazionali per i diritti umani

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha prodotto diversi documenti relativi al tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Li riproponiamo sinteticamente seguendo un ordine cronologico.

La **Raccomandazione R (75) 757** del 1975 del Comitato dei Ministri invita gli Stati membri, che non lo avessero ancora fatto, a considerare l'opportunità di istituire un Ombudsman (difensore civico) o una figura simile.

La **Raccomandazione R (85) 13** del 1985 del Comitato dei Ministri sottolinea l'importanza, considerando la complessità della pubblica amministrazione attuale, di trovare un complemento alle esistenti procedure di controllo giudiziario. Ricorda inoltre che le funzioni dell'Ombudsman implicano la considerazione dei ricorsi individuali riguardanti errori o carenze della pubblica amministrazione, nell'ottica di aumentare il livello di protezione dell'individuo nei suoi rapporti con l'amministrazione.

Il Comitato raccomanda agli Stati:

- di considerare la possibilità di nominare un Ombudsman ai livelli nazionale, regionale o locale o per specifici settori della pubblica amministrazione;
- di fare in modo che l'Ombudsman presti particolare attenzione, all'interno delle sue competenze generali, al tema dei diritti dell'uomo e che, se non incompatibile con la legislazione nazionale, inizi indagini e fornisca pareri su questioni connesse ai diritti umani;
- di considerare l'opportunità di ampliare e rafforzare i poteri dell'Ombudsman per incoraggiare l'effettiva osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'operato della pubblica amministrazione.

La **Risoluzione R (85) 8** del 1985 del Comitato dei Ministri è relativa alla "Cooperazione tra Ombudsmen degli Stati membri e Consiglio d'Europa" e con essa si formalizza la prassi delle "Tavole Rotonde" fra Ombudsmen e Consiglio d'Europa. La Risoluzione sottolinea il ruolo degli Ombudsmen nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'importanza di scambi regolari tra Ombudsmen, rappresentanti degli Stati e organi del Consiglio d'Europa; l'opportunità di informare gli Ombudsmen sulle attività del Consiglio d'Europa.

La **Risoluzione R (97) 11** del 1997 del Comitato dei Ministri sottolinea che è importante che le istituzioni nazionali per i diritti umani esistenti negli Stati membri abbiano accesso alle fonti di informazione

sui diritti umani, in quanto la salvaguardia e la promozione dei diritti umani sono possibili purché l'informazione sia completa, aggiornata ed estesa. Inoltre sarebbe auspicabile uno scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali riguardo alle loro attività e riguardo a quelle del Consiglio d'Europa.

Il Comitato decide di:

- a) istituire, nel contesto del Consiglio d'Europa, incontri regolari con le istituzioni nazionali degli Stati membri ai fini di uno scambio di punti di vista e di esperienze;
- b) dare indicazione al Segretario Generale di invitare gli organi del Consiglio d'Europa che si occupano di diritti umani a partecipare a tali incontri;
- c) invitare il Segretario Generale ad accertarsi che le istituzioni nazionali per i diritti umani siano informate delle attività inerenti i diritti umani svolte nell'ambito del Consiglio d'Europa.

La **Raccomandazione R (97) 14** del 1997 del Comitato dei Ministri fa propri i principi della Risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Dichiarazione e Programma d'Azione della Conferenza di Vienna del 1993. Esprime la considerazione che il mantenimento e il progresso nella realizzazione dei diritti umani dipendono da una più completa conoscenza e una più diffusa consapevolezza delle tematiche che vi sono sottese. Per raggiungere tali obiettivi, si sottolinea l'importanza delle istituzioni indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani, costituite in base alla legge, responsabili, tra le altre cose, di attirare l'attenzione delle pubbliche autorità sulle questioni dei diritti umani, di consigliarle su questi temi e di promuovere l'informazione e l'educazione sui diritti umani.

Il Comitato dei Ministri raccomanda ai governi degli Stati membri di:

- a) considerare la possibilità di creare concretamente istituzioni nazionali per i diritti umani, in particolare commissioni per i diritti umani che siano pluralistiche nella loro composizione, ombudsmen o istituzioni simili;
- b) basarsi sull'esperienza acquisita dalle esistenti istituzioni nazionali per i diritti umani (commissioni, ombudsmen o altre istituzioni simili), tenendo conto dei principi contenuti negli strumenti internazionali in materia;
- c) promuovere la cooperazione, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, tra le istituzioni nazionali per i diritti umani e tra loro e il Consiglio d'Europa
- d) assicurare la massima diffusione di tale raccomandazione presso la società civile, in particolare tra le organizzazioni nongovernative.

Organi per i diritti umani nel sistema del Consiglio d'Europa

Meeting organizzati dal Consiglio d'Europa e da Ombudsmen nazionali

Nell'ambito del **Patto di Stabilità per l'Europa sud-orientale** si è svolta una **Conferenza regionale a Budapest (13-14 dicembre 1999)** sulle istituzioni nazionali indipendenti per la protezione dei diritti umani (incluse le istituzioni di difesa civica), organizzata dalla Direzione generale dei diritti umani del Consiglio d'Europa in cooperazione con l'Ufficio del Commissario parlamentare ungherese per i diritti umani. L'incontro aveva lo scopo di favorire la condivisione delle esperienze tra i partecipanti, delineare i prerequisiti necessari per creare istituzioni nazionali efficaci (tenendo conto delle specificità dei vari modelli di istituzioni), stimolare una riflessione sul ruolo delle istituzioni nazionali nei processi di democratizzazione. Hanno partecipato alla Conferenza vari paesi dell'Europa sud-orientale, altri paesi partecipanti al Patto di Stabilità, paesi membri del Consiglio d'Europa e paesi candidati ad entrarvi, altri stati come 'osservatori' e organizzazioni internazionali facenti parte del Patto.

Si segnalano inoltre le **Conclusioni della Conferenza di Budapest del 23-24 giugno 2000** tra gli Ombudsmen dell'Europa Centrale e Orientale e il Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani. In tale documento si invita a nominare gli ombudsmen in quei paesi, regioni o stati nell'ambito di uno stato federale, in cui non esistono ancora; allo stesso tempo si invita a incrementare le risorse a disposizione degli ombudsmen già esistenti. Di particolare rilievo è il punto in cui si sostiene che la nomina di ombudsmen specializzati o di settore, indipendenti da quelli già esistenti e con competenze generali, potrebbe indebolire la posizione di questi ultimi. In particolare, in un momento di transizione e di difficoltà finanziaria, sarebbe più razionale concentrare le risorse disponibili sull'ufficio dell'ombudsman nazionale esistente e, quando appropriato, nominare suoi collaboratori per affrontare temi specifici (bambini/e, personale militare, consumatori/trici, protezione dei dati e così via), piuttosto che creare nuovi uffici.

Riguardo al ruolo dell'ombudsman in situazioni di crisi, egli dovrebbe esercitare un ruolo attivo e sostenere che la mancanza di risorse non può giustificare la violazione di diritti umani quali il diritto di non subire torture, il diritto alla libertà e alla sicurezza fisica, alla libertà di espressione e religione e il diritto alla vita. L'ombudsman dovrebbe prestare particolare attenzione ai settori più vulnerabili della popolazione, tra cui le minoranze e le persone straniere; lo stesso per quanto riguarda il traffico di donne e di bambini/e a fini di sfruttamento sessuale, così come per quanto riguarda l'eventualità di conflitti armati. Dovrebbe esserci una collaborazione tra gli ombudsmen e le organizzazioni intergovernative che si occupano di diritti umani.

Importante poi è la cooperazione tra ombudsmen e organizzazioni nongovernative, nel rispetto delle reciproca indipendenza e libertà, con lo scopo di costruire una società democratica e unita. Si auspicano un'intensificazione dei contatti con il Commissario per i Diritti Umani, con visite di quest'ultimo nei vari paesi; incontri multilaterali su scala ridotta; uno scambio di informazioni costante tra gli ombudsmen. Infine viene presentata la richiesta di organizzare un incontro degli ombudsmen nazionali anche con giudici della Corte europea dei diritti umani.

Nell'ambito del Consiglio d'Europa sono attivi vari organi che si occupano di diritti umani: il Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura; il Comitato Europeo per i diritti sociali; il Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani; il Congresso delle Autorità Locali e Regionali d'Europa; la Corte Europea dei diritti umani. Di tali organi presentiamo le caratteristiche principali.

Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani

<http://www.commissioner.coe.int/>

Con la risoluzione (99) 50 del 7 maggio 1999 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito il Commissario Europeo per i diritti umani. Il Commissario è eletto dall'Assemblea Parlamentare in una rosa di tre candidati preparata dal Comitato dei Ministri.

Il Commissario ha il mandato di:

- promuovere l'educazione e la consapevolezza dei diritti umani negli Stati membri;
- identificare possibili lacune nella legislazione e nella prassi degli Stati membri riguardo all'osservanza dei diritti umani;
- aiutare a promuovere l'effettiva osservanza e il pieno godimento dei diritti umani, così come sono espressi negli strumenti del Consiglio d'Europa.

Il Commissario non è un'autorità giudiziaria e non può ricevere ricorsi individuali; egli può comunque trarre conclusioni e prendere iniziative di natura generale basate su comunicazioni individuali. Caratteristiche del suo ruolo sono l'imparzialità e l'indipendenza, nel rispetto delle competenze degli altri organi del Consiglio d'Europa. All'interno delle competenze attribuitegli, il Commissario può agire di propria iniziativa in base a informazioni ricevute da governi, parlamenti nazionali, ombudsmen nazionali come pure da individui e organizzazioni.

Paesi membri del Consiglio d'Europa:

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina, Regno Unito.

Invitati speciali presso l'Assemblea Parlamentare: Bosnia-Erzegovina, Repubblica Federale di Jugoslavia

Osservatori presso il Comitato dei Ministri: Canada, Santa Sede, Giappone, Messico, U.S.A..

Osservatori presso l'Assemblea Parlamentare: Canada, Israele, Messico.

Fra le sue attività si ricordano:

- fornire consulenza e informazioni sulla protezione dei diritti umani e la prevenzione delle loro violazioni;
- incoraggiare e cooperare attivamente con le strutture nazionali che operano nel campo dei diritti umani, gli ombudsmen nazionali o altre istituzioni simili;
- cooperare con istituzioni internazionali che operano nel medesimo settore.

Nell'esercizio delle sue funzioni egli può contattare direttamente i governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che devono facilitarne l'azione. Il Commissario presenta un rapporto annuale sul suo operato al Comitato dei Ministri e all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e tiene conto delle loro osservazioni. Il Commissario può anche proporre raccomandazioni, esprimere opinioni e redigere rapporti nelle materie di sua competenza. Infine, il Comitato dei Ministri e l'Assemblea Parlamentare possono affidare al Commissario incarichi particolari, nell'ambito del loro ruolo di garanzia dei diritti umani.

Congresso delle Autorità Locali e Regionali d'Europa

<http://www.coe.fr/cplpre/>

Quest'organo è stato creato dal Consiglio d'Europa nel 1994 con funzioni consultive, in sostituzione della Conferenza Permanente delle Autorità Locali e Regionali. Il Congresso aiuta i nuovi membri nel loro percorso verso un effettivo autogoverno locale e regionale. Il Congresso fornisce un forum in cui i rappresentanti eletti a livello locale e regionale possono discutere problemi, condividere le loro esperienze ed esprimere i loro punti di vista rivolgendosi ai governi; offre consulenza al Comitato dei Ministri e all'Assemblea Parlamentare riguardo alla politica locale e regionale; coopera con organizzazioni nazionali e internazionali che rappresentano governi locali e regionali; organizza audizioni e conferenze per coinvolgere un ampio pubblico su queste tematiche; prepara rapporti riguardanti i paesi membri del Consiglio d'Europa e quelli che hanno chiesto l'ammissione a esso riguardo la democrazia locale e regionale; vigila sull'applicazione dei principi della Carta Europea dell'autogoverno locale. Il Congresso promuove strutture di governo locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d'Europa, specialmente nelle nuove democrazie; esamina lo stato della democrazia locale e regionale nei paesi membri e in quelli che hanno chiesto l'ammissione; sviluppa iniziative per favorire la partecipazione effettiva dei cittadini alla democrazia locale e regionale; rappresenta gli interessi del go-

verno locale e regionale nella formazione della politica europea; incoraggia la cooperazione regionale e transfrontaliera per la pace, la tolleranza e lo sviluppo sostenibile; vigila sulle elezioni locali e regionali. Il Congresso è diviso in due Camere: la Camera delle Autorità Locali e la Camera delle Regioni. I membri delle Camere sono rappresentanti eletti dalle autorità locali e regionali dei paesi membri del Consiglio d'Europa. Il Congresso si riunisce una volta l'anno a Strasburgo, accoglie anche delegazioni di organizzazioni europee approvate e di stati non membri come osservatori. Il Comitato Permanente, composto di tutte le delegazioni nazionali, si incontra tra le sessioni plenarie del Congresso. I lavori del Congresso si svolgono in 4 Comitati (Istituzionale, Cultura ed Educazione, Sviluppo Sostenibile, Coesione Sociale).

Comitato europeo per i diritti sociali

<http://www.humanrights.coe.int/cseweb/GB/>

La Carta Sociale Europea è stata adottata nel 1961 ed è entrata in vigore nel 1965, venendo successivamente emendata e integrata da tre Protocolli nel 1988, 1991 e 1995. Essa contiene una serie di diritti sociali ed economici, fra cui quelli all'abitazione, alla salute, all'educazione, al lavoro (più precisamente ribadisce l'impegno degli Stati per raggiungere la piena occupazione) e all'attività sindacale, alla protezione sociale e alla non-discriminazione. Nel 1999 è entrata in vigore la Carta Sociale Europea emendata nel 1996 e finora ratificata da 12 Stati. Gli Stati in cui è in vigore la Carta Sociale europea devono preparare dei rapporti sulla sua attuazione, rapporti che sono pubblici e sui quali le parti sociali possono formulare delle osservazioni. Il Comitato europeo per i diritti sociali (ECSR), composto da nove esperti indipendenti, valuta se gli Stati hanno adempiuto ai loro obblighi; le conclusioni del Comitato sono trasmesse al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Nei casi più gravi quest'ultimo invia delle raccomandazioni agli Stati affinché modifichino la legislazione, i regolamenti o la prassi non conformi alle disposizioni della Carta. Organizzazioni internazionali e nazionali degli imprenditori e dei lavoratori, come pure organizzazioni non governative internazionali con status consultivo presso il Consiglio d'Europa e nazionali, possono fare ricorso presso il Comitato se ritengono che disposizioni della Carta siano violate in uno Stato. Se l'ECSR accerta l'esistenza di una violazione, il Comitato dei Ministri raccomanderà allo stato interessato di rimediare ad essa. La procedura del ricorso, in vigore dal 1998, è opzionale e finora è stata accettata da 11 paesi (Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Slovenia e Svezia).

Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT)

<http://www.cpt.coe.int/en/>

La "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti", entrata in vigore nel 1989, prevede un sistema di prevenzione basato su visite effettuate negli Stati membri da parte del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT).

I membri del Comitato sono esperti imparziali e indipendenti, con varie competenze (diritto, medicina, questioni carcerarie), eletti per un periodo di 4 anni dal Comitato dei Ministri. Il CPT visita luoghi di detenzione (per es. carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici) per vedere come le persone sono trattate e, se necessario, per raccomandare dei miglioramenti. Comunque, il CPT non ha il compito di trattare reclami individuali. Le delegazioni del CPT visitano periodicamente gli Stati parte, ma possono organizzare visite occasionali 'ad hoc', se necessario. Il CPT deve notificare la visita allo Stato parte, ma non specificare la data della visita stessa. Le obiezioni del Governo interessato riguardo alla visita possono essere giustificate sulla base di gravi motivi quali esigenze di difesa nazionale, sicurezza

pubblica, gravi disordini, condizioni mediche di una persona o indagini in corso. Lo Stato deve comunque fare di tutto per permettere la visita il più presto possibile. Le delegazioni del CPT hanno accesso illimitato ai luoghi di detenzione e completa libertà di movimento al loro interno; possono intervistare senza testimoni sia i detenuti sia altre persone informate.

I due principi-guida del CPT sono la cooperazione e la confidenzialità. Il primo è alla base della Convenzione: lo scopo è proteggere i detenuti piuttosto che condannare lo Stato. Perciò gli incontri con il Comitato sono privati e i rapporti sono strettamente confidenziali. Però, se uno Stato si rifiuta di collaborare o di seguire le raccomandazioni del CPT, quest'ultimo può fare una dichiarazione pubblica. Il rapporto annuale al Comitato dei Ministri è un documento pubblico. Anche i rapporti sulle singole visite, e le risposte ottenute dai governi, sono resi pubblici su autorizzazione dello stato interessato e disponibili anche su database online (www.cpt.coe.int). Membro italiano del CPT è, al momento, Mauro Palma.

Corte europea dei diritti umani

<http://www.echr.coe.int/>

In virtù della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953, la Corte giudica di "tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei protocolli" che sorgono nell'ambito di ricorsi tra stati o di ricorsi presentati da persone, organizzazioni non governative o gruppi di individui contro uno Stato. La Corte accoglie i ricorsi del secondo tipo solo se conformi a certi criteri di ammissibilità: esaurimento di tutti i rimedi giurisdizionali interni; presentazione entro sei mesi dalla decisione definitiva resa da un'autorità nazionale; forma scritta e non anonima; assenza di concomitanti procedure internazionali per l'indagine o la soluzione dello stesso caso; compatibilità con le norme della Convenzione e con i protocolli aggiuntivi; non manifesta infondatezza; non abuso del diritto di ricorso. La Corte giudica, in composizione ristretta, dell'ammissibilità dei ricorsi. Se il ricorso viene ammesso, sia lo Stato accusato, sia il ricorrente possono presentare documenti o memorie; anche i rappresentanti di qualsiasi altro Stato membro o qualsiasi persona coinvolta nei fatti possono essere invitati a presentare memorie scritte o a prendere parte alle udienze, in modo particolare lo Stato di nazionalità del ricorrente se diverso da quello convenuto. Salvo decisione straordinaria del Presidente, le udienze della Corte sono pubbliche. Il procedimento giudiziario può concludersi con una sentenza o con la constatazione del raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti. Nel caso in cui la

Corte constati che i fatti rappresentati costituiscono una violazione della Convenzione o dei Protocolli, se il diritto interno del paese coinvolto consente una riparazione solo parziale, la Corte può riconoscere alla parte lesa un'equa soddisfazione per il danno subito. La sentenza viene trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne controlla l'esecuzione da parte dello Stato interessato.

La Corte si compone di tre tipi di organismi:

- I Comitati formati da tre giudici, nominati a termine da una delle Sezioni per l'esame di ammissibilità dei ricorsi presentati;

- le Sezioni (Chambers) composte da 7 giudici e abilitate a decidere sull'ammissibilità dei casi (nel caso in cui il Comitato non si sia espresso) e a emettere le sentenze di merito;

- la Sezione allargata (Grand Chamber) abilitata a emettere sentenze sui ricorsi in appello presentati contro le decisioni di primo grado delle Sezioni. La Sezione giudicante può inoltre demandare il giudizio alla Sezione allargata quando il caso sollevi questioni delicate di interpretazione o applicazione della Convenzione o riguardi temi di importanza generale.

I giudici della Corte sono uno per ogni Stato parte. I giudici sono indipendenti dai governi e la loro elezione spetta all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, su liste di tre candidati presentate da ogni stato membro. Giudice italiano è attualmente Vladimiro Zagrebelsky.

Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

<http://www.osce.org/odihr/>

L'Ufficio, con sede a Varsavia, è la principale istituzione dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), che si occupa della dimensione umana. Già 'Ufficio per le Libere elezioni' in base alla Carta di Parigi del 1990, ha cambiato nome nel 1992, per riflettere l'espansione del suo mandato che include i diritti umani e la democratizzazione.

L'Ufficio svolge attività di monitoraggio elettorale nei paesi membri dell'OSCE per valutare l'attuazione degli impegni assunti con l'Organizzazione relativamente alle elezioni. La sua metodologia permette un controllo profondo di tutti gli elementi del processo elettorale. Il Documento di Copenaghen del 1990 impegna gli stati membri dell'OSCE a invitare altri Stati a richiedere l'attività di monitoraggio elettorale dell'OSCE. Nelle sue attività riguardanti le elezioni, l'ODIHR opera congiuntamente con l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e con l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. L'ODIHR inoltre porta avanti programmi di assistenza per sviluppare istituzioni democratiche, promuovere lo Stato di diritto, la società civile, elezioni democratiche e l'egualianza tra donne e uomini.

Le priorità dei programmi dell'ODIHR sono la libertà di movimento, dalla tortura, di religione e la lotta al traffico delle persone. L'ODIHR ha lanciato una serie di iniziative per incoraggiare lo sviluppo di progetti di democratizzazione su piccola scala, che spesso vengono svolti in cooperazione con organizzazioni nongovernative locali.

Nell'ambito dei suoi programmi di assistenza per sviluppare istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, l'Ufficio fornisce consulenza per la creazione di Ombudsmen (difensori civici) indipendenti e altre istituzioni nazionali per i diritti umani. Nell'Ufficio opera un'Unità di Monitoraggio che segue e analizza la congruità delle politiche degli Stati membri con i criteri della dimensione umana dell'OSCE. È suo compito anche svolgere una funzione di preallarme in caso di situazioni di violazioni di diritti umani degne di attenzione. Attuale direttore dell'ODIHR è l'Ambasciatore Gerard Stoudmann (Svizzera).

Si ricorda che l'OSCE è frutto della cooperazione avviata nel 1975 con l'Atto finale di Helsinki. Ne fanno attualmente parte 53 stati europei, oltre a Canada e Stati Uniti d'America.

Alto Commissario per le minoranze nazionali

<http://www.osce.org/hcnm/mandate/>

L'Alto Commissario ha il compito di intraprendere, di concerto con il Presidente dell'OSCE, misure di preallarme (*early warning*), allo scopo di evitare lo scoppio di tensioni che coinvolgano minoranze nei paesi OSCE e che potenzialmente possano sfociare in conflitti. Il suo compito è duplice: contenere e far scendere la tensione delle situazioni in questione; allertare l'OSCE quando tali tensioni non possono essere affrontate con i mezzi a sua disposizione. Sebbene il suo compito sia inquadrabile innanzitutto nella categoria della prevenzione a breve termine dei conflitti, egli non può tralasciare l'importanza degli aspetti a lungo termine delle situazioni di cui si occupa. La prospettiva di lungo termine è fondamentale per raggiungere soluzioni sostenibili. Lo scopo dell'azione è di iniziare, mantenere e rafforzare un processo di confronto e cooperazione tra le parti interessate che conduca a passi concreti di allentamento della tensione e, se possibile, a risolvere le cause sottostanti le tensioni. A tal fine è importante che egli possa operare con la necessaria indipendenza.

Va comunque ricordato che, nonostante l'indipendenza di cui gode, l'Ufficio non può operare compiutamente senza l'appoggio politico degli Stati membri. L'importanza di tale appoggio emerge quando presenta i suoi rapporti e raccomandazioni agli stati interessati e al Consiglio Permanente dell'OSCE. Altra caratteristica fondamentale di questo organo è la sua imparzialità. Se le norme e gli standard, al cui rispetto gli Stati membri si sono impegnati, non sono seguiti, egli chiederà al Governo interessato di cambiare la sua politica, ricordandogli che la stabilità e la prevenzione dei conflitti sono favorite dal rispetto dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze. L'Alto Commissario agisce in regime di confidenzialità, attraverso discussioni riservate, in modo che le parti interessate possano tenere un atteggiamento cooperativo e disponibile. L'Ufficio tiene regolarmente informato il Consiglio Permanente e, se fa raccomandazioni ai governi, le discuterà poi con lo stesso Consiglio. Vi sono delle restrizioni alle attività dell'Alto Commissario: non può occuparsi di casi di singoli individui appartenenti a minoranze; non può occuparsi di questioni riguardanti minoranze nazionali in situazioni che presentino azioni organizzate di terrorismo; non può avere rapporti con persone o organizzazioni che praticano o pubblicamente difendono il terrorismo o la violenza. L'attuale Alto Commissario è l'Ambasciatore Rolf Ekéus (Svezia).



Il Mediatore Europeo

<http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/it/>

La Decisione del Parlamento europeo che istituisce e regola la funzione del Mediatore è del 9 marzo 1994. Previsto dall'art. 195 del Trattato sull'Unione Europea, il Mediatore ha il compito di esaminare le denunce presentate da qualsiasi cittadino dell'Unione e da imprese o associazioni aventi sede sociale in uno Stato membro, relative a casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità europea. Il Mediatore cerca una soluzione rapida, semplice e gratuita, altrimenti deferisce la questione al Parlamento europeo. La denuncia deve soddisfare alcuni requisiti formali ed essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati.

Il Mediatore non esamina casi pendenti presso un tribunale o già passati in giudicato, così come non può trattare casi che riguardino le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Il Mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di indagini in relazione a una denuncia ricevibile. Se ritiene che vi siano, ne informa il cittadino e l'istituzione interessata. A quest'ultima trasmette copia della denuncia, chiedendole di formulare un parere. Tenendo conto delle condizioni stabilite dallo Statuto, il Mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organi comunitari, come pure alle autorità degli Stati membri, di fornirgli, in tempi ragionevoli, informazioni o documenti ai fini dell'indagine e anche chiedere a funzionari europei di testimoniare. Se ritiene che sussista un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca, per quanto possibile e cooperando con l'istituzione interessata, una soluzione amichevole per eliminare il disservizio e soddisfare il cittadino. Se una soluzione amichevole non è possibile, egli chiude il caso con una decisione motivata che può comprendere un'osservazione critica o elabora una relazione contenente progetti di raccomandazione. Il Mediatore può operare congiuntamente a difensori civici e a organi corrispondenti degli Stati membri, allo scopo di rendere più efficaci le proprie indagini e quelle svolte da difensori civici nazionali, nonché di migliorare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini europei.

Il Mediatore può anche agire di propria iniziativa, con i medesimi poteri e le stesse procedure di cui si avvale nell'ambito delle indagini avviate in base a una denuncia. Infine, il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulla sua attività, comprendente i risultati delle indagini svolte. I paesi da cui proviene il numero maggiore di denunce sono la Germania, la Francia, la Spagna e l'Italia. Buona

parte delle denunce riguarda casi di cattiva amministrazione riferibili alla Commissione europea. Nel periodo gennaio 2001- gennaio 2002, il Mediatore ha ricevuto 4.075 denunce. Delle denunce esaminate nel suddetto periodo, il 30% rientravano nel mandato del Mediatore. Attualmente, al suo secondo mandato iniziato nel 1999, è Mediatore europeo il Sig. Jacob Söderman.

Commissione del Parlamento europeo per le petizioni

http://www.europarl.eu.int/committees/peti_home.htm

Secondo l'art. 194 del Trattato che istituisce l'Unione Europea "Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente". La Commissione è composta da un Presidente, 3 Vice-presidenti, 23 membri e 15 membri supplenti. Il Rapporto della Commissione per il periodo marzo 2000 - marzo 2001 è il documento più aggiornato sull'attività della Commissione. Dal 1985, data in cui fu instaurata la procedura delle petizioni (prima, quindi, del Trattato di Maastricht), ne sono state ricevute oltre 10.000. Fra i temi principali delle petizioni: protezione sociale, ambiente, salute, libertà di movimento (di persone, beni e capitali), tassazione, riconoscimento di titoli scolastici, principio di non discriminazione. Nel 2000-2001 la Commissione ha ricevuto 886 petizioni, mentre nel primo anno (1985-6) erano state 234, con un picco di 1.352 nel periodo 1994-1995.

Carta dei diritti fondamentali dell'UE

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000. La Carta si compone di sette Capi (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, disposizioni generali).

Agli articoli 43 e 44 la Carta contempla rispettivamente il diritto per qualsiasi cittadino dell'Unione (o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro) di avere accesso al Mediatore dell'Unione e di presentare una petizione al Parlamento europeo.

È un documento di carattere politico, dunque non vincolante dal punto di vista giuridico-formale. La nuova Convenzione europea che nel corso del 2002 dovrà elaborare la Costituzione dell'Unione, dovrà integrare in tale documento anche i diritti riconosciuti nella Carta, dando loro un adeguato riconoscimento giuridico. Riguardo alla Carta e al processo che ha portato alla sua elaborazione si rimanda alle informazioni contenute in: <http://www.consilium.eu.int/df>



La Francia ha due organismi pubblici che attuano espressamente il modello delle istituzioni nazionali per i diritti umani raccomandato dalle Nazioni Unite: il **Mediatore della repubblica** e la **Commissione Nazionale Consultiva dei diritti dell'uomo**. Vista la completezza delle istituzioni francesi, e il richiamo ai principi internazionali nell'attribuzione delle loro funzioni, esse vengono presentate in modo abbastanza analitico.

Mediatore della Repubblica

<http://www.mediateur-de-la-republique.fr>

Il *Médiateur de la République* è stato istituito con la legge 3 gennaio 1973 (ulteriori leggi che ne hanno esteso i poteri sono del 1976, 1989, 1992, 2000). Nel 1973 l'intento del legislatore è stato quello di istituire un organo esterno alla pubblica amministrazione, che agisse al di fuori delle procedure abituali di ricorso e che cercasse di comporre le controversie tra il servizio pubblico e gli utenti.

Secondo la legge del 1973, compito principale del Mediatore è di migliorare le relazioni quotidiane tra l'amministrazione (intesa in senso ampio) e gli amministratori (intesi anch'essi in senso ampio); la nomina avviene con decreto del Consiglio dei Ministri; la possibilità di adire il Mediatore è riservata alle persone fisiche; il Mediatore si può adire attraverso la intermediazione di un parlamentare; nel caso di un reclamo presentato da un utente, spetta al Mediatore ricercare un eventuale malfunzionamento dell'organismo pubblico in questione. In questa legge i compiti e i poteri del Mediatore non vengono definiti in termini rigorosi, nell'intento di creare un'istituzione "pragmatica ed evolutiva".

La legge del 1976 presenta novità importanti: i parlamentari possono adire il Mediatore di propria iniziativa, indipendentemente dall'inoltro di reclami individuali; il Mediatore ora può fare raccomandazioni all'organo amministrativo in questione anche quando un procedimento giudiziario è in corso o è stata emessa una sentenza; nel caso in cui l'organo non si conformi alla sentenza passata in giudicato, e dopo un'intimazione senza esito del Mediatore, quest'ultimo può presentare al Presidente della Repubblica e al Parlamento un rapporto speciale; il Mediatore non considera solo la regolarità del procedimento amministrativo contestato, ma valuta il caso anche sotto il profilo dell'equità; il Mediatore può suggerire modifiche normative ai poteri interessati. La legge del 1989 lo qualifica espressamente "autorità indipendente" che, nei limiti delle sue funzioni, non riceve istruzioni da nessuna autorità. La legge del 1992 estende alle persone giuridiche il diritto di adire il Mediatore. Questa disposizione viene incontro alla richiesta delle associazioni caritative e di volontariato di poter agire per conto di persone in difficoltà. La legge del 2000 relativa ai "diritti dei cittadini nei loro rapporti con l'amministrazione" rinforza l'autorità del Mediatore prevedendo: la possibilità di adire il Mediatore anche da parte dei suoi omologhi stranieri e del Mediatore europeo, i quali possono trasmettere direttamente al Mediatore francese i reclami che a loro avviso meritano il suo intervento; il riconoscimento di uno status legislativo (e non più solamente regolamentare) ai delegati del

Mediatore ubicati nel territorio francese; l'ampliamento del potere di proposta legislativa da parte del Mediatore, senza passare per il 'filtro' parlamentare.

Attraverso l'estensione delle sue funzioni, il Mediatore si è progressivamente radicato nel quadro istituzionale francese. Il numero di casi affrontati è cresciuto costantemente negli anni e la percentuale di successo dei suoi interventi si aggira intorno all'85%. Da organo con la funzione di proteggere i diritti degli utenti nei confronti dell'amministrazione, il Mediatore è diventato sempre di più un difensore dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione ai diritti degli stranieri per questioni legate all'ingresso e al soggiorno in territorio francese e al tema dei diritti sociali. Il Mediatore è membro di diritto della Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo (CNCDH). Il mandato del Mediatore è di 6 anni, non rinnovabile; il suo incarico non è revocabile tranne in caso di giudizio in tal senso espresso all'unanimità, da un collegio di varie autorità istituzionali. Il Mediatore beneficia di un'immunità giudiziaria pari a quella dei parlamentari. L'ufficio dispone a livello territoriale di delegati che possono risolvere rapidamente un gran numero di situazioni; si possono direttamente contattare sia presso la prefettura sia presso le strutture di prossimità. Se il delegato non può risolvere il problema, aiuta il cittadino a preparare un dossier sul suo caso e può metterlo in relazione con un parlamentare. Il Mediatore non si occupa delle cause che vedono parti l'amministrazione e i suoi dipendenti, così come delle cause tra privati.

Le condizioni di ricevibilità del reclamo sono:

- il reclamo di una persona fisica (cittadino francese o straniero) o giuridica deve giungere al Mediatore attraverso l'intermediazione di un parlamentare;
- colui che reclama deve aver compiuto precedentemente dei passi presso l'amministrazione interessata.

Il reclamo deve riguardare un interesse personale del ricorrente: in altri termini, non dev'essere una critica generica; il reclamo inoltre dev'essere individuale, cioè riguardare l'interesse di una o più persone e non l'interesse generale della collettività. Dopo aver ritenuto ammissibile la domanda, il Mediatore la esamina nel merito. Se il reclamo appare giustificato, inizia un dialogo con l'amministrazione che potrà portare a indirizzare una raccomandazione all'organo in questione. Dal punto di vista procedurale, i reclami considerati ricevibili vengono istruiti presso diversi settori (sociale, fiscale-finanziario, giudiziario, urbanistico, dipendenti pubblici/pensioni, amministrativo generale).

Il Mediatore esercita una 'magistratura di persuasione', non può né decidere né imporre. Nel corso delle sue indagini l'amministrazione non può opporgli il segreto d'ufficio, salvo in casi ben precisi e limitati. In casi eccezionali gli è riconosciuto un potere coercitivo (art. 10 legge istitutiva del 1973). Ma la sua modalità d'azione principale restano la concertazione e il dialogo, che spiegano la notevole percentuale di successo delle mediazioni tentate. Il servizio svolto dal Mediatore è gratuito.



Commissione nazionale consultiva per i diritti dell'uomo (CNCDH)

<http://www.commission-droits-homme.fr>

La Commissione è stata costituita con decreto del Primo Ministro nel 1984 (ulteriori decreti modificativi del primo sono del 1993, 1996 e 1999). Tale Commissione ha un precedente storico nella "Commissione consultiva per la codificazione del diritto internazionale e la definizione dei diritti e dei doveri degli Stati e dei diritti dell'uomo", creata nel 1947 sotto la presidenza di René Cassin. La competenza della Commissione si estende a tutto l'ambito dei diritti dell'uomo: libertà individuali, civili e politiche; diritti economici, sociali e culturali; nuovi campi aperti dai progressi sociali, scientifici e tecnici; come pure l'azione e il diritto umanitari. Mentre inizialmente la Commissione si occupava dell'azione della Francia in favore dei diritti umani all'estero, ora la sua competenza comprende anche le questioni interne. La Commissione contribuisce alla preparazione dei rapporti che la Francia presenta ai competenti organismi internazionali, esprime le sue osservazioni nelle negoziazioni multilaterali che attengono ai diritti umani, attira l'attenzione della diplomazia francese sulle gravi violazioni dei diritti umani nel mondo, coopera con le altre istituzioni nazionali similari e partecipa alle riunioni internazionali in materia. L'azione della Commissione si esplica sia in fase di elaborazione dei progetti di legge, dei regolamenti, nonché delle politiche e dei programmi del governo; sia per verificare il grado di rispetto dei diritti umani nelle pratiche amministrative o nelle azioni di prevenzione. La Commissione svolge una funzione consultiva nei confronti del Primo ministro e dei ministri interessati, in materia di diritti umani e azione umanitaria. Inoltre essa può agire di propria iniziativa richiamando l'attenzione dei poteri pubblici su misure che potrebbero favorire la promozione e la protezione dei diritti umani, in modo particolare riguardo la ratifica degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani e l'adattamento del diritto interno. Essa sottopone al Governo un rapporto annuale relativo alla lotta contro il razzismo e la xenofobia; può rendere pubbliche le sue proposte. È una Commissione indipendente, riconosciuta tale con il decreto del 1993, che aveva anche lo scopo di adeguarne lo statuto ai principi sul ruolo delle istituzioni nazionali raccomandati dalle Nazioni Unite.

La composizione della Commissione si informa al principio del pluralismo e ha un duplice obiettivo: garantire una comunicazione reciproca tra lo Stato e la società civile; garantire il pluralismo delle posizioni e delle opinioni in tale campo.

Ne fanno parte, con voto deliberativo:

-29 membri delle organizzazioni non governative nominati a titolo individuale; 5 rappresentanti delle principali confederazioni sindacali; 36 personalità scelte in base alla loro competenza nel settore (tra cui membri del Consiglio di Stato e magistrati); 5

esperti francesi (nominati a titolo personale) presenti nelle istituzioni internazionali riguardanti i diritti umani; un deputato e un senatore; il Mediatore della Repubblica.

Con voto consultivo ne fanno parte inoltre rappresentanti del Primo ministro e dei ministri interessati. L'Ufficio di Presidenza si compone di quattro membri (presidente, due vice-presidenti, segretario generale) e l'Ufficio allargato comprende 13 membri provenienti dalle sotto-commissioni. Le proposte e le decisioni della Commissione sono adottate, con voto a maggioranza, dall'assemblea plenaria. La Commissione si articola in alcune sotto-commissioni: diritti del bambino e della bambina; calendario internazionale e scadenze diplomatiche - questioni internazionali; questioni nazionali - protezione e ricorsi; questioni etiche - diritti dell'uomo e sviluppi politici e sociali; educazione e formazione ai diritti dell'uomo, decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti dell'uomo; diritto e azione umanitari; razzismo e xenofobia. Le sotto-commissioni, come peraltro l'assemblea plenaria, possono ascoltare e consultare chiunque abbia una competenza specifica nel campo dei diritti dell'uomo. Esse possono chiedere dei rapporti ai settori dell'amministrazione interessati e procedere a effettuare visite e indagini.

Francia: Difensore dei minori

Con la legge 2000-196 del 6 marzo 2000 è istituito il *Défenseur des enfants*. È un'autorità indipendente, nominata dal Consiglio dei ministri con un mandato di 6 anni non rinnovabile e ha il compito di promuovere e tutelare i diritti dei minori previsti dalle leggi o dagli strumenti internazionali.

Può ricevere ricorsi provenienti da minori, da loro rappresentanti legali o da associazioni di tutela dei diritti dei minori che ritengono che un ente pubblico o un privato abbiano leso i diritti del minore. Se il caso esaminato è ritenuto particolarmente serio, il Difensore può investire della questione il Mediatore della Repubblica secondo le condizioni previste da una convenzione che regola i rapporti tra i due uffici. Quando il reclamo è ritenuto giustificato, il Difensore può formulare delle raccomandazioni all'autorità o soggetto interessati, come pure se ritiene che i diritti dei minori siano lesi dal funzionamento di un ente di diritto pubblico o privato; se non viene dato seguito alle sue raccomandazioni, può renderle pubbliche. Il Difensore può formulare proposte modificative di leggi o regolamenti che garantiscano un maggiore rispetto dei diritti dei minori. In casi particolari può comunicare i fatti di sua conoscenza all'autorità giudiziaria. Il Difensore si occupa della promozione dei diritti dei minori, di diffondere informazioni relative ai diritti dei minori e presenta annualmente un rapporto al Presidente della Repubblica e al Parlamento.



<http://www.ombudsman.nl/>

La legge istitutiva dell'Ombudsman (difensore civico) olandese è del 1981 (emendata da una legge del 1999) ed è il risultato di vent'anni di dibattiti nell'ambito accademico e in quello politico. Dal 25 marzo 1999, l'ufficio dell'Ombudsman è previsto dalla Costituzione, all'art. 78a. L'Ombudsman è uno degli Alti Consigli di Stato, come le due Camere del Parlamento, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. L'Ombudsman è nominato dalla Camera Bassa del Parlamento e non dalla Corona, dato inusuale nel diritto costituzionale olandese. La nomina avviene su raccomandazione di un comitato composto dal Vicepresidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte Suprema e dal Presidente della Corte dei Conti. Il mandato dura 6 anni ed è rinnovabile. Lo staff dell'ufficio si compone di circa 115 persone, di cui il 60% donne; l'ufficio si articola in 4 dipartimenti di indagine.

L'Ombudsman può procedere o a seguito di una petizione sottopostagli o di propria iniziativa. Qualsiasi persona può presentare una petizione, purché non sia passato più di un anno dall'evento. Prima di sottoporla, la persona deve avere compiuto i passi appropriati presso l'amministrazione interessata e averle dato l'opportunità di fornire una spiegazione riguardo al fatto contestato. Il servizio è gratuito. L'Ombudsman agisce invece di propria iniziativa quando vuole affrontare problemi di tipo strutturale, riguardanti la prassi dell'amministrazione.

Annualmente l'Ombudsman presenta un rapporto ai due rami del Parlamento e ai Ministri; il rapporto contiene una rassegna dei risultati delle indagini e dati statistici. Non tutte le azioni e decisioni delle autorità amministrative possono essere oggetto di indagine da parte dell'Ombudsman. In particolare non sottostanno all'esame dell'Ombudsman la politica generale governativa e i regolamenti con carattere vincolante. Ciò non toglie che l'Ombudsman possa formulare delle raccomandazioni in merito. Ancora, l'Ombudsman non può agire quando è possibile un ricorso in appello nell'ambito della giustizia amministrativa. In generale, l'Ombudsman non può operare quando vi sono dei procedimenti pendenti o quando un tribunale amministrativo si è già pronunciato sul caso in questione. Infine, l'Ombudsman non può intervenire su violazioni di diritti per le quali è competente l'autorità giudiziaria. Ciò considerato, poco più del 10% dei reclami (anno 2000) non sono esaminabili dall'Ombudsman. Per essere ammissibile un reclamo deve soddisfare certi requisiti nella descrizione e nella prova dell'evento contestato all'amministrazione; non deve essere manifestamente infondato; deve basarsi su un interesse del ricorrente che non sia manifestamente irrilevante; non deve essere stato trattato da un comitato del Parlamento o da un altro organo indipendente che si occupa di reclami; se c'era possibilità di ricorso giudiziale o di

appello e il ricorrente non ne ha usufruito. Nell'anno 2000 il 24% dei reclami è stato considerato inammissibile per una o più delle ragioni viste sopra. Considerando anche i reclami che vengono ritirati dopo la loro presentazione, circa il 38% dei reclami viene esaminato dall'ufficio. Sulla base delle proprie indagini, l'Ombudsman giunge a una decisione riguardo alla condotta dell'amministrazione: nel 60.5% dei casi (anno 2000) essa risulta inappropriata. L'amministrazione può opporre all'Ombudsman il segreto d'ufficio (sez. 19, legge istitutiva). Nel caso in cui le persone convocate per testimoniare non si presentino, l'Ombudsman può ricorrere all'intervento della polizia ai fini di ascoltarle (sez. 21, *idem*). L'Ombudsman può anche disporre ispezioni senza il consenso dell'amministrazione, tranne nel caso in cui un Ministro glielo impedisca per ragioni di sicurezza nazionale (sez. 24).

In alcuni casi, durante le indagini, l'amministrazione interessata compie dei passi per rimediare alla situazione in questione. Tale atteggiamento dell'amministrazione è segnalato nel rapporto finale che l'Ombudsman redige riguardo al caso. Se così non avviene, una raccomandazione viene espressa nel rapporto finale affinché l'amministrazione compia i passi nella direzione auspicata. In genere le raccomandazioni vengono eseguite in un tempo ragionevole. Oltre agli effetti prodotti riguardo al singolo caso, l'azione dell'Ombudsman esplica anche effetti strutturali: in tali casi la prassi amministrativa e le norme esistenti possono essere modificate.

L'efficacia preventiva dell'azione dell'Ombudsman si manifesta anche quando l'amministrazione cerca di attuare procedure interne per trattare i problemi sollevati dagli utenti, facendo venir meno le ragioni di ricorso all'Ombudsman. Fra le carenze della pubblica amministrazione maggiormente riscontrate: la lentezza nei procedimenti; la carenza di informazioni agli individui riguardo ai propri diritti; il mancato rispetto della legge; il mancato rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità; il difetto di accuratezza amministrativa; problemi nel rapporto con gli individui. Le prime due voci sono quelle dominanti.

L'efficacia dell'Ombudsman si basa in buona misura sulla visibilità della propria azione: il rapporto annuale è presentato in una conferenza stampa, estratti dei rapporti sono pubblicati nei giornali, una rubrica settimanale dedicata a un caso specifico è ospitata in un importante quotidiano nazionale; altrettanta attenzione è dedicata alla sua azione da radio e televisione. Nell'anno 2000 l'Ombudsman ha ricevuto poco più di 8000 reclami, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. L'aumento dei reclami è riconducibile soprattutto all'attività del Servizio di immigrazione e naturalizzazione, delle Agenzie per la sicurezza sociale, della polizia e degli enti locali che hanno deciso di avvalersi dell'azione dell'Ombudsman nazionale.



<http://www.jo.se/>

La Svezia è stato il primo paese a istituire la figura dell'Ombudsman, nel 1810, con lo scopo di salvaguardare i diritti dei cittadini attraverso un'istituzione che fosse indipendente dal potere esecutivo. Oltre a svolgere alcune funzioni identiche a quelle odierne, l'Ombudsman esercitava anche poteri di natura giudiziaria. Per molto tempo, comunque, i reclami dei cittadini ebbero poco peso all'interno delle attività dell'Ombudsman (nel primo secolo di vita di questa istituzione essi ammontarono a circa 8000, mentre oggi essi si aggirano intorno a 5000 l'anno). Il ruolo dell'Ombudsman nel tempo ha visto una perdita d'importanza del suo carattere sanzionatorio, per assumere maggiormente funzioni consultive: il suo compito principale oggi è di prevenire errori e carenze della pubblica amministrazione e di assicurare la corretta applicazione della legge. L'atto normativo che disciplina la figura dell'Ombudsman, riprendendo anche normative precedenti, è la Legge recante "Istruzioni per l'Ombudsman parlamentare" del 1986 (in parte emendata da leggi successive). L'Ombudsman è un'istituzione indipendente dagli altri poteri dello Stato, Parlamento compreso. L'Ufficio, con sede a Stoccolma, è composto da 4 Ombudsmen, di cui uno è il presidente. Ogni Ombudsman si occupa di un'area riguardante certi rami dell'amministrazione. L'Ufficio si avvale complessivamente di circa 55 persone. L'attività dell'Ombudsman riguarda principalmente l'esame dei reclami a esso inoltrati. L'Ombudsman decide quali reclami meritano un'indagine e quali no. Ogni individuo (quindi non solo cittadini svedesi) può presentare un reclamo all'Ombudsman, anche se si trova in stato di detenzione.

Il reclamo non deve necessariamente essere presentato dall'individuo interessato, non deve riguardare episodi risalenti a oltre due anni prima (ma si possono fare eccezioni se vi sono motivi straordinari), non deve essere anonimo (ma una comunicazione anonima può suggerire l'assunzione di un'iniziativa d'ufficio), può essere scritto in qualsiasi lingua. L'Ombudsman non prende in considerazione reclami contro sentenze giudiziarie. Dei quasi 5000 reclami ricevuti ogni anno, il 40-45% non produce alcun esito (per es. perché l'istituzione verso cui è indirizzato il reclamo non è soggetta alla supervisione dell'Ombudsman; o viene richiesta la revisione di una sentenza; o è trascorso il termine dei due anni). L'Ombudsman può anche trasmettere il reclamo a un'altra autorità che non abbia già esaminato il caso, se ritiene che essa sia competente a farlo.

La rimanente percentuale di reclami (60% circa) viene esaminata, con due metodi di indagine. Il 25% è trattato con un'indagine 'minore', consistente in telefonate e raccolte di documenti riguardo all'amministrazione coinvolta e che si conclude con la decisione dell'Ombudsman. Il 35% è trattato con un tipo di indagine più approfondi-

ta, che inizia con la trasmissione del reclamo all'autorità interessata, con cui si richiede di fornire informazioni sul caso o di condurre un'indagine presentando in merito considerazioni scritte. Tale resoconto scritto è inviato al ricorrente, per dargli un'opportunità di replica. L'Ombudsman a questo punto può decidere di compiere una propria indagine con una visita all'autorità interessata. La procedura si conclude con la valutazione dell'Ombudsman, copie della quale sono inviate al ricorrente e all'amministrazione interessata. Nella maggioranza dei casi emerge che l'amministrazione non ha commesso errori: le valutazioni critiche dell'Ombudsman riguardano tra il 10 e il 13% dei casi esaminati. Spesso le conclusioni dell'Ombudsman hanno una notevole risonanza presso i mass media, ottenendo così un grande impatto a livello sociale. Tutti coloro che sono soggetti alla supervisione dell'Ufficio, hanno l'obbligo di cooperare con esso nello svolgimento della sua attività. Le iniziative promosse autonomamente dall'Ombudsman per questa via sono 100-200 all'anno e il 75-80% di esse si conclude con una pronuncia critica verso l'amministrazione. Ispezioni possono avvenire a livello dell'amministrazione centrale e locale e sono condotte dall'Ombudsman responsabile di settore. L'ispezione può concludersi con l'esposizione orale ai responsabili dell'amministrazione delle carenze riscontrate e delle misure che dovrebbero essere assunte quali rimedi. L'azione dell'Ombudsman può terminare con un rilievo critico riguardo l'operato dell'amministrazione interessata, rilievo che non ha valore giuridicamente vincolante.

L'Ombudsman può anche muovere un'accusa nei confronti di un pubblico ufficiale che ritiene abbia commesso un atto di rilevanza penale; tali casi sono ora abbastanza rari. Gli Ombudsmen parlamentari insieme con il Ministro di Giustizia sono le sole autorità che possono muovere un'accusa nei confronti di giudici della Suprema Corte e delle Supreme Corti amministrative nell'esercizio del loro ufficio. L'Ombudsman può anche richiedere a carico dei pubblici ufficiali l'adozione di misure disciplinari, quali l'ammonizione, il decurtamento dello stipendio, la sospensione o il licenziamento.

L'Ombudsman può fare presente al governo e al Parlamento la necessità, emersa nel corso della sua attività, di modifiche legislative. Ciò accade piuttosto raramente. Più spesso l'Ombudsman sottopone all'autorità appropriata o a un comitato parlamentare le sue valutazioni su un caso, in cui indica le carenze legislative riscontrate. La supervisione dell'Ombudsman riguarda la pubblica amministrazione a livello centrale e locale. Non sono soggetti alla sua supervisione i membri del Parlamento, i componenti degli organi decisionali di alcune istituzioni (quali per es. la Banca di Svezia), il governo, i ministri, il Ministro della Giustizia e gli amministratori degli enti locali.



<http://www.volksanw.gv.at/>

Come in altri paesi, l'Ufficio del *Volksanwaltschaft* (difensore civico) ha il compito di esaminare i reclami relativi a rapporti fra le persone (senza distinzioni di nazionalità ecc.) che ritengono di aver subito un torto e la pubblica amministrazione. Il tipo di attività di controllo dell'Ufficio è complementare ad altri meccanismi d'azione quali il controllo politico esercitato dal Parlamento, il controllo giudiziario e quello finanziario esercitato dalla Corte dei conti. L'Ombudsman non può iniziare la propria azione se nello stesso tempo vengono pendenti altri rimedi previsti dalla legge, tranne nel caso in cui tali rimedi procedano con lentezza o riguardino carenze procedurali che non possono essere risolte con rimedi giudiziari. Il servizio dell'Ombudsman è gratuito e la procedura di inoltramento del reclamo è informale, essendo importanti l'identità della persona che presenta il reclamo e la causa in base alla quale lo inoltra. Nella sua attività l'Ombudsman, oltre a ricevere le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, può ricorrere all'audizione di testimoni e alla nomina di esperti. Con le sue raccomandazioni agli organi legislativi (a livello federale e a livello regionale) l'Ombudsman contribuisce allo sviluppo del sistema normativo. L'Ombudsman non si occupa solo di verificare se l'autorità amministrativa ha operato conformemente alla legge, ma anche di come detta autorità si rapporta con i suoi utenti. L'Ombudsman, al termine della sua indagine, può esprimere disapprovazione per il comportamento tenuto dall'amministrazione e decidere di inviare una raccomandazione, stabilendo un limite di tempo di otto settimane entro il quale essa o si adegua al contenuto della raccomandazione o chiarisce i motivi del mancato adeguamento.

La sua competenza riguarda tutte le autorità federali e, con previsioni contenute in leggi costituzionali dei Länder, le attività di sette dei nove Länder a livello regionale e locale. Due Länder, il Vorarlberg e il Tirolo, hanno istituito Ombudsmen propri. Caratteristica qualificante del sistema di difesa civica nazionale austriaca è la previsione della figura del difensore civico nazionale nella Costituzione federale austriaca, capitolo 7, art. 148 (lett. a-j). Le necessarie previsioni più dettagliate relative alla figura dell'Ombudsman sono rinviate alla legge federale. La legge federale istitutiva dell'ufficio dell'Ombudsman è del 1982. L'Ombudsman può agire in base a un reclamo oppure può agire di propria iniziativa, se ritenga vi possano essere casi che richiedano il suo intervento. L'Ufficio può anche cooperare, su richiesta, nel trattare petizioni e iniziative di cittadini presentate al Parlamento nazionale. L'Ombudsman austriaco è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Tutte le autorità, sia a livello federale sia a livello locale, devono cooperare

con l'Ombudsman nella sua attività, permettere la sua indagine e fornire le informazioni richieste; non può essergli opposto il segreto degli atti e l'Ombudsman è tenuto a un trattamento riservato di tali informazioni. L'Ombudsman può indirizzare raccomandazioni alle autorità federali sulle misure da prendere in casi particolari; può inoltre indirizzare raccomandazioni alle autorità competenti nelle materie che rientrano nelle loro competenze autonome o esclusive. L'Ufficio presenta annualmente al Parlamento federale un rapporto sulla propria attività e, nei casi previsti, anche ai parlamenti regionali. Su richiesta dell'Ombudsman, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità di provvedimenti di un'autorità federale. Se sorgono differenze di opinione riguardo all'interpretazione di disposizioni legislative tra l'Ombudsman e il Governo federale e/o un ministro federale, la Corte Costituzionale, su richiesta di uno degli organi suddetti, emetterà una decisione con un procedimento riservato. Il mandato dell'Ombudsman, che ha sede a Vienna, è di 6 anni, rinnovabile per una volta. L'Ufficio è composto da 3 membri eletti dal Parlamento federale, su indicazione dei 3 partiti più rappresentativi. La presidenza dell'Ufficio ruota annualmente tra i tre membri. Le decisioni sono prese a maggioranza e l'astensione non è ammessa. In occasione della presentazione del rapporto annuale al Parlamento federale, i membri di minoranza dell'Ufficio possono presentare un proprio rapporto.

Istituto Europeo dell'Ombudsman (Europäischen Ombudsmann-Institut, EOI)

L'Istituto è stato creato nel 1988 e ha sede a Innsbruck, Austria. I membri sono sia istituzioni sia persone fisiche e vi possono essere associati professori universitari. Suo attuale presidente è il Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano, dott. Werner Palla. L'EOI intrattiene rapporti con molti degli uffici degli ombudsmen dell'Europa occidentale e orientale, nonché con istituzioni simili in altre regioni del mondo. I suoi obiettivi sono:

1. La trattazione scientifica di questioni inerenti i diritti umani, la difesa del cittadino, la figura dell'ombudsman a livello nazionale, europeo ed internazionale;
2. l'effettuazione di ricerche in questo settore;
3. la divulgazione e la promozione del concetto di ombudsman;
4. la collaborazione con istituzioni nazionali ed estere aventi obiettivi uguali o simili;
5. il sostegno scientifico ad istituzioni nazionali ed estere dell'ombudsman;
6. la promozione di scambi di esperienze a livello nazionale, europeo ed internazionale.

L'attività principale dell'Istituto è la realizzazione di eventi di carattere scientifico e la pubblicazione di testi e bollettini, per favorire la discussione sul miglioramento della tutela dei diritti umani e sulla garanzia della loro piena attuazione.



<http://www.ombudsman.org.uk/>

Nel Regno Unito esistono molte figure di Ombudsman. L'Ombudsman parlamentare (noto ufficialmente come Commissario parlamentare per l'Amministrazione) si occupa dei reclami del pubblico riguardo a casi di cattiva amministrazione relativi all'azione di dipartimenti governativi o altri enti pubblici e di reclami riguardanti difficoltà nell'ottenere l'accesso a informazioni ufficiali. Figure analoghe esistono per la Scozia e per il Galles in relazione alle competenze a loro devolute, nonché per l'Irlanda del Nord e per Gibilterra.

I tre Ombudsmen per il governo locale, ognuno dei quali ha il mandato per una determinata zona dell'Inghilterra, si occupano dei reclami relativi all'amministrazione a livello locale e dal 1989 possono formulare proposte per il miglioramento della prassi amministrativa a livello locale. L'Ombudsman per il servizio sanitario si occupa dei reclami relativi al Servizio sanitario nazionale. Vi sono poi Ombudsmen che si occupano di specifici settori (bancario, finanziario ecc.). Presteremo la nostra attenzione in particolare al ruolo e all'azione dell'Ombudsman parlamentare. I suoi poteri e le sue responsabilità sono previsti dal *Parliament Commissioner Act* del 1967, estesi poi nel 1994 per includere i reclami relativi all'accesso agli atti. L'Ombudsman è un organo indipendente dal governo ed è retto da un funzionario della Camera dei Comuni, nominato dalla Regina.

I reclami presentatigli sono confidenziali e le sue indagini sono riservate. Il suo servizio è gratuito. L'Ufficio può solamente considerare reclami riguardanti dipartimenti del governo centrale e altri enti pubblici. Non può occuparsi della polizia, dei magistrati e delle autorità locali. I reclami devono essere presentati all'Ombudsman attraverso la mediazione di un membro del Parlamento; invece per ciò che concerne l'Ombudsman del Galles e quello per il servizio sanitario, possono essere presentati direttamente dal cittadino. Prima di presentare un reclamo all'Ombudsman, il ricorrente deve presentare il reclamo all'amministrazione interessata, utilizzando le sue procedure interne di analisi dei reclami. Se il reclamo è ammissibile, l'Ombudsman lo invia all'amministrazione interessata, con una richiesta di chiarimenti.

L'Ombudsman può accedere a documenti dell'amministrazione e ascoltarne i funzionari. Al termine dell'indagine invia un rapporto dettagliato al membro del Parlamento adito come tramite e quest'ultimo lo

fa pervenire al ricorrente. Il ricorrente, se in disaccordo con la decisione finale dell'Ombudsman, può esprimere formalmente le sue osservazioni all'ufficio dell'Ombudsman, che le prenderà in considerazione solo se contengono degli elementi di novità rispetto a ciò che il ricorrente aveva presentato in precedenza. Altrimenti, il ricorrente può ricorrere all'Alta Corte se riesce a dimostrare che la decisione dell'Ombudsman è illegittima o dovrebbe essere annullata per altri motivi. Come esito della propria attività l'Ombudsman può indirizzare delle raccomandazioni alle amministrazioni interessate, relativamente ai rimedi da adottare riguardo al caso trattato. Egli non dispone di poteri vincolanti, ma in genere le sue raccomandazioni vengono accolte. Nel suo rapporto può proporre anche modifiche delle procedure e degli standard adottati dall'amministrazione, affinché certi problemi non si manifestino in futuro.

Fra i casi di cattiva amministrazione di cui si occupa figurano: ritardi evitabili, procedure errate, mancata comunicazione dei diritti di appello di cui gode chi fa un ricorso, pareri inadeguati o fuorvianti, rifiuto di rispondere a domande ragionevoli, mancanza di rispetto, mancata messa a disposizione di un rimedio dovuto. L'Ombudsman non può invece occuparsi di: reclami che riguardano la politica del governo o il contenuto della legislazione; indagini penali; decisioni dei giudici; materie relative alla sicurezza nazionale; decisioni riguardo all'opportunità di dare avvio a procedimenti giudiziari o su come essi sono condotti; transazioni contrattuali e commerciali; reclami riguardo materie inerenti al personale amministrativo del settore pubblico; reclami presentati dopo oltre un anno dall'evento. Inoltre non può in genere intervenire se la persona può ottenere un rimedio attraverso un tribunale speciale o l'autorità giudiziaria ordinaria e non può indagare su decisioni emesse da corti e tribunali.

Nel rapporto relativo al periodo 2000/01, si evidenzia che sono stati 659 (37% del totale) i casi conclusi con una risposta che accoglie le posizioni del ricorrente. Di questi, il 17,5% è risolto con un'indagine interna compiuta dall'amministrazione interessata; il 5,5% con un'indagine dell'Ombudsman che si è conclusa senza un rapporto a norma di statuto e il 14% con un'indagine conclusa con la formulazione di un rapporto a norma di statuto. Sono anche lievemente diminuiti, rispetto all'anno precedente, i casi in attesa di soluzione.



<http://www.defensordelpueblo.es/>

L'articolo 54 della Costituzione spagnola del 1978, istituisce il *Defensor del Pueblo* (difensore civico) definendolo come un 'alto delegato' del Parlamento incaricato di difendere i diritti fondamentali e le libertà pubbliche e di supervisionare l'attività della pubblica amministrazione. La Legge 3/1981 (integrata e modificata dalla Legge 2/1992) definisce gli aspetti generali; la Legge 36/1985 disciplina le relazioni tra il difensore civico e le figure similari esistenti nelle distinte Comunità Autonome.

Scelto dalle due camere del Parlamento, il *Defensor del Pueblo* dura in carica cinque anni godendo di piena autonomia, inviolabilità ed immunità. Per garantire la sua indipendenza e imparzialità la carica di difensore civico è incompatibile con qualunque altra, elettiva o di designazione. I suoi compiti sono quelli di suggerire e raccomandare l'adozione di misure concrete o la revisione dei criteri utilizzati dalla pubblica amministrazione, comprese le proposte di modificare norme che regolano determinate materie, affinché prevalga l'interesse generale con obiettività e senza arbitrarietà. La sua competenza si estende alla totalità degli organi dell'amministrazione generale dello Stato, delle amministrazioni delle comunità autonome e di quelle locali. Inoltre può intervenire anche nei confronti di quei soggetti (imprese, consorzi, ecc.) che agiscano o collaborino con le amministrazioni pubbliche nella fornitura di servizi pubblici.

Il Defensor del Pueblo non può invece intervenire nei casi in cui non vi sia stato alcun intervento della pubblica amministrazione (vertenze di lavoro, famigliari, ecc.); quando sia trascorso più di un anno dal verificarsi (o dalla conoscenza) degli eventi; quando si tratti di petizioni anonime, in mala fede, senza motivazione concreta o che possano arrecare pregiudizio al legittimo diritto di terzi. Per quanto riguarda l'iter procedurale il difensore civico può agire d'ufficio o su istanza di parte.

Può rivolgersi a lui, senza nessuna discriminazione, qualsiasi persona fisica o giuridica che si consideri violata nei suoi diritti fondamentali o lesa in un suo interesse legittimo, da un organismo pubblico. Non sono esclusi da questo diritto i minori, i carcerati, gli incapaci, gli stranieri e chi appartiene alle Forze Armate, ed è garantita la confidenzialità della richiesta. Le richieste devono essere presentate al difensore civico per iscritto e firmate dall'interessato, con l'indicazione delle proprie generalità. Possono essere inviate anche per posta ordinaria, per fax o tramite posta elettronica. L'azione è gratuita e non necessita dell'assistenza di un avvocato; inoltre l'intervento non sospende o

sostituisce eventuali altre vie legali previste dalla legge. Il difensore civico può ammettere o respingere le richieste. In quest'ultimo caso lo farà motivando la sua decisione per iscritto e informerà l'interessato sulle vie più opportune da seguire per la sua azione. Tutti i poteri pubblici hanno l'obbligo di collaborare alle indagini o alle ispezioni del difensore civico. A seguito delle istanze, il difensore civico può proporre la modifica dei criteri utilizzati negli atti e nelle decisioni dell'amministrazione pubblica, proporre modifiche normative o l'adozione di nuove disposizioni, nonché sollecitare le autorità pubbliche competenti ad esercitare i loro poteri d'ispezione e di sanzione. Il difensore civico informerà inoltre l'interessato del risultato delle sue investigazioni, nonché della risposta data dall'amministrazione.

Il *Defensor del Pueblo* deve rendere conto del suo operato al Parlamento, in una relazione dettagliata che presenta annualmente prima ad una Commissione mista e successivamente alle assemblee plenarie di entrambe le camere. In casi gravi e di urgenza potrà presentare una relazione straordinaria. Le relazioni, per disposizione di legge, vengono pubblicate ogni anno.

Dall'ultima relazione presentata al Parlamento spagnolo relativa all'operato dell'anno 2000, risultano presentati al Defensor del Pueblo 26.874 ricorsi, dei quali 16.662 di tipo collettivo e 10.212 di tipo individuale. Più di 18.000 ricorsi, rivolti prevalentemente all'amministrazione generale dello stato (in particolare i ministeri dell'interno, del lavoro e sicurezza sociale, dell'industria) e alle amministrazioni locali, hanno concluso il loro iter burocratico. I ricorsi rimasti inevasi o non ammessi sono stati circa 7.000. Sempre nel corso dell'anno 2000 il Defensor del Pueblo ha promosso d'ufficio 121 ricorsi.

Incontri europei delle istituzioni nazionali per i diritti umani

Le istituzioni nazionali per i diritti umani a livello europeo hanno organizzato vari incontri negli anni passati, allo scopo di intensificare la collaborazione tra loro e per identificare priorità e strategie per la loro azione. Il primo meeting si è tenuto a Strasburgo (7-9 novembre 1994), il secondo a Copenaghen (22 gennaio 1997), il terzo a Strasburgo (16-7 marzo 2000).

Le istituzioni per i diritti umani dell'area euro-mediterranea hanno finora organizzato due conferenze: la prima a Marrakech (27-9 Aprile 1998) e la seconda ad Atene (1-3 novembre 2001). A quest'ultima ha partecipato per l'Italia il Prof. Virginio Rognoni, Presidente della Commissione diritti umani della Presidenza del Consiglio.

Vari documenti in materia sono disponibili al sito internet: <http://www.nhri.net/regional.htm>



Ungheria

<http://www.obh.hu/>

In Ungheria esistono tre Ombudsmen, qualificati come Commissari parlamentari: quello per i diritti civili, quello per i diritti delle minoranze etniche e nazionali e quello per la protezione dei dati e la libertà d'informazione. Il primo ha competenze generali, gli altri due competenze speciali. L'Ombudsman per i diritti civili e quello per i diritti delle minoranze sono previsti dall'art. 32/B della Costituzione ungherese. Per quanto riguarda in particolare l'Ombudsman per i diritti civili, la relativa legge istitutiva è del 1993. L'Ombudsman si occupa di ogni abuso di diritti costituzionali (sez. 1), è eletto dal Parlamento con maggioranza dei due terzi, su proposta del Presidente della Repubblica. Il mandato è di 6 anni ed è rinnovabile solo una volta. È un organo indipendente e può emettere provvedimenti solo sulla base della Costituzione e della legge. Gode di speciali condizioni di immunità. Chiunque può rivolgersi all'Ombudsman riguardo a un comportamento ritenuto scorretto della pubblica amministrazione, purché abbia esaurito le possibilità di ricorso a livello amministrativo e non sia più disponibile alcun rimedio legale. Nel caso in cui l'Ombudsman accerti la violazione di un diritto del ricorrente, può proporre all'amministrazione di porvi rimedio. Se l'amministrazione si rifiuta, l'Ombudsman lo rileverà nel suo rapporto annuale al Parlamento e potrà chiedere che il Parlamento investighi in merito; se il caso è ritenuto particolarmente grave o riguarda una fascia estesa di popolazione, può chiedere al Parlamento di metterlo in agenda anche prima della discussione del rapporto annuale. Il rapporto annuale è pubblicato, dopo l'approvazione del Parlamento, nella Gazzetta Ufficiale.

Per prevenire in futuro casi come quelli riscontrati, l'Ombudsman può anche fare presente al Parlamento la necessità di nuove leggi o l'emendamento di quelle esistenti. L'Ombudsman può sollevare la questione di costituzionalità di una legge o la violazione di diritti costituzionali davanti alla Corte costituzionale. Nell'ambito della sua attività di indagine, l'Ombudsman può agire anche di propria iniziativa, può chiedere dati e informazioni a ogni autorità, consultare documenti e può inoltre chiedere al responsabile dell'amministrazione interessata o a quello dell'organo di supervisione della stessa la conduzione di un'inchiesta interna all'amministrazione, con una relazione finale scritta. L'Ombudsman può avere accesso anche ad aree utilizzate dalle forze armate, dalla polizia e da autorità operanti nel campo della sicurezza nazionale. Il segreto di stato e quello d'ufficio non possono essere opposti all'Ombudsman, che è tuttavia vincolato alla riservatezza. L'Ombudsman può consultare documenti della polizia coperti da segreto, ma solo con il permesso del capo della polizia; se non ottiene il permesso, può rivolgersi al Ministro dell'interno. Un allegato alla legge contiene quei documenti di istituzioni operanti nel campo della sicurezza nazionale che l'Ombudsman non può consultare; tuttavia nel caso in cui la conoscenza di essi sia ritenuta essenziale, può rivolgersi al Ministro competente o al direttore generale del servizio in questione.

Nel rapporto riguardante l'anno 1998 (l'ultimo disponibile) l'Ombudsman sottolinea l'aumento dei ricorsi rispetto all'anno precedente, il notevole numero di casi arretrati e la carenza di strutture e di personale in relazione alle necessità dell'ufficio.



Slovenia

<http://www.varuh-rs.si/>

La previsione della figura dell'Ombudsman è contenuta nell'art. 159 della Costituzione della Repubblica di Slovenia del 1991, con lo scopo di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali in relazione agli enti statali, locali e a quelli investiti di pubblica autorità. In Costituzione è prevista pure la possibilità di creare degli Ombudsmen per settori specifici, possibilità di cui finora il legislatore non si è avvalso. La legge istitutiva dell'Ombudsman è del 1993. L'Ombudsman è eletto dal Parlamento (con maggioranza dei 2/3 dei membri) e nominato dal Presidente della Repubblica; deve agire nel rispetto della Costituzione e degli strumenti internazionali riguardo i diritti umani. Il suo mandato dura 6 anni e può essere rinnovato una sola volta. La sede è a Lubiana.

L'Ombudsman agisce o su reclamo di qualsiasi cittadino o di propria iniziativa. Può richiedere informazioni all'amministrazione in questione, effettuare ispezioni e ascoltare persone riguardo ai fatti. Le autorità amministrative interessate non possono opporre all'Ombudsman il segreto sulle informazioni o sui dati che egli ha richiesto. L'Ombudsman, una volta acquisito il materiale richiesto, è tenuto al rispetto del segreto. Egli può indirizzare raccomandazioni, formulare opinioni e critiche nei confronti degli enti interessati ed essi devono rispondere entro il termine da lui specificato. Se l'amministrazione non si adegua alle raccomandazioni proposte dall'Ombudsman, egli può informare l'organo sovraordinato o il ministro competente o sottoporre al Parlamento un rapporto speciale o pubblicizzare i fatti accaduti (art. 39). L'Ombudsman può proporre e l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari responsabili del caso di cattiva amministrazione. I procedimenti davanti all'Ombudsman sono confidenziali, informali e gratuiti. L'attività dell'ufficio è riassunta in un rapporto generale annuale ed eventualmente in rapporti speciali presentati al Parlamento. Il Presidente del Parlamento, il Primo Ministro e i Ministri sono tenuti a ricevere l'Ombudsman entro 48 dalla sua richiesta. I casi esclusi dalla competenza dell'Ombudsman sono i seguenti: casi di competenza dell'Autorità giudiziaria, a meno che non ci siano ritardi ingiustificati o evidenti abusi di potere; casi che rientrano nella competenza di una commissione di indagine del Parlamento riguardo a pubblici ufficiali; casi per i quali non sono stati esperiti tutti i rimedi legali disponibili, tranne se l'Ufficio giudica che sarebbe inutile per il ricorrente continuare con quel rimedio o che il ricorrente patirebbe un danno irreparabile nel frattempo. Il caso, tranne eccezioni, non deve risalire a oltre un anno dal momento del ricorso presentato all'Ombudsman. Egli può anche affrontare temi generali rilevanti per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e per la tutela legale dei cittadini (art.9). L'Ombudsman può indirizzare al Parlamento proposte di riforma delle leggi esistenti e può fornire suggerimenti all'amministrazione per migliorare il servizio. Nell'anno 2000 l'Ombudsman si è occupato di circa 3000 nuovi casi, con un decremento del 10% rispetto al 1999 (nel 1995 erano circa 2350). Come nel 1999, la maggior parte dei reclami si riferisce alle procedure giudiziarie e di polizia e a questioni amministrative. Nel complesso i casi affrontati dall'Ombudsman nel 2000 sono stati più di 3600: oltre ai casi aperti nel 2000, vanno considerati quelli pendenti dall'anno precedente e quelli su cui si era già pronunciato, ma che sono stati riaperti.



Bosnia-Erzegovina

Attualmente operano in Bosnia Erzegovina varie istituzioni deputate alla tutela dei diritti umani: l'Ombudsman per i diritti umani e la Camera per i diritti umani di Bosnia ed Erzegovina costituiscono la Commissione per i diritti umani prevista dall'Annesso 6 degli Accordi di pace di Dayton del 1995; gli Ombudsmen della Federazione di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica Srpska sono organi previsti dalla legislazione delle rispettive Entità istituzionali.

1) L'Ufficio dell'Ombudsman per i diritti umani di Bosnia ed Erzegovina www.ohro.ba

L'Ombudsman per i diritti umani è l'Ombudsman per lo stato di Bosnia ed Erzegovina e per il distretto di Brčko. L'Ombudsman può non essere un cittadino della Bosnia ed Erzegovina ed è nominato dal Presidente in carica dell'OSCE, dopo consultazioni a livello statale e delle due entità. L'Ombudsman può agire di propria iniziativa o in seguito al ricevimento di ricorsi basati su violazioni contemplate dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali o su discriminazioni contemplate dai trattati richiamati dall'annesso 6 degli accordi di Dayton. L'Ombudsman, una volta accertata la violazione, formula raccomandazioni alle autorità interessate. Dal 3 gennaio 2001 è entrata in vigore la legge sull'Ombudsman per i diritti umani della Bosnia ed Erzegovina, che prevede l'istituzione di un ufficio con tre Ombudsmen che si occupano di casi relativi ad amministrazioni della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, ma anche di casi relativi ad amministrazioni delle entità, in modo particolare quando tali casi sono di particolare rilevanza per l'effettivo godimento dei diritti umani per l'intera Bosnia ed Erzegovina. All'Ombudsman, nel corso delle sue indagini, non può essere opposto da parte delle amministrazioni interessate il segreto dei documenti o dei dati richiesti. Fino al 31 dicembre 2003 ci sarà un Ombudsman di transizione nominato dal Presidente in carica dell'OSCE, dopo consultazioni con la Presidenza di Bosnia ed Erzegovina e con i Presidenti della Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Popoli di Bosnia ed Erzegovina. Egli/ella può non essere un cittadino di Bosnia ed Erzegovina e sarà in carica fino alla nomina degli Ombudsmen previsti dalla legge.

2) La Camera per i diritti umani per la Bosnia e Erzegovina

È un organo giudiziario composto da 14 membri, 8 internazionali (nominati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo consultazioni con la Repubblica, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Repubblica Srpska; fra di essi il Comitato designa il Presidente della Camera) e 6 nazionali (4 nominati dalla Federazione di Bosnia ed Erzegovina e 2 dalla Repubblica Srpska). La Camera si occupa di contro-

versie relative alle stesse materie oggetto dell'attività dell'Ombudsman, ma le sue decisioni sono definitive e vincolanti.

3) Gli Ombudsmen della Federazione di Bosnia ed Erzegovina www.bihfedomb.org

I tre Ombudsmen (di cui almeno uno bosniaco-musulmano e uno croato) sono previsti dalla Costituzione del 1994, Capitolo II.B. Lo scopo della loro azione è di proteggere la dignità umana, le libertà e i diritti di tutti i cittadini come previsto dalla Costituzione e dai trattati internazionali citati negli annessi alla Costituzione. L'azione di tali figure rientra nell'attenzione generale data ai temi della riconciliazione etnica, del rimedio alle conseguenze della pulizia etnica e infine può contribuire all'attuazione dell'annesso 7 degli accordi di Dayton relativo ai rifugiati e alle persone deportate. Gli Ombudsmen si occupano delle attività di ogni istituzione della Federazione, dei Cantoni e degli enti locali. Possono esaminare qualsiasi documento, anche se coperto da segreto; richiedere la cooperazione di qualsiasi persona nello svolgimento delle loro indagini; fare ispezioni in luoghi in cui vi sono persone sottoposte a restrizione della loro libertà. Presentano relazioni annuali e speciali e coprono l'intero territorio, con una sede centrale a Sarajevo e una sede in ognuno dei 10 Cantoni. Nel 1995 hanno ricevuto circa 2000 reclami, che sono diventati quasi 19.500 nel 2000, con un aumento del grado di rispetto delle loro raccomandazioni da parte delle autorità interessate.

4) Gli Ombudsmen della Repubblica Srpska

Istituiti con legge del febbraio 2000 dall'Assemblea Nazionale, ricevono reclami per casi di cattiva amministrazione e violazioni dei diritti umani. Nominati nell'aprile 2000, nel novembre dello stesso anno sono state aperte la sede centrale di Banja Luka e 4 sedi in altre città. Dal novembre 2000 al febbraio 2001 hanno ricevuto quasi mille ricorsi. Nel periodo iniziale gli Ombudsmen hanno cercato di diffondere attraverso i media la conoscenza del nuovo istituto.

Tutte le istituzioni summenzionate operano in collaborazione con l'Ufficio dell'Alto Rappresentante (*Office of the High Representative*, OHR, sito internet: www.ohr.int) previsto dall'annesso 10 degli Accordi di Dayton del 1995. L'OHR ha il compito di interpretare gli aspetti civili dell'accordo di pace, di supervisionarne l'attuazione coordinando le attività delle organizzazioni di società civile e delle agenzie operanti in Bosnia ed Erzegovina. L'Alto Rappresentante è nominato dal *Peace Implementation Council* (PIC), un gruppo di 55 paesi e organizzazioni internazionali che ha promosso e diretto il processo di attuazione della pace. Attualmente la carica è ricoperta dall'Ambasciatore austriaco Wolfgang Petritsch.



<http://www.nhrc.nic.in/>

In India operano la Commissione nazionale per i diritti umani a livello generale e Commissioni per i diritti umani a livello dei diversi stati, istituite con il *Protection of Human Rights Act* del 1993. La Commissione è composta da tre ex-membri della Suprema Corte e dell'Alta Corte e da due esperti nel campo dei diritti umani. Essi sono nominati dal Presidente dell'India, su raccomandazione di un comitato composto da rappresentanti di diversi organi dello stato. Il mandato è di 5 anni, rinnovabile una sola volta. La Commissione ha varie funzioni (cap.III, 12), fra le quali si ricordano:

- investigare, di propria iniziativa o su reclamo, su violazioni di diritti umani o negligenze nella loro prevenzione commesse da funzionari pubblici;
- intervenire in ogni procedimento che tratta di violazione di diritti umani pendente presso una corte, con il consenso della corte;
- fare visite in prigioni o altre istituzioni in cui vi siano restrizioni della libertà personale;
- valutare le forme di tutela dei diritti umani previste dalla Costituzione o altre leggi e raccomandare dei provvedimenti per la loro attuazione;
- esaminare i fattori che impediscono il godimento dei diritti umani e raccomandare in merito misure appropriate;
- studiare gli strumenti internazionali e promuovere la loro attuazione a livello interno;
- diffondere la cultura dei diritti umani con tutti i mezzi disponibili e incoraggiare l'opera delle organizzazioni nongovernative impegnate nel campo dei diritti umani.

Riguardo alle indagini sui reclami, la Commissione ha i poteri di un corteo civile in relazione a: la citazione e l'obbligo di comparizione dei testimoni; la richiesta di documenti da ogni corteo o ufficio; l'istituzione di commissioni per l'esame di documenti e l'ascolto di testimoni. Ogni persona in possesso di informazioni rilevanti secondo la Commissione può essere obbligata a fornirle a norma del Codice penale; inoltre la Commissione può ordinare ispezioni e l'acquisizione di certi documenti presso sedi dell'amministrazione. Nel corso delle indagini la Commissione può richiedere, entro un certo limite di tempo, all'amministrazione interessata un rapporto riguardo ai fatti in questione; se non è soddisfatta, può procedere con l'indagine. Se ravvisa delle responsabilità, essa può assumere varie misure: richiedere all'autorità interessata di perseguire le persone coinvolte nei fatti; rivolgersi alle corti superiori affinché prendano le decisioni necessarie; raccomandare all'autorità interessata di garantire un rimedio alla persona vittima della violazione; inviare una copia del rapporto sull'inchiesta alla persona che ha presentato il reclamo; inviare una copia del rapporto all'autorità interessata,

che dovrà rispondere in merito alle azioni che intende intraprendere per rimediare; pubblicare il rapporto, contenente anche le misure intraprese dall'amministrazione su raccomandazione della Commissione. Se l'indagine riguarda le forze armate, la Commissione può chiedere un rapporto al governo e successivamente rivolgere a esso delle raccomandazioni; il governo risponderà riguardo alle misure intraprese e la Commissione infine pubblicherà il rapporto contenente tutte le informazioni e i dati rilevanti.

La Commissione presenta al Governo un rapporto annuale e rapporti speciali su materie il cui esame è ritenuto urgente. Per garantire processi rapidi quando si tratta di violazioni dei diritti umani, la legge dà al governo la facoltà di istituire corti per i diritti umani all'interno di ogni distretto e di nominare un pubblico ministero straordinario per trattare i casi in quella sede. Riguardo ai limiti all'azione della Commissione, si ricorda che essa non può occuparsi di casi pendenti presso una commissione di indagine statale o comunque operante in base alla legge e non può occuparsi di casi risalenti a più di un anno dal momento del reclamo. L'ultimo rapporto disponibile riguardo all'attività della Commissione riguarda il periodo aprile 1998 - marzo 1999. I reclami sono stati più di 40.000 (più 13.000 casi pendenti), a confronto dei quasi 7.000 del primo rapporto (anno 1994-5). Nel suo ultimo rapporto la Commissione sottolinea l'importanza della collaborazione con le ONG (definite come "alleati naturali"): da esse la Commissione riceve molti reclami di interesse generale ed esse collaborano anche alle indagini intraprese dalla Commissione.

Coordinamenti tra Istituzioni Nazionali per i diritti umani nella regione Asia-Pacifico

La regione dell'Asia-Pacifico, a differenza dell'Europa, dell'Africa e delle Americhe, non ha ancora elaborato una propria convenzione sui diritti umani e non ha quindi degli organi internazionali regionali dedicati alla loro difesa e promozione. Negli anni passati, tuttavia, in vari paesi della regione sono state create delle istituzioni nazionali per i diritti umani, grazie anche all'apporto delle Nazioni Unite, in modo particolare l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani.

L'*Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions* (sito internet: <http://www.apf.hreoc.gov.au/>) raggruppa varie di tali istituzioni della regione e ha lo scopo di favorire il dialogo e la cooperazione tra di loro. Attualmente ne fanno parte organismi operanti in Australia, India, Indonesia, Nuova Zelanda, Filippine, Sri Lanka, Isole Fiji.

Il Forum organizza varie riunioni cui possono partecipare, con lo status di osservatori, governi (della regione e no), agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni nongovernative. Finora si sono svolte 6 riunioni, l'ultima a Colombo, Sri Lanka nel settembre del 2001. La sede del Forum è presso la Commissione per i diritti umani australiana.



<http://www.defensoria.org.co/>

In Colombia l'istituzione dell'ufficio della *Defensoría del Pueblo* (difesa civica) è frutto di una lunga evoluzione storica e costituzionale. Fin dal XIX secolo, nella tortuosa traiettoria verso l'indipendenza nazionale e la costruzione delle strutture democratiche del Paese, è presente nel dibattito politico una costante tensione per la definizione di una 'quarto potere'. Questo potere avrebbe dovuto assumere un ruolo morale ed etico, facendosi carico 'dell'infanzia e del cuore degli uomini'. Nel corso del XX secolo la tutela dei diritti della cittadinanza e il controllo dell'attività amministrativa, a livello nazionale e locale, spetteranno rispettivamente all'ufficio del Pubblico Ministero (l'organo statale incaricato della repressione dei reati) e ai *Personeros Municipales*. L'idea di configurare una entità esclusiva deputata a questi compiti, dopo i falliti tentativi degli anni '70 e '80, prenderà corpo durante i lavori dell'Assemblea Costituente del 1991 in un contesto sociale e politico alterato da un grave conflitto interno, tutt'oggi in corso.

Gli articoli 281, 282 e 283 dell'attuale Costituzione colombiana istituiscono la *Defensoría del Pueblo*, creando le basi per un intervento legislativo orientato ad una politica integrale di difesa e promozione dei diritti umani, sociali, politici ed economici. La successiva Legge 24 del 1992 ne definisce dettagliatamente la struttura, il funzionamento e le competenze, inquadrando da un punto di vista giuridico la *Defensoría* all'interno del *Ministerio Público* e sotto la suprema direzione della Procura Generale dello Stato. La *Defensoría del Pueblo* è dotata di una struttura organica che, dal livello centrale (direzioni nazionali e uffici delegati) si articola nel Paese attraverso propri uffici regionali. A livello locale, invece, essa garantisce il proprio intervento dando gli orientamenti e gli appoggi logistici necessari ai *Personeros Municipales*, figure di intermediazione tra l'amministrazione locale e la cittadinanza che hanno il compito di ricevere e istruire denunce in tema di violazione dei diritti umani. Il *Defensor del Pueblo* è scelto dalla Camera dei Deputati, all'interno di una rosa di tre nomi proposta dalla Presidenza della Repubblica, e dura in carica quattro anni. Gode di assoluta indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, in un rapporto di fiducia e rispetto con le forze politiche del paese e l'opinione pubblica, ponendosi in questo modo come un soggetto attivo nello sviluppo politico del Paese. La *Defensoría* non ha poteri o funzioni giudiziarie o disciplinari: la sua autorità si manifesta attraverso osservazioni, relazioni e raccomandazioni ed è direttamente correlata alla sua indipendenza, al suo prestigio morale, alle sue prerogative costituzionali. La Legge 24/92 stabilisce che tutte le autorità pubbliche non possono opporre nessuna riserva (salvo alcuni casi eccezionali previsti dalla Costituzione) alle

richieste della *Defensoría* di fornire informazioni nell'esercizio delle proprie funzioni. Chiunque, cittadino colombiano o straniero, può far pervenire al *Defensor del Pueblo*, in forma scritta o verbale, istanze, querele e petizioni, sia di carattere personale sia per motivi di interesse generale. In quest'ultimo caso si parla esplicitamente di 'azione popolare', riconosciuta dalla Costituzione e dalla Legge 472 del 1988, per la protezione dei diritti ed interessi collettivi. Le organizzazioni non governative, popolari e della società civile, ma anche le entità pubbliche, i sindaci, il Procuratore Generale, possono rivolgersi alla *Defensoría* per evitare un danno imminente derivante dall'atto di una pubblica amministrazione, far cessare un pericolo o una minaccia di violazione o per ripristinare delle situazioni. Tra gli altri, sono riconosciuti quali diritti ed interessi collettivi: l'equilibrio ecologico e lo sviluppo sostenibile; la conservazione delle specie animali e vegetali; la protezione delle aree di particolare importanza ecologica; il divieto di produrre od importare armi chimiche, biologiche o nucleari e l'introduzione di residui e scorie nucleari o tossiche. Infine la *Defensoría del Pueblo* e i *Personeros Municipales*, spesso in collaborazione con le Nazioni Unite, realizzano iniziative e progetti che guardano direttamente al conflitto in atto nel paese e al processo di democratizzazione. In questi casi il personale lavora spesso in situazioni di rischio, subendo minacce, persecuzioni e attentati. Quando le condizioni lo consentono, viene esercitato un ruolo di controllo sul comportamento degli attori del conflitto affinché rispettino le norme del diritto internazionale umanitario e viene svolto un lavoro di mediazione affinché le parti si impegnino nel rispetto dei diritti umani e nella costruzione di proposte di pace. Sempre su questo piano la *Defensoría* svolge un importante lavoro pedagogico, sensibilizzando e promuovendo una cultura dei diritti umani tra la popolazione, le Forze Armate, la pubblica amministrazione.

Associazioni e coordinamenti di Ombudsmen nei Caraibi e in America Latina

La Federazione Ibero-americana degli Ombudsmen (FIO) è stata creata nel 1995 e raccoglie 25 paesi, dei quali 3 europei (Spagna, Portogallo e Andorra). Si riunisce annualmente ed è un forum per la cooperazione, il rafforzamento e lo scambio di esperienze tra le rispettive istituzioni per i diritti umani.

Il Consiglio Centroamericano dei Procuratori dei Diritti Umani è stato creato nel 1994 su iniziativa di quattro paesi (Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras). È un coordinamento regionale, che riunisce le istituzioni di difesa civica del Centro-America nell'ambito delle iniziative miranti ad un processo di integrazione dei paesi dell'area. Altre realtà attive da segnalare sono l'Associazione del difensore civico del Caribe e il Consiglio Andino dei difensori civici.

Un indirizzo internet di riferimento è: <http://www.iidh.ed.cr/>



<http://www.cndh.org.mx/>

È a partire dagli anni '70 che in Messico, come conseguenza di una crescente domanda sociale, iniziano a sorgere i primi organi pubblici aventi la finalità di proteggere i diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione. Le molteplici esperienze di difesa civica che si sono concretizzate in molte parti del Paese nel corso dei due decenni successivi, sono state prevalentemente di carattere locale e concentrate su argomenti specifici: difesa del consumatore, delle popolazioni indigene, del diritto allo studio.

È il 1989 l'anno della svolta, quando viene creata, a livello governativo, la *Dirección General de Derechos Humanos*, nel 1990 viene istituita, con decreto presidenziale, la *Comisión Nacional de Derechos Humanos* (CNDH), che si caratterizza per un certo grado di indipendenza dall'esecutivo. Il 28 gennaio 1992 viene modificato l'articolo 102 della Costituzione messicana ed elevata a rango costituzionale la CNDH, configurando così un sistema nazionale di protezione non giurisdizionale dei diritti umani. Infine, con la riforma costituzionale del 13 settembre 1999, questo organismo assume pienamente le caratteristiche dell'Ombudsman, trasformandosi in una istituzione con propria personalità giuridica, autonomia di gestione, patrimoniale e di bilancio. La denominazione viene modificata in *Comisión Nacional de los Derechos Humanos* e vengono definiti i suoi compiti principali: proteggere, monitorare, promuovere, studiare e pubblicizzare i diritti umani così come previsti nel sistema giuridico messicano. La Commissione è composta da un Presidente, da una Segreteria Esecutiva e da un numero massimo di cinque *Visitadores Generales*; si avvale inoltre di *Visitadores* aggiunti e di personale tecnico e amministrativo propri. Il Presidente dura in carica 5 anni, è rieleggibile una sola volta dalla Camera dei Senatori, tra una terna proposta dalla Commissione Permanente del Congresso. Il Presidente e i *Visitadores* godono di immunità nell'esercizio delle loro funzioni.

Una delle principali competenze della CNDH è quella di conoscere ed indagare presunte violazioni dei diritti umani, derivanti da atti od omissioni delle autorità amministrative federali (eccetto quelli del potere giudiziario) o compiute da soggetti privati, ma con la complicità di autorità pubbliche o entità eroganti servizi pubblici. La Commissione agisce sia d'ufficio sia su ricorso individuale. I ricorsi e le denunce possono essere inoltrate da qualunque persona fisica, dalle organizzazioni nongovernative, dai minori e dai cittadini stranieri entro un anno dal verificarsi dei fatti. La forma deve essere quella scritta, ma ne sono ammesse anche altre (orale, telefonica, e-mail) in casi di particolare urgenza.

Una volta ricevuto il ricorso la Commissione verifica la propria competenza a trattare il caso e procede quindi ad indagare i fatti. Nel caso emergano violazioni, la Commissione tenterà in un primo momento una conciliazione tra le parti e una soluzione amichevole del conflitto; se questa strada è preclusa è sua prerogativa formulare raccomandazioni alla pubblica amministrazione, non aventi carattere vincolante, e di trasmettere denunce e ricorsi davanti alle competenti autorità.

La CNDH svolge nel paese anche un ruolo di protezione e promozione dei diritti umani in un ambito più generale. Propone alle diverse autorità, per quanto di competenza, l'adozione di modifiche di leggi, regolamenti e pratiche amministrative, ai fini di una maggiore protezione dei diritti umani; formula programmi e propone iniziative per l'applicazione dei trattati internazionali firmati e ratificati dal Messico in materia di diritti umani e propone al governo federale l'adesione a nuovi accordi internazionali. Alla CNDH spettano anche compiti formativi e comunicativi e di promozione dello studio, dell'insegnamento e della diffusione dei diritti umani sia in ambito nazionale sia in quello internazionale. Particolare attenzione è posta all'elaborazione e realizzazione di programmi per prevenire le violazioni dei diritti umani e monitorare il sistema penitenziario del paese e nei processi di reinserimento sociale dei detenuti. Non sono invece ambiti di competenza della CNDH le questioni elettorali, quelle rientranti nell'ambito del sistema giudiziario, le vertenze e i conflitti sindacali, le cause civili.

Nell'ultima relazione annuale presentata al governo, risulta che nel corso dell'anno 2001 la CNDH ha trattato 8.000 pratiche, delle quali 3.000 su denuncia. Ha emesso 42 raccomandazioni ad autorità ed istituzioni, 7 delle quali sono state respinte. La raccomandazione più significativa è quella relativa a 532 casi di *sparizioni forzate* di persone durante gli anni '70 e '80: per la prima volta una raccomandazione su questo tema è stata diretta alla Presidenza della Repubblica ed è stata prontamente accettata, sollevando un problema che la politica aveva per decenni rimesso. Sempre nel 2001 la Commissione ha lavorato a dei programmi speciali sulle sparizioni, sulle minacce a giornalisti e difensori dei diritti umani, sul sistema penitenziario, sui migranti, sulla cultura e i diritti umani delle popolazioni indigene, sui gruppi sociali vulnerabili (infanzia, malati di aids, donne, anziani). Infine, tra le altre attività svolte dalla Commissione, si segnala la sua crescente interazione con organismi sia pubblici sia nongovernativi al fine di consolidare la cultura del rispetto dei diritti umani in Messico.



<http://www.polity.org.za/govt/pubprot/>

<http://www.sahrc.org.za/>

La previsione della figura del *Public Protector* (difensore civico) è contenuta sia nella Costituzione provvisoria del 1994, sia in quella emendata del maggio 1996, sia in quella ulteriormente emendata nell'ottobre 1996 e in vigore dal febbraio 1997. Ciò che non è previsto dalla Costituzione, è lasciato alla disciplina della legge ordinaria: il *Public Protector Act* del 1994 (che abroga l'*Ombudsman Act* del 1979) e il *Public Protector Amendment Act* del 1998. La Costituzione vigente (sezioni 182-7) prevede, oltre all'Ombudsman, la Commissione per i diritti umani; la Commissione per la promozione e la protezione dei diritti delle comunità culturali, religiose e linguistiche; la Commissione per l'eguaglianza di genere. L'Ombudsman è nominato dal Presidente della Repubblica Sudafricana, su raccomandazione dell'Assemblea Nazionale approvata con il voto di almeno il 60% dei membri. Nella procedura parlamentare è previsto il coinvolgimento della società civile, secondo quanto previsto dalla sez. 59. L'Ombudsman è eletto per un periodo di 7 anni, non rinnovabile. Può essere rimosso, in casi determinati, con il voto di almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea. Chiunque può rivolgersi all'Ombudsman (persone e comunità) e il suo servizio è gratuito. L'Ombudsman indaga, su reclamo o di propria iniziativa, in merito a casi di cattiva amministrazione (sez. 6, legge 1994, modificata nel 1998); può cercare di risolvere una controversia o rimediare a un errore dell'amministrazione attraverso un'opera di mediazione, di conciliazione o indicando al ricorrente le vie appropriate da seguire; può rivolgere raccomandazioni alle amministrazioni interessate e, se ravvisa ipotesi di reato, lo comunica alle autorità competenti. Nel corso di un'indagine l'Ombudsman ha il potere di ascoltare persone informate sui fatti, di effettuare delle ispezioni (su mandato del giudice) e, se viene opposto il segreto, può rivolgersi a una corte affinché decida in merito. Chiunque interferisca con l'azione dell'Ombudsman, per es. rifiutandosi di fornire le informazioni richieste o fornendone deliberatamente di false, sarà considerato colpevole di reato (sez. 11, emendata). L'Ombudsman non può intervenire sulle decisioni delle corti, non indaga quando il ricorrente non ha esaurito i rimedi legali a sua disposizione e quando sono passati più di due anni dal momento in cui il fatto contestato ha avuto luogo. L'Ombudsman deve riferire all'Assemblea Nazionale con un rapporto scritto almeno una volta all'anno e può presentare dei rapporti speciali motivati dall'urgenza o dal pubblico interesse della materia affrontata. I suoi rapporti in genere sono pubblici, tranne in casi straordinari.

La Commissione per i diritti umani, creata nel 1995, il cui funzionamento è disciplinato dal *Human Rights Commission Act* del 1994, ha due tipi di competenze: da un lato essa svolge le stesse attività dell'Ombudsman a livello di indagini e di misure adottate per quanto riguarda i casi di sospetta cattiva amministrazione, potendo anche promuovere procedimenti presso corti o tribunali in proprio nome o per conto di una persona o un gruppo o una classe di persone; dall'altro lato essa svolge le funzioni tipiche delle Commissioni per i diritti umani anche in altri paesi. Tali funzioni tipiche riguardano la sensibilizzazione sul tema dei diritti umani, la formulazione di raccomandazioni a organi dello stato relativamente alla realizzazione dei diritti umani, l'effettuazione di studi e la preparazione di rapporti sul tema dei diritti umani. All'interno della Commissione vi è un Segretariato che, per facilitare il lavoro della Commissione, è diviso in dipartimenti: servizi legali, ricerca e documentazione, unità di tutela e finanza e amministrazione. La Commissione ha anche un proprio Fondo fiduciario, costituito dai versamenti di vari donatori, che va a integrare i fondi di provenienza governativa. L'ultimo rapporto disponibile della Commissione riguarda il periodo gennaio 2000-marzo 2001: in esso la Commissione sottolinea come dalla sua fondazione l'impegno maggiore sia consistito nel fronteggiare la minaccia del razzismo e come due iniziative importanti siano state attuate negli ultimi tempi: l'inchiesta nazionale sul razzismo nei media e la conferenza nazionale sul razzismo. Nel rapporto la Commissione evidenzia l'inadeguatezza delle risorse a essa destinate, che si riflette anche sulla propria indipendenza, requisito indispensabile per l'esercizio delle proprie funzioni.

Coordinamenti tra Istituzioni Nazionali per i diritti umani nella regione africana

In Africa le istituzioni nazionali per i diritti umani si sono notevolmente diffuse negli anni '90, grazie anche ai governi donatori e alle Nazioni Unite. Il loro grado di indipendenza e di efficacia varia da paese a paese. La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (adottata nel 1981, entrata in vigore nel 1986), agli articoli 26 e 45 incoraggia la creazione di tali istituzioni e la cooperazione tra loro e con la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Nel 1988 la Commissione ha concesso lo status di osservatori alle istituzioni nazionali "operanti conformemente alle norme e agli standard internazionalmente riconosciuti".

Dal 1996 le istituzioni nazionali africane hanno organizzato riunioni regionali (Yaounde, febbraio 1996; Durban, luglio 1998; Lomé, marzo 2001) per condividere esperienze, attività svolte e difficoltà incontrate.

Un rapporto di Human Rights Watch dedicato al tema è reperibile all'indirizzo: www.hrw.org/reports/2001/africa/

Attività internazionale delle istituzioni nazionali



Istituto Internazionale dell'Ombudsman (The International Ombudsman Institute, IOI)

L'Istituto, creato nel 1978, è un'associazione internazionale degli uffici dell'ombudsman e ha sede presso l'Università di Alberta, a Edmonton, in Canada. I finanziamenti necessari per la sua attività provengono dalle sottoscrizioni dei membri e, per progetti speciali, da agenzie governative e fondazioni private.

Lo IOI ha sei componenti regionali: Africa, Asia, Australasia e Pacifico, Europa, America Latina e Caraibi e Nord America. Lo IOI prevede varie categorie di membri e membri votanti sono gli ombudsmen aderenti all'istituto.

L'Istituto ha i seguenti obiettivi: promozione del concetto di ombudsman e del suo sviluppo a livello mondiale; elaborazione di programmi che favoriscano lo scambio di informazioni ed esperienze tra ombudsmen; elaborazione di programmi di formazione rivolti agli ombudsmen; promozione e supporto ai programmi di ricerca e studio riguardo l'ufficio dell'ombudsman; raccolta, conservazione e diffusione di informazioni e dati relativi all'istituto dell'ombudsman; organizzazione di conferenze internazionali degli ombudsmen ogni 4 anni; previsione di borse di studio e altri finanziamenti simili per stimolare lo sviluppo dell'istituzione dell'ombudsman e per incentivare studi e ricerche sull'argomento.

Lo IOI organizza inoltre seminari e conferenze per particolari categorie di ombudsmen (per es. per quelli dei paesi di nuova democrazia e per gli uffici dell'ombudsmen appena creati) o per paesi che intendono istituirli; inoltre le varie componenti dello

IOI organizzano conferenze a livello regionale. Nell'ambito della diffusione di dati, informazioni e riflessioni riguardo alla figura dell'ombudsman, va ricordato che l'istituto pubblica l'*International Ombudsman Yearbook*, una newsletter, riviste e libri sull'argomento.

Sesta Conferenza internazionale delle istituzioni nazionali per i diritti umani (10-13 aprile 2002, Copenaghen e Lund)

Nell'ambito delle attività di cooperazione delle istituzioni nazionali per i diritti umani, si è tenuta a Copenaghen e a Lund la sesta conferenza internazionale di dette istituzioni, organizzata dal *Danish Centre for Human Rights* e dall'Ombudsman svedese contro la discriminazione etnica, con la collaborazione della presidenza del Comitato di coordinamento internazionale delle istituzioni e dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il tema centrale della conferenza è stato il ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani nel combattere la discriminazione razziale. Fra gli altri temi in programma, la partecipazione delle istituzioni nazionali alla 58° sessione della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite e la 10° sessione del Comitato di coordinamento internazionale a Ginevra. Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nazionali per i diritti umani di tutto il mondo.



In Italia non esiste una Commissione nazionale diritti umani o un ufficio nazionale dell'Ombudsman secondo i canoni previsti dalle Nazioni Unite. Esistono tuttavia Autorità pubbliche di promozione dei diritti umani con mandati settoriali: bioetica, pari opportunità, tutela dei minori ecc.. Presso il Governo esistono due organismi sui diritti umani: una Commissione per i diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e un Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli Affari esteri.

La **Commissione per i diritti umani**, composta da personalità indipendenti, è stata istituita con D.P.C.M. del 31/01/1984. I compiti della Commissione previsti dal decreto sono:

a) "acquisire la più ampia informazione in ordine ai fatti che, in ogni parte del mondo, possono mettere a repentaglio i fondamentali diritti dell'uomo universalmente riconosciuti";

b) "assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella predetta attività di informazione in vista della promozione delle opportune iniziative del governo della repubblica".

La Commissione trasmette i rapporti sui risultati delle sue indagini al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide se possano o meno essere resi pubblici (art. 1). La Commissione si caratterizza per un mandato dal contenuto generico, per essere un organo funzionale alla persona del Presidente del Consiglio e per occuparsi del versante 'esterno' dei diritti umani. Da due anni la Commissione è di fatto inattiva.

Il **Comitato interministeriale per i diritti umani**, in piena attività, è stato istituito con D.M. n. 519, 15/02/1978 con le seguenti funzioni:

a) "realizzare un sistematico esame delle misure legislative, amministrative e altre che siano state prese o che si reputi opportuno e possibile prendere, tenuto anche conto di esperienze straniere, per attuare gli impegni assunti o che saranno assunti dall'Italia con la ratifica di convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, adottate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro";

b) "collaborare con il Ministero degli Affari Esteri alla preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle Organizzazioni internazionali in attuazione di tali convenzioni nonché di altri rapporti, periodici e non, che vengano richiesti in relazione ad eventi di particolare rilievo (Conferenze internazionali, Anni internazionali, ecc.)".

Riguardo al punto b), va notato che il Comitato prepara i suddetti rapporti mediante la raccolta di informazioni presso i vari ministeri; li presenta e li commenta in sede internazionale e infine prepara un resoconto di tali dibattiti per i ministeri competenti.

I contenuti di questi documenti sono generalmente sconosciuti all'opinione pubblica, in quanto né i rapporti né i successivi resoconti hanno adeguata diffusione nel paese. Fanno parte del Comitato rappresentanti delle seguenti istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Ministero per le Pari Opportunità, Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, C.N.E.L., Istituto Nazionale di Statistica, Istituzioni Universitarie, Commissione per i diritti umani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per le Pari Opportunità, Commissione italiana per l'UNESCO, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. La sua composizione è stata aggiornata con D.M. 16/02/1998 e vi fanno attualmente parte anche tre esperti indipendenti nel campo dei diritti umani: la Prof.ssa Angela Del Vecchio (Università 'Luiss Guido Carli' - Roma), il Prof. Antonio Papisca (Università di Padova) e la Prof.ssa Maria Rita Saulle (Università 'La Sapienza' di Roma).

Con la riforma delle strutture centrali del Ministero degli Affari Esteri entrata in vigore il 1 gennaio 2000 è stata creata una **Direzione Generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani**, al cui interno opera un ufficio dedicato esclusivamente alla tematica dei diritti umani. Alla Direzione Generale è anche collegato il Comitato interministeriale. Nel *Libro bianco 2000. Nuove risposte per un mondo che cambia*, a cura del Ministero degli Affari Esteri (Angeli, Milano, 2000) è tratteggiato l'impegno svolto dall'Italia per i diritti umani sia nella prevenzione dei conflitti sia nella cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana nelle organizzazioni internazionali. Per ulteriori informazioni: www.esteri.it (sezione politica estera).

Esistono altri organismi nazionali creati da specifici strumenti normativi.

Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, istituita presso il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 46 del Testo unico sull'immigrazione (D.P.C.M. del 7 luglio 1998 e Dpcm del 16 ottobre 1999); la Commissione ha terminato i suoi lavori il 6 luglio 2001.

Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita nel 1984 con D.P.C.M.; successivamente, la legge 164/90 ne ha definito i ruoli, le competenze, la composizione, la durata e la disponibilità finanziaria. Uno dei suoi compiti, in particolare, è curare "la raccolta e diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parità tra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne", attraverso i mass-media e promuovendo iniziative specifiche. (<http://www.palazzochigi.it/cmparita/>)

Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, istituita con decreto interministeriale nel 1950 (aggiornato con D.M. 05/06/1989) e composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari ministeri ed enti pubblici e privati, nonché da personalità della cultura. Promuove a livello nazionale gli scopi e le attività dell'UNESCO, tra i quali la diffusione e l'approfondimento della tematica dei diritti umani.




Comitato Nazionale per la Bioetica, istituito nel 1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.palazzochigi.it/bioetica/index.html>). Al Comitato è affidata la funzione di orientare gli strumenti legislativi ed amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare gli abusi. Il Comitato ha inoltre il compito di garantire una corretta informazione dell'opinione pubblica sugli aspetti problematici e sulle implicazioni dei trattamenti terapeutici, delle tecniche diagnostiche e dei progressi delle scienze biomediche.

Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con legge 451/97 (<http://www.minori.it/intro/osservatorio.htm>); l'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Welfare e ha sede presso il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero a Roma. L'Osservatorio svolge una funzione di indirizzo e promozione generale delle politiche riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Ogni due anni elabora il Piano d'azione e di interventi del governo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e redige il Rapporto del Governo (da presentarsi ogni 5 anni) al Comitato dei diritti del fanciullo istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Presso il Parlamento sono attivi organismi specificamente preposti alle politiche dei diritti umani. Nella le-

gislatura in corso opera infatti la **Commissione straordinaria del Senato della Repubblica per la tutela e la promozione dei diritti umani**. Tale Commissione ha iniziato i lavori il 19 settembre 2001 e si è posta il compito di condurre un'indagine conoscitiva riguardo alle forme di tutela dei diritti umani a livello internazionale. L'indagine avviene anche per mezzo di un ciclo di audizioni con esponenti del Governo, delle associazioni e degli organismi internazionali che si occupano di diritti umani, del mondo universitario e di esperti in materia. Nell'ambito del ciclo di audizioni, quella del 5 dicembre 2001 ha visto l'intervento del direttore del Centro interdipartimentale di ricerche e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, Prof. Antonio Papisca, e del vicedirettore, Prof. Marco Mascia. Una volta compiuta l'indagine la Commissione si è prefissata il compito di presentare un dossier contenente relazioni e proposte, sia d'insieme sia su questioni specifiche. Nelle sedute del marzo 2002 la Commissione ha sostenuto la necessità che sia nuovamente presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la risoluzione per la moratoria universale della pena di morte e ha auspicato che il disegno di legge per l'introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura sia inserito nel programma dei lavori del Senato in tempi rapidi.

PROPOSTA DI INFRASTRUTTURA NAZIONALE PER I DIRITTI UMANI





Camera dei Deputati

Alla Camera dei Deputati, le molteplici proposte di legge presentate per l'istituzione di forme di difesa civica a livello statale si rivolgono prevalentemente ad ambiti specifici: infanzia ed adolescenza, diritti delle donne, tutela dei diritti dei militari di leva, ambiente. Una proposta organica che guarda esplicitamente all'istituzione del 'difensore civico nazionale', è la n.189, presentata il 30 maggio 2001 e giacente in prima lettura. Uno degli elementi centrali della proposta è il tentativo di superare l'attività di supplenza che le regioni (e gli enti locali) hanno fino ad ora svolto in materia, disegnando un sistema di difesa civica in cui sia garantita omogeneità di intervento sull'intero territorio nazionale. La figura del difensore civico nazionale verrebbe istituita valorizzando le esperienze regionali e locali esistenti, in base al principio di sussidiarietà e prevedendo una netta distinzione delle competenze, una non ingerenza reciproca e meccanismi di cooperazione. Per quelle regioni che non avessero ancora creato l'ufficio del difensore civico regionale, questo è istituito per legge. Le amministrazioni provinciali sono invece chiamate ad istituire il difensore civico locale, mentre rimane una scelta facoltativa per i comuni con più di 50.000 abitanti.

Le funzioni previste nella proposta di legge sono di tre tipi: di controllo, di composizione del conflitto e di sollecitazione di atti di riforma. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti delle amministrazioni statali, centrali e periferiche nonché aziende statali, enti pubblici, concessionari di pubblici servizi. Il difensore civico regionale e quello locale intervengono invece nei confronti degli enti e soggetti regionali e locali. In ogni caso l'Organo può agire sia d'ufficio sia su istanza di cittadini (compresi i minori, gli interdetti o inabilitati), enti pubblici o privati, associazioni e formazioni sociali. Svolge la propria azione in piena libertà ed indipendenza, senza alcuna forma di controllo gerarchico.

Per quanto riguarda i poteri di intervento, oltre ai poteri 'classici' di conoscenza, istruttoria ed informazione, gli è riconosciuto anche una capacità di intervento dissuasivo-persuasivo, nonché di mediazione e conciliazione tra le parti. È previsto un potere di vigilanza su settori delle pubbliche amministrazioni e strutture che erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti (anziani, minori, portatori di handicap, malati di mente, immigrati). Infine, il difensore civico presenterà una relazione annuale sul proprio operato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che sarà discussa da ciascuna Camera del Parlamento italiano.

Senato della Repubblica

Attualmente sono giacenti al Senato due proposte di legge (n.48 e n.500), di cui non è ancora iniziato l'esame, riguardanti l'istituzione di una Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani. Essendo la loro impostazione e il loro contenuto molto simile, riportiamo sinteticamente gli elementi di fondo che dovrebbero caratterizzare l'istituenda Commissione. Scopo delle proposte di legge è di dare attuazione alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 1993, contenente i principi relativi alle istituzioni nazionali per i diritti umani. In base al principio del pluralismo, i membri della Commissione, eletti dal Parlamento in seduta comune, provengono da organizzazioni nongovernative, da organizzazioni sindacali, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale forense, dall'Ordine nazionale dei medici e da quello dei giornalisti, dal Consiglio universitario nazionale. Fra i compiti vi sono la promozione dei diritti umani, il monitoraggio del loro rispetto in Italia e all'estero, la formulazione di pareri e proposte normative al governo, la verifica dell'attuazione degli accordi internazionali in materia e la redazione dei rapporti da essi previsti, lo stimolo alla firma di accordi internazionali in materia, il coordinamento con l'attività degli uffici di difesa civica locali, la cooperazione con organismi equivalenti di altri paesi, l'esame delle denunce di violazioni o limitazioni dei diritti umani, con poteri di accertamento e di azione per la loro cessazione, la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Governo e al Parlamento. Nell'ottica degli estensori delle proposte di legge, l'istituzione italiana comprenderebbe in sé le funzioni caratteristiche delle due figure esistenti nelle varie realtà esaminate: la difesa civica (Ombudsman) e la promozione dei diritti umani (Commissioni per i diritti umani).

Proposte di legge riguardanti il difensore civico dei minori a livello nazionale

- Proposta di legge n. 1228, Camera dei Deputati, Istituzione del difensore civico dei minori, presentata il 5 luglio 2001, non ancora iniziato l'esame.
- Proposta di legge n. 818, Camera dei Deputati, Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, presentata il 13 giugno 2001, non ancora iniziato l'esame.
- Proposta di legge n. 695, Camera dei Deputati, Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, presentata il 12 giugno 2001, non ancora iniziato l'esame.



Il difensore civico regionale

La figura del difensore civico è stata istituita per la prima volta nell'ordinamento italiano a livello delle Regioni e Province Autonome. I primi esempi si sono avuti in Toscana (il Difensore Civico è stato introdotto nel 1974) e in Liguria. Successivamente la figura è stata prevista da leggi regionali emanate nel corso degli anni '80 e successivamente aggiornate anche sulla spinta della Legge 142/90 che, all'art. 8, introduceva la possibilità di nominare il Difensore civico per gli enti locali (Comuni, Province, Comunità montane, ecc.).

Un'ulteriore stimolo allo sviluppo dell'Istituto venne dato dall'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo", che ha attribuito ai Difensori civici delle Regioni (ove istituiti) il potere di esercitare le proprie funzioni, fino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato. Sono sottratte a tale competenza le materia della difesa, pubblica sicurezza e giustizia. Ai sensi di tale norma, i difensori civici inviano anche ai Presidenti dei due rami del Parlamento (oltre che ai rispettivi Consigli regionali) la propria relazione sull'attività dell'anno precedente.

Attualmente il difensore civico non mai è stato eletto in Calabria, Molise, Puglia, Sicilia; in Umbria è vacante dal 1995; la Sicilia non ha una legge regionale che preveda la figura del difensore civico regionale. Dal 1994 è stato creato il Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; esso ha la finalità di garantire ai cittadini la tutela a ogni livello (statale, regionale, locale) nei confronti della pubblica amministrazione e il rispetto dei diritti umani come sanciti a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché di mantenere e sviluppare rapporti con il Mediatore europeo.

Il Coordinamento ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome e al momento la sua Segreteria (che viene eletta periodicamente) è esercitata dal Difensore civico della Toscana.

Attualmente alcune Regioni, in conformità all'art. 123 Costituzione modificato con legge costituzionale del 22 novembre 1999, stanno elaborando i nuovi statuti regionali (le prime proposte sono reperibili nei siti: www.parlamentiregionali.it www.statutiregionali.it).

Il Coordinamento, tenendo conto di tale elaborazione, ha formulato nel settembre del 2000 delle proposte relative alla figura del difensore civico. Secondo

tali proposte (reperibili nel sito internet: www.parlamentiregionali.it) la norma statutaria dovrebbe delineare i caratteri essenziali di detta figura, con un valore orientativo per la normativa regionale che successivamente si occuperà di definire le parti non compiutamente disciplinate dallo statuto. Va sottolineato come il documento di principio approvato dai Presidenti dei Consigli Regionali, dell'Assemblea Siciliana e dei Consigli delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che contiene gli orientamenti fondamentali su cui tutti i Presidenti hanno convenuto, preveda anche l'istituzione del Difensore civico in tutte le Regioni.

Secondo il Coordinamento dei difensori civici regionali, in sede statutaria dovrebbero comparire inoltre disposizioni su: finalità dell'istituzione del difensore civico; indipendenza dell'ufficio; elezione a opera del Consiglio regionale e conseguente riferimento a tale organo; azione su richiesta o di propria iniziativa; destinatari degli interventi del difensore civico.

La normativa regionale successiva dovrebbe disciplinare requisiti e modalità della nomina, risorse finanziarie e organizzative e criteri che regolano l'esercizio della funzione dell'ufficio garantendone indipendenza ed efficacia. Secondo il Coordinamento gli statuti dovrebbero inserire le norme sulla difesa civica nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza, svincolandole quindi da un contesto di 'controllo amministrativo', considerato ormai improprio alla luce dell'esperienza internazionale e dell'esperienza delle Regioni in Italia.

LEGGE N. 127 del 15 maggio 1997

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Art. 16. (Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.



Indirizzi dei difensori civici regionali e delle province autonome

Trentino Alto Adige: Prov. Autonoma di Trento

Difensore civico: Fabio Bortolotti
Indirizzo: via Mancini, Galleria Garbari, 8 - 38100 Trento
Telefono: 0461/213190; 0461/213203 Fax: 0461/238989
E-mail: difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

Trentino Alto Adige: Prov. Autonoma di Bolzano

Difensore civico: Werner Palla
Indirizzo: via Portici, 22 - 39100 Bolzano
Telefono: 0471/972744 Fax: 0471/981229
E-mail: ombudsman@consiglio-bz.org

Lombardia

Difensore civico: Alessandro Barbetta
Indirizzo: piazza Fidia, 1 - 20159 Milano
Telefono: 02/6081267; 02/67482465 Fax: 02/67482467

Friuli-Venezia Giulia

Difensore civico: Gian Paolo Tosel
Indirizzo: via Filzi, 21/1 - 34100 Trieste
Telefono: 040/364130 e 040/3772220 (Trieste);
0432/506187 (Udine); 0434/529013 (Pordenone); 0481/32688 (Gorizia)
Fax: 040/3772289 (Trieste); 0432/555297 (Udine); 0481/33364 (Gorizia);
0434/529370 (Pordenone)

Valle d'Aosta

Difensore civico: Maria Grazia Vacchina
Indirizzo: via Festaz, 52 - 11100 Aosta
Telefono: 0165/262214; 0165/238868
Fax: 0165/32690
E-mail: difensore.civico@consvda.invallee.it

Veneto

Difensore civico: Vittorio Bottoli
Indirizzo: via Brenta Vecchia 8 - 30175 Mestre (Venezia)
Telefono: 041/2383400 - 01
Fax: 041/5042372
E-mail: difciv@consiglio.regione.veneto.it

Piemonte

Difensore civico: Bruno Brunetti
Indirizzo: P.zza Solferino, 22- 10121 Torino
Telefono: 011/5757-524-387 Fax: 011/5757386
E-mail: difensore.civico@csr.regione.piemonte.it

Emilia Romagna

Difensore civico: Paola Gallerani Monaci
Indirizzo: via Largo Caduti del lavoro, 4 - 40122 Bologna
Telefono: 051/6492400 Fax: 051/6492280
E-mail: difciv1@regioneemilia-romagna.it

Liguria

Difensore civico: Roberto Sciacchitano
Indirizzo: viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Telefono: 010/565384 Fax: 010/540877
E-mail: difensore.civico@regione.liguria.it

Marche

Difensore civico: Giuseppe Colli
Indirizzo: corso Stamira, 49 - 60100 Ancona - Telefono: 071/2298483
Fax: 071/2298264

Toscana

Difensore civico: Romano Fantappiè
Indirizzo: via Dei Pucci, 4 - 50122 Firenze
Telefono: 055/2387800; 800/018488
Fax: 055/210230
E-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

Abruzzo

Difensore civico: Giovanni Masciocchi
Indirizzo: via Jacobucci, 4 - 67100 L'Aquila
Telefono: 0862/644802; 0861/245343
(Teramo); 0871/561049 (Chieti); 085/7671
(Pescara); Fax: 0862/23194; 0871/551593
(Chieti); 085/74060 (Pescara)
E-mail: difensore.civico@regione.abruzzo.it

Sardegna

Difensore civico: Franco Serra
Indirizzo: via Roma, 7 - 09125 Cagliari
Telefono: 070/660434-35
Fax: 070/673003

Basilicata

Difensore civico: Giulio Stolfi
Indirizzo: P.zza Vitt. Emanuele II, 14 - 85100 Potenza - Telefono: 0971/27564 Fax: 0971/330960 E-mail: madesimo@regione.basilicata.it

Lazio

Difensore civico: Rosario Di Mauro
Indirizzo: via IV Novembre, 149 - 00187 Roma
Telefono: 06/6781381;
Fax: 06/65932015

Campania

Difensore civico: Giuseppe Fortunato
Indirizzo: via Giovanni Porzio, 4 - 80143 Napoli
Telefono: 081/7966111
Fax: 081/7869526

L'elenco dei siti internet dei difensori civici regionali è reperibile all'indirizzo internet del difensore civico della Regione Toscana:

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/difensore>

Le Regioni **Veneto** e **Friuli Venezia Giulia** hanno istituito l'Ufficio del Tutore Pubblico per i Minori. In Veneto il Tutore Pubblico dei Minori è previsto dalla legge 42/88, in Friuli Venezia Giulia dalla legge 49/93.

Tutore Pubblico dei Minori del Veneto

Il Tutore è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei consiglieri assegnati (modifica l.r. 27/97), dura in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta. L'Ufficio si occupa di: reperire, selezionare e preparare i tutori e curatori e dare consulenza e sostegno a quelli nominati; vigilare sull'assistenza prestata ai minori in istituti, in strutture residenziali o comunque fuori della propria famiglia; promuovere iniziative per la prevenzione ed il trattamento dell'abuso e

del disadattamento e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti dei minori; segnalare alle competenti amministrazioni fattori di rischio o di danno per i minori e segnalare all'Autorità giudiziaria i casi di sua competenza.

Il Tutore riferisce periodicamente alla Giunta regionale e presenta al Consiglio una relazione annuale. Nella relazione 2001, il Tutore ha evidenziato le tre direttrici fondamentali seguite: ascolto, dialogo e consulenza su richiesta di cittadini, operatori di servizi e amministrazioni locali; partecipazione a iniziative culturali, formative e promozionali per sviluppare le politiche regionali in materia di tutela dell'infanzia; elaborazione progettuale a media scadenza riguardo gli obiettivi e le funzioni dell'Ufficio.

Regione Veneto

Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori

Pubblico Tutore: Lucio Strumendo
Via della Brenta Vecchia, 8 - 30172 Mestre (VE)
tel. 041 2795926 - 2795927 - fax 041 2795928
E-mail: pubblicotutoreminori@regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/sanita/tutminori/tutmin_index.htm

Regione Friuli Venezia Giulia

Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori

Pubblica Tutrice:
Gigliola Iolanda Ivinich Della Marina
Sedi:
Trieste: via Carducci, 6 - Tel. 040-3772119 - Fax 040-3772115
Udine: via San Francesco, 4 - Tel. 0432-555633 - Fax 0432-555640
Pordenone: Piazza Ospedale Vecchio, 11. Tel. 335-6140143
Gorizia: Via Roma, 14. Tel. 335-6140143
Tolmezzo: Via Piave, 10. Tel. 335-6140143



Il punto sulla normativa italiana sul difensore civico

Il Difensore civico, notevolmente diffusosi a livello regionale fin dagli anni Settanta ma mai istituito a livello nazionale, ha trovato una sua attuazione a livello comunale e provinciale grazie alla legge n.142 del 1990, che all'art. 8 dava facoltà agli Enti locali di dotarsi di tale organo. Questa disposizione è stata recentemente ripresa dall'art. 11 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali), che al comma 3 attribuisce al Difensore civico una nuova funzione, ovvero il controllo "eventuale" sulle deliberazioni della giunta o del consiglio comunale o provinciale, mediante richiesta di riesame. Questa innovazione è stata seguita dall'importante norma della legge 24 novembre 2000 (art. 15) secondo la quale al Difensore civico ci si può rivolgere anche in caso di differimento o di diniego di accesso ai documenti amministrativi.

La ragione ispiratrice dell'Ufficio del Difensore civico è quella di creare una tutela alternativa ai rimedi amministrativi e giurisdizionali, comunque orientata a contribuire all'attuazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione (buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione), con modalità di intervento che possono adattarsi alle varie situazioni.

Sotto il profilo costituzionale, dopo il vano tentativo nella XIII legislatura della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali di istituire il Difensore civico nazionale, nessuna delle più recenti riforme della Costituzione, né quelle introdotte con Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, né quelle risultanti dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 (confermata dal referendum indetto in data 3 agosto 2001), contengono norme riguardanti la difesa civica. Tuttavia, può essere rilevato come il nuovo art. 123 della Costituzione, dotando le Regioni di una più intensa autonomia statutaria, consenta alle Regioni di delineare un sistema regionale di difesa civica dai contorni potenzialmente più ampi rispetto a quelli attuali, anche se va segnalato come, proprio per questa ragione, la diversificazione tra sistemi regionali di difesa civica potrebbe accentuarsi. Nemmeno, del resto, l'auspicata approvazione della legge ordinaria statale sul Difensore civico nazionale potrebbe soccorrere a tal riguardo, visto che lo stesso nuovo art. 123 non sottopone lo Statuto regionale al limite della legge ordinaria, ma si preoccupa solo dell'armonia dei contenuti statutari con il disegno costituzionale. Sembra dunque che attualmente solo dei precisi contorni di rango costituzionale potrebbero costituire le fondamenta per la realizzazione di un "sistema di difesa civica" organico ed uniforme a livello nazionale.

Convegni e seminari sulla difesa civica organizzati dall'Università di Padova

Il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli negli anni passati ha promosso varie iniziative dedicate al tema del ruolo del difensore civico nella tutela e promozione dei diritti umani.

8 giugno 1989: Convegno su *"L'esperienza del Difensore civico nelle Regioni italiane"* con interventi di professori universitari e difensori civici regionali.

22-23 giugno 1990: Convegno su *"Il Difensore civico e la tutela dei diritti degli immigrati"* con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale del Veneto, di professori universitari e di difensori civici regionali e locali.

25 febbraio 1994: Seminario di studio sul tema *"Il Difensore Civico e la tutela dei diritti umani"* con la partecipazione di professori universitari, del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, dell'Ombudsman parlamentare svedese, del Presidente dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman e di vari difensori civici regionali italiani, nonché della Provincia Autonoma di Bolzano.

1 marzo 1996: Convegno *"La difesa civica nell'Europa delle Regioni. Diritti e cittadinanza: tutela e promozione"* con la partecipazione di professori universitari, della Presidentessa del Consiglio Regionale del Veneto, del Mediatore europeo e del Difensore civico della regione Veneto.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162

Articolo 11

Difensore civico

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.



La Scuola di Pace di Boves

Il Consiglio comunale di Boves (Cuneo) il 2 aprile 1984 deliberava l'istituzione dell'Assessorato alla Pace; il 19 novembre 1984 istituiva la Scuola di Pace. Lo scopo della Scuola è quello di formare Operatori di pace. La Scuola di Pace è gestita da un Comitato di Coordinamento e rientra nell'ambito delle attività dell'Assessore alla Cultura Prof. Flavio Becchis; Coordinatore dei corsi è il Dr. Diego Berra. La durata dei corsi è annuale (ottobre-maggio) e le lezioni sono tenute da docenti universitari e da esperti nelle varie discipline provenienti da diversi paesi, nonché da persone con comprovata esperienza di vita e di impegno sociale. All'attività didattica si affiancano altre iniziative quali attività seminariali, interventi nelle scuole, corsi nelle carceri.

Il tema seguito nell'anno scolastico 2001-2 è dedicato a: "Gli esclusi. Storie di persone e popoli ai margini". Per informazioni: Scuola di Pace di Boves Palazzo del Municipio Vecchio, Via Marconi, 2 - 12012 Boves (CN) Tel. 0171/388.227-389.337; fax: 0171/380091; e-mail: scuoladipace@gem.it

La Scuola di Pace di Marzabotto

La Scuola di Pace in località S. Martino-Marzabotto è nata nel 1999 per volontà di Enti pubblici e di associazioni, con la partecipazione del Land tedesco dell'Assia. Essa si occupa di temi quali la soluzione nonviolenta dei conflitti, il rispetto dei diritti fondamentali di donne e uomini, il disarmo. La Scuola si articola in due sezioni: l'Osservatorio di ricerca permanente sulle cause dei conflitti e sulle condizioni della pace nel mondo contemporaneo; il Laboratorio di educazione e formazione alla pace. Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo internet:

http://www.regione.emilia-romagna.it/web_gest/notizie/1999/nov/pace.htm

Entrati in vigore i Protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti dell'infanzia

Il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile è entrato in vigore il 18 gennaio 2002 in conformità all'art.14 (1) del Protocollo. Alla data del 10 aprile 2002, 95 Stati l'hanno firmato e 20 l'hanno ratificato. Il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati è entrato in vigore il 12 febbraio 2002 in conformità all'art. 10 del Protocollo. Alla data del 10 aprile 2002, 100 Stati l'hanno firmato e 18 l'hanno ratificato. L'Italia ha ratificato entrambi i Protocolli con la legge 11 marzo 2002, n. 46.

Il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace

www.perlapace.it

Il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace riunisce Regioni, Province Autonome, Province e Comuni italiani impegnati a promuovere la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale. È stato fondato nel 1986 e ha sede a Perugia, presso l'ufficio per la pace della Provincia di Perugia.

Riportiamo integralmente l'art. 4 dello Statuto del Coordinamento riguardante gli scopi:

"Scopi del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace sono:

- promuovere l'impegno costante degli Enti Locali e delle Regioni a favore della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale, valorizzandone le iniziative;
 - promuovere il coordinamento nazionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali e le Regioni impegnati sui diversi problemi della pace;
 - approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti degli Enti Locali per la pace;
 - realizzare un archivio nazionale dell'attività degli Enti Locali per la pace;
 - assicurare il collegamento con il Segretariato internazionale degli Enti Locali Denuclearizzati e con le principali associazioni europee e internazionali degli Enti Locali, e favorire la partecipazione degli Enti Locali italiani alle Conferenze internazionali;
 - favorire la collaborazione tra gli Enti locali, le Regioni e le associazioni della società civile che operano per la promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani;
 - promuovere tra la gente - e in particolare tra i giovani - lo sviluppo della cultura e di comportamenti di pace e solidarietà.
- L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività.

In Veneto, partecipano al Coordinamento:

la Regione del Veneto;

le Province di Rovigo e Venezia;

i Comuni di: Abano Terme, Albignasego, Anguillara Veneta, Ceggia, Concordia Sagittaria, Maserà di Padova, Mira, Mirano, Nervesa della Battaglia, Padova, Piovene Rocchette, Preganziol, Rovigo, Rubano, Santo Stino di Livenza, Schio, Selvazzano Dentro.

Marcia Perugia-Assisi per la pace in Medio Oriente
Domenica 12 maggio 2002

La Tavola della Pace ha organizzato per domenica 12 maggio 2002 una edizione straordinaria della Marcia Perugia-Assisi per la pace in Medio Oriente.

La Tavola della Pace è l'organismo che coordina il lavoro di centinaia di associazioni, laiche e religiose, impegnate in Italia per la pace, i diritti umani e la solidarietà. Tra le centinaia di adesioni nazionali alla marcia sono quelle di CGIL, CISL, UIL, Agesci, Acli, Pax Christi, Legambiente, Forum del III settore, Emergency, Mani Tese, Arci, Associazione per la Pace, Focsiv, ICS, Lega per i diritti e la liberazione dei popoli, Peacelink.

Per informazioni: Tavola della Pace

Ufficio stampa Tel. 075 - 5736890

stampa@perlapace.it www.tavoladellapace.it

Appello all'Europa

Chiediamo pace per Gerusalemme

Da quasi due anni, israeliani e palestinesi sono prigionieri di una terrificante spirale di odio e violenza. Ed ora è guerra aperta. Un impressionante fiume di sangue scorre sotto i nostri occhi alimentando rappresaglie e vendette. Il peggio che tutti dicevano di voler scongiurare è arrivato. Ma al peggio non c'è un limite. Lo deve porre la comunità internazionale, lo deve porre l'Europa, lo dobbiamo porre noi. È una nostra responsabilità. Per questo abbiamo deciso di promuovere, domenica 12 maggio 2002, una edizione straordinaria della Marcia per la pace Perugia-Assisi.

Tutti sanno che senza un deciso intervento dei responsabili della politica internazionale sarà molto difficile spezzare la catena della morte. Per questo noi cittadini europei, consapevoli delle nostre responsabilità storiche, rivolgiamo un nuovo pressante appello all'Europa: "fermiamo la carneficina".

Insieme al Segretario Generale dell'Onu chiediamo agli israeliani di mettere fine all'illegale occupazione dei territori palestinesi, all'assedio e al bombardamento delle aree civili, agli assassini, all'inutile uso della forza letale, alle demolizioni, agli arresti arbitrari e alle quotidiane umiliazioni dei palestinesi.

Insieme al Segretario Generale dell'Onu chiediamo ai palestinesi di fermare tutti gli atti di terrorismo e gli attentati suicidi che colpiscono indiscriminatamente i civili e allontanano ogni possibile soluzione del conflitto. Ma gli appelli a Sharon e ad Arafat non bastano.

Noi chiediamo all'Europa e all'Onu d'intervenire subito in difesa dei più indifesi, della giustizia e della legalità internazionale. Noi chiediamo all'Europa e all'Onu di inviare una forza di interposizione capace di promuovere l'immediato cessate il fuoco e di assicurare la protezione delle popolazioni civili.

Noi chiediamo all'Europa e all'Onu di assumere tutte le misure di pressione e sanzione diplomatica ed economica necessarie per bloccare l'escalation e riprendere la via del negoziato -anche tramite la convocazione di una nuova Conferenza Internazionale- per la costruzione di una pace giusta e duratura. Non è possibile separare la ricerca della sicurezza dalla soluzione dei problemi politici. I traguardi definiti dalle stesse risoluzioni delle Nazioni Unite sono noti: fine dell'illegale occupazione israeliana del 1967, fine degli insediamenti, piano di "sicurezza comune" per entrambi i popoli, condivisione di Gerusalemme, costruzione dello Stato di Palestina, riconoscimento del diritto di Israele di vivere entro confini certi e sicuri, promozione del dialogo e della convivenza, dell'integrazione e dello sviluppo dell'intera regione. Tutti sanno che la soluzione del problema sta nel riconoscere ad entrambi i popoli gli stessi diritti: due popoli, due Stati, la stessa dignità, gli stessi diritti, la stessa sicurezza. Chiunque non voglia accettare questa soluzione sceglie di mettersi contro la comunità internazionale e deve subire le sue sanzioni.

Esistono ancora dei valori, esistono dei principi e dei diritti. Sono i valori, i principi e i diritti sui quali diciamo di voler costruire la nostra Europa e un nuovo mondo. In nome di questi stessi valori, principi e diritti, noi chiediamo all'Europa di mettere in campo le migliori energie per porre fine a questa tragedia e per scongiurare lo scoppio di nuove guerre -come quella annunciata dagli Stati Uniti contro l'Iraq- che rischiano d'inflammare il Medio Oriente e il mondo intero. Il terrorismo non si vince con le bombe.

L'Europa riprenda in mano la bandiera delle Nazioni Unite, dei diritti umani, della giustizia e della legalità internazionale. L'Europa s'impegni a costruire nel Mediterraneo una comunità di pace, di sicurezza e di cooperazione alimentata da un dialogo interculturale basato sui diritti umani e sui principi democratici. Diciamo basta alla guerra e al bellicismo, alla violenza e al terrorismo. Assumiamoci le nostre responsabilità. È in gioco anche il nostro futuro. Dipende da noi. In questo modo, domenica 12 maggio, intendiamo sostenere e incoraggiare tutte le donne, gli uomini e i gruppi che nella società israeliana e palestinese, riconoscendo le ragioni dell'altro, s'impegnano instancabilmente per la costruzione di una pace giusta e duratura. Dalle città di Aldo Capitini e di Francesco d'Assisi, dove solo due mesi fa su invito di Papa Giovanni Paolo II i rappresentanti delle principali religioni hanno sottoscritto uno straordinario "Impegno comune per la pace", giunga loro il nostro abbraccio di solidarietà e la promessa: a giugno saremo con voi a Gerusalemme, in Israele e in Palestina, per dire insieme "Time for peace".

Tavola della Pace - Perugia, 29 marzo 2002

Istituzioni per i diritti umani nella Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della cultura di pace, della promozione dei diritti umani e della cooperazione internazionale a partire dal 1988, anno in cui è stata adottata la prima legge regionale in materia, recentemente sostituita dalla legge 55/1999. Politiche regionali sono attivate anche in settori affini, quali le pari opportunità, i flussi migratori, ecc. La legge regionale 55/1999 ha istituito, accanto al *Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace* (artt. 12-13), che concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace; il *Comitato per la cooperazione allo sviluppo* (artt. 14-15), che concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Le compagini di governo succedutesi in Veneto nell'arco di 14 anni si sono occupate delle politiche per i diritti umani attribuendone la responsabilità al Presidente della Giunta o ad Assessori. Attualmente, la delega per diritti umani e pari opportunità è attribuita all'Assessore Marialuisa Coppola.

All'interno dell'amministrazione regionale, tra gli uffici che si occupano di queste materie è da segnalare la *Direzione regionale per le relazioni internazionali* (dirigente: Gianlorenzo Martini). All'interno di questa Direzione opera il *Servizio per le relazioni internazionali, i diritti umani, la cooperazione allo sviluppo, l'immigrazione* (Dirigente: Alberto Antonini), articolato a sua volta in Ufficio Diritti umani (Responsabile: Cristina Verzotto), Ufficio Cooperazione allo sviluppo (Responsabile: Stefano Zucchetta), Ufficio immigrazione (Responsabile: Enrica Sardei) e Ufficio relazioni internazionali (Responsabile:

Emilia Zandonai). La Direzione sostiene dal punto di vista organizzativo la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (istituita dalla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62), la Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace" (istituita dalla legge regionale 55/1999) e l'Ufficio di Protezione e tutela dei minori (Pubblico Tutore: Lucio Strumendo).

Tra gli organi regionali competenti in tema di diritti umani si ricorda anche l'Ufficio del Difensore civico. Attuale difensore civico regionale è Vittorio Bottoli.

Indirizzi utili

Direzione Relazioni Internazionali

Rio Novo, 3494/A - Dorsoduro - 30123 Venezia
Telefono: 041/2791621-1623 - Fax: 041/2791624
e-mail: orginternazionali@regione.veneto.it
web: <http://www.regione.veneto.it/orgint/index.htm>

- Servizio per le relazioni internazionali, i diritti umani, la cooperazione allo sviluppo, l'immigrazione: Tel. 041-2791642

- Ufficio cooperazione allo sviluppo: Tel. 041-2791632

- Ufficio diritti umani: Tel. 041-2791635

- Ufficio immigrazione: Tel. 041-2791639

- Ufficio relazioni internazionali: Tel. 041-2791631

Ufficio di protezione e tutela dei minori

via della Brenta Vecchia 8 - 30170 Mestre (Ve)
Tel. 041- 2795926 - 2795927 - Fax 041-2795928

Ufficio del Difensore Civico

via della Brenta Vecchia 8 - 30170 Mestre (Ve)
Tel. 0412795926 - 2795927 - Fax 041-2795928

Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

Sede: San Polo 2160 - 30125 Venezia - Telefono e fax 041 2440106 e-mail: veripa@veripa.it

Proposta di articoli su diritti umani e pace nei nuovi Statuti regionali

Il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova ha elaborato una proposta di articoli in materia di pace e diritti umani, comprendente anche un riferimento alla difesa civica, da inserire nei nuovi Statuti regionali.

Articolo 1: "La Regione è una comunità autonoma fondata sulla dignità della persona umana, sui diritti e le libertà che a questa ineriscono e che sono riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalle pertinenti Convenzioni giuridiche internazionali nonché dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; sullo stato di diritto, sui principi di democrazia, di sussidiarietà, di solidarietà nazionale e internazionale e del superiore interesse dei bambini come proclamato dalla Convenzione giuridica internazionale sui diritti dei bambini. Essa esercita la propria autonomia secondo le norme del presente Statuto, nell'unità della Repubblica e negli spazi istituzionali che sono propri dei diritti umani e della sussidiarietà".

Articolo 2: "La Regione riconosce nella pace, nello sviluppo umano e nella salvaguardia dell'ambiente altrettanti diritti fondamentali della persona, delle famiglie e

dei popoli, in conformità ai principi della Costituzione e delle Convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani, nel rispetto dei principi di universalità dei diritti fondamentali e della loro interdipendenza e indivisibilità, e ne persegue la realizzazione con appropriate iniziative legislative, di informazione, educazione e cooperazione, in collaborazione con le formazioni di società civile, la scuola, l'università, le imprese".

Articolo 3: "La Regione concorre con la Repubblica, l'Unione Europea, le Nazioni Unite e le altre istituzioni internazionali a promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona e dei popoli, e a perseguire la coesione economica e sociale, la realizzazione della democrazia, la cooperazione allo sviluppo, la salvaguardia dell'ambiente e la costruzione della pace".

Articolo 4: "La Regione istituisce il Difensore Civico e il Tutore Pubblico dei Minori (o: dei Bambini e dei Minori) quali istituti indipendenti deputati alla promozione e alla tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini, e ne favorisce la comunicazione e il coordinamento con analoghi istituti a livello comunale, provinciale, nazionale, europeo e internazionale".

La norma 'Pace diritti umani' nel Veneto

Regione Veneto

(approvato il 22 maggio 1971)

Art. 3 dello Statuto

La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

La Regione per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività delle comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55

"Interventi Regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà"

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. (...)

Provincia di Padova

(approvato il 17.5.2000)

Art. 1 Principi

(...)

La Provincia valorizza i diritti innati della persona umana nelle sue forme di espressione, principalmente la famiglia, le istituzioni educative ed il lavoro, ed opera per una crescita culturale dei cittadini attraverso la formazione e l'educazione alla democrazia. (...)

Provincia di Rovigo

Art. 5, comma 3:

In particolare la Provincia opererà per:

(...)

- migliorare la qualità della vita, promuovendo iniziative tendenti ad affermare una cultura di pace evitando discriminazioni di carattere etnico e religioso e garantendo il diritto alla partecipazione, all'informazione, alla formazione e alla libera iniziativa; (...)

Provincia di Venezia

Art. 1, comma 5:

La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Provincia di Vicenza

(adottato il 21 dicembre 1999)

Art. 1, comma 4

La comunità della Provincia di Vicenza in tema di rispetto dei diritti umani e di autodeterminazione dei popoli si riconosce nel diritto internazionale generalmente riconosciuto sancito dalla dichiarazione finale di Helsinki del 1975. In particolare opera nei confronti delle Istituzioni centrali di governo affinché venga rispettata la naturale ed inalienabile e incoercibile aspirazione dei popoli alla libertà e all'autogoverno

Art. 2, comma 3

La Provincia a garanzia della pace e della cooperazione con le altre comunità - provinciali, regionali, statali, nazionali ed internazionali - si riferisce ai principi della reciprocità, della pari dignità, del dialogo e del negoziato, del rispetto delle libertà politiche e dei diritti civili sanciti dall'ONU.

Provincia di Verona

(approvato con delibere di maggio e giugno 2001)

Art. 5, comma 2 (La Provincia di Verona)

Ispira la sua azione alla tutela ed alla promozione dei diritti della persona umana, allo sviluppo di una cultura di pace nella solidarietà dei valori di impegno civile, partecipazione democratica, pari opportunità, iniziativa personale e laboriosità proprie delle genti venete. (...)

Provincia di Treviso

Art. 3 - Le finalità

1. Nell'ambito delle proprie funzioni la Provincia tutela e valorizza:

(...) f) la condizione giovanile e le pari opportunità tra uomo e donna con adeguate azioni positive;

(...) h) la cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli.

Comune di Padova

Art. 2 - Finalità

1. L'azione comunale si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzioni di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione. L'azione comunale si rivolge, nell'ambito delle disposizioni di Legge, a tutti coloro che hanno un rapporto con la città.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune:

a) nel riconoscere la centralità della persona e della sua dignità, la valorizza attraverso l'attenta considerazione delle diverse forme nelle quali essa si esprime e favorendone il libero sviluppo; (...)

e) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli.

(...)

3. In conformità dell'articolo 3 della Costituzione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, l'amministrazione comunale assume il principio della parità e realizza idonee iniziative, attivando adeguati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi tesi a promuovere e garantire la pari dignità delle persone e la pari opportunità tra uomo e donna.

Comune di Rovigo

Art. 4 - Principi

1- Il Comune ispira la propria azione ai valori di libertà, democrazia e giustizia.

(...)

3. - Il Comune promuove mediante iniziative culturali e di ricerca la formazione e la diffusione di una cultura di pace e di non violenza, riaffermando nelle proprie azioni la suprema importanza della salvaguardia dei diritti dell'essere umano; a tal fine può istituire nell'interno della propria struttura amministrativa, un ufficio di riferimento, aperto alla collaborazione delle Associazioni eco - pacifiste costituite in consulta.

4. - L'azione politico - amministrativa ricerca nella solidarietà, nella integrazione tra i popoli, nella democrazia, nella tolleranza e nel rispetto di tutte le culture, le razze, le ideologie e le religioni, l'affermazione dei valori umani, della famiglia, dell'individuo, delle pari opportunità, dei diritti dei minori e dei più deboli, operando per una pacifica convivenza tra tutte le persone e promuovendo l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella Comunità locale.

5. - Il Comune recepisce i principi stabiliti dalla normativa per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e adotta idonee misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la realizzazione; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Comune di Venezia

Articolo 2

1. Il Comune di Venezia con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni a livello nazionale e internazionale, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico. Tutela l'ambiente e le specie viventi; promuove lo sviluppo sostenibile. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

Comune di Vicenza

Art.2 (pace e cooperazione)

1. Il comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tal fine il comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

4. Il comune, con riferimento alla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età.

Comune di Belluno

Art. 1 (la Comunità di Belluno: elementi costitutivi e caratteri)

c.4 La città di Belluno, che esprime e concorre a garantire i valori universali della libertà, della democrazia, della giustizia, della eguaglianza e della pace, promuove lo sviluppo culturale ed economico nonché la qualità della vita per i suoi cittadini e i suoi ospiti, attenta sia ai caratteri specifici della propria identità sia alla evoluzione della realtà nazionale ed internazionale, consapevole delle crescenti interdipendenze che possono influire sulle condizioni di vita della comunità locale.

Comune di Verona

Art. 2 - Principali valori ispiratori dell'azione del comune

1. Il Comune di Verona, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, verità, giustizia, eguaglianza, fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città. Trae dai principi fondamentali della democrazia ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli uomini, senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, razza, lingua, religione. Opera quindi per garantire a tutti i cittadini le condizioni di pari opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, al lavoro e all'esercizio delle professioni, superando ogni sorta di discriminazione sociale, culturale e fisica.

Assessorati 'Pace diritti umani' in Italia

Esempi di Comuni e Province che hanno nominato l'Assessore alla Pace:

Comuni di: Abano Terme (Padova); Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia); Cervia (Ravenna); Como; Cossato (Biella); Faenza (Ravenna); Potenza; Predazzo (Trento); Rho (Milano); Rivalta (Torino); Scandiano (Reggio Emilia); Sedriano (Milano); Venezia.

Province di: Ascoli Piceno, Forlì-Cesena, Venezia.

Coordinamento di Comuni per la Pace - Provincia di Torino - Tel. 011/4360118

Coordinamento Comuni Trentini per la Pace

Piano annuale 2002 di attuazione del Programma triennale 2001 – 2003 degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace

Estratto di avviso

La Giunta Regionale del Veneto ha pubblicato nel B.U.R.V. n. 47 del 10.05.2002 un avviso pubblico per la presentazione di richieste di contributo per la realizzazione di progetti anno 2002 in materia di diritti umani e cultura di pace di cui alla L.R. 55/1999, cap. II°. La somma stanziata a tal fine è pari ad Euro 103.354,00. L'avviso individua la tipologia dei soggetti richiedenti, i limiti e i criteri della partecipazione finanziaria regionale. Con riguardo ai requisiti dei richiedenti, alle tematiche di progetto, alle condizioni di ammissibilità delle richieste, alle modalità di presentazione delle stesse, ai criteri di valutazione dei

progetti ammessi, l'avviso rinvia ai contenuti del Piano di interventi in materia per l'anno 2002, pubblicato nel medesimo numero del B.U.R.V. del 10.05.2002. Le richieste di finanziamento, da redigersi su apposito modulo, dovranno pervenire entro e non oltre 25 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.V. L'avviso, l'allegato modulo di domanda, il relativo Piano di interventi in materia per l'anno 2002, sono integralmente pubblicati nel sito: <http://www.regione.veneto.it/orgint>.

Per qualsiasi informazione si prega di rivolgersi alla D.ssa Cristina Verzotto o al Dr. Alberto Antonini, tel. 041-2791635 - 1642, fax 041-2791624, Ufficio Diritti Umani.

Piano annuale 2002 - interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace

Allegato n. 1 alla D.G.R. n. 948 del 19.04.02

Premessa

I mutamenti internazionali dell'ultimo decennio hanno collocato i diritti umani e la spinta verso la democratizzazione, al centro delle relazioni internazionali. Dagli inizi degli anni novanta, l'Unione Europea ha progressivamente inserito nei trattati e nella normativa derivata riferimenti ai diritti umani, mettendo sistematicamente in evidenza che la promozione della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani e libertà fondamentali è uno degli obiettivi essenziali della propria azione, sia a livello interno che sul piano internazionale. L'approvazione della Carta dei Diritti Umani dell'Unione Europea segna la definitiva consacrazione della tutela e promozione dei diritti umani tra i grandi obiettivi dell'Unione. Il rispetto e la promozione dei diritti umani sono peraltro da tempo uno dei criteri di valutazione per l'adesione all'Unione dei Paesi candidati e costituisce uno degli obiettivi principali della Politica estera e di sicurezza comune europea.

In considerazione della riforma in senso federale dello Stato, il ruolo delle Regioni e dei Governi locali può risultare determinante, come è dimostrato dal crescente numero di occasioni di confronto organizzate nelle diverse sedi istituzionali (Consigli regionali, provinciali e comunali) e da tante iniziative spontanee promosse dalla società civile. Lo spazio di intervento di questi soggetti istituzionali si sta allargando e va ad "invadere", positivamente, zone che

tradizionalmente venivano assegnate alla totale ed esclusiva competenza degli Stati nazionali. Le Regioni e gli Enti locali possono, quindi, svolgere una funzione importante nel contribuire a definire politiche attive di promozione della pace e del rispetto dei diritti umani e nel far crescere una consapevole cultura della pace nelle comunità locali.

Normativa e documentazione di riferimento in materia

Normativa regionale

L'impegno della Regione Veneto per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani nasce alla fine degli anni ottanta con il varo e l'applicazione della legge regionale 30.03.1988 n. 18 "Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace". Nonostante tale strumento legislativo abbia avuto una funzione anticipatrice anche per le politiche di settore di altre Regioni, al fine di rafforzare il ruolo regionale in tale ambito, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è emersa l'esigenza di dotare la Regione Veneto di un nuovo strumento normativo per la programmazione e il coordinamento delle attività di promozione dei diritti umani e della cultura di pace, cui le Nazioni Unite e l'Unione Europea attribuiscono crescente importanza.

A tale riguardo, la Regione Veneto si è dotata di un nuovo strumento legislativo la L.R. 16.12.1999 n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" avente quali finalità la promozione dei diritti umani, la cultura della pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca e di educazione, in coerenza

con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale. Con tale strumento normativo la Regione Veneto provvede a realizzare direttamente iniziative in materia, nonché, a promuovere e sostenere iniziative di organismi pubblici e privati operanti nel Veneto. La L.R. 55/1999, nel definire i principi e le finalità da perseguire prevede due strumenti di programmazione degli interventi, uno a più ampio respiro temporale (Programma triennale), l'altro avente cadenza annuale (Piano annuale).

Il Programma triennale definisce obiettivi e priorità da perseguire nell'arco del triennio; i criteri di selezione delle iniziative in materia; i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali. Il Consiglio regionale con provvedimento n. 49 del 08.10.2001 ha approvato ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 55/1999, il Programma triennale in materia, dando atto che la Giunta Regionale provvederà a dare attuazione allo stesso mediante predisposizione e attuazione per ciascun anno di riferimento, del relativo Piano annuale, in conformità all'art. 4 della legge.

Il presente Piano annuale previsto dall'articolo 4 della L.R. 55/1999, capo II, rappresenta lo strumento programmatico e attuativo nel quale inserire le scelte dell'amministrazione regionale in materia di diritti umani e cultura di pace, per l'anno 2002, in attuazione del relativo Programma triennale 2001 – 2003.

Normativa Internazionale

Nell'elaborazione del presente documento programmatico la nostra regione non può non tener conto delle indicazioni e strategie che emergono dalle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia, la n. 53/25 del 10.11.1998 con

cui l'Assemblea Generale ha proclamato il periodo 2001-2010 "Decennio internazionale della promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a beneficio dei bambini del mondo" e la n. 53/243 del 1999 "Dichiarazione e Programma d'azione su una cultura di pace" che conferisce particolare rilevanza allo strumento educativo in favore delle giovani generazioni, alla libera circolazione dell'informazione e delle conoscenze, alla lotta alla discriminazione, alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti.

La stessa, inoltre, nell'illustrare gli scopi e le strategie d'azione, pone in evidenza l'esigenza di incoraggiare e consolidare la collaborazione fra i diversi attori coinvolti, così da creare un movimento globale in favore di una cultura della pace e del rispetto dei diritti umani. L'elaborazione del presente Piano tiene conto, altresì, degli orientamenti dell'azione europea a tutela dei diritti umani. Il rapporto UE 2001 sull'azione internazionale si sofferma, anche, sulle sfide interne alla stessa Unione Europea, quali il crescente fenomeno del razzismo e della xenofobia. Si ritiene a tale proposito, in considerazione della strategica posizione geografica nonché del particolare tessuto economico-produttivo del territorio veneto, di intervenire prioritariamente a livello locale, per promuovere processi di interculturalità e di valorizzazione dei diritti umani. I principi generali derivanti dalla normativa comunitaria, quali in particolare, il principio del partenariato e di sussidiarietà, caratterizzano oltremodo l'azione regionale, sempre più chiamata ad assumere un ruolo significativo e collaborativo con i diversi organismi coinvolti nelle politiche di settore. La definizione dei contenuti del presente Piano, avviene altresì, nel rispetto degli orientamenti della politica estera italiana, impegnata nella prevenzione dei conflitti, nel ristabilire il rispetto dei diritti umani nei paesi in cui più gravi sono le violazioni, nella tolleranza e contro il razzismo e la xenofobia.

Documentazione

- *Documenti programmatori di riferimento:*
Il presente Piano annuale, come già sopraevidenziato, intende dare attuazione per l'anno 2002 al Programma triennale 2001-2003, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 49 del 08.10.2001, di cui si riportano sinteticamente obiettivi e relative priorità:

1) Sensibilizzare le diverse componenti della società civile sui temi della cultura della pace, del rispetto dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'educazione alla gestione costruttiva dei conflitti. La Regione Veneto intende proseguire il proprio impegno in tale ambito considerate le sollecitazioni pervenute, a tale proposito, sin dagli anni ottanta e che tuttora pervengono dalla comunità veneta, una comunità particolarmente sensibile e attiva nella solidarietà e nel volontariato.

2) Promuovere l'interculturalità. In tale contesto il programma evidenzia, quale priorità tematica, l'integrazione tra la cultura italiana e quella delle popolazioni immigrate nel territorio veneto provenienti prevalentemente dall'Africa, dall'Est Europeo, dall'Asia e dall'America Latina.

3) Sensibilizzare, in particolare, la comunità veneta sulla violazione dei diritti umani nelle aree interessate da situazioni di crisi in atto. A tale proposito il programma prevede, quale ulteriore priorità tematica, di rivolgere l'attenzione regionale all'area dei Balcani, dell'Europa dell'Est, del Mediterraneo, dell'America Latina.

4) Promuovere la tutela dei diritti dei bambini e dei giovani. In quasi tutti i programmi regionali gli interventi a favore dell'infanzia hanno trovato il loro spazio concretizzandosi in interventi culturali di sensibilizzazione della comunità veneta – e in primo luogo dei bambini veneti – ai problemi dei diritti dell'infanzia, con riguardo alla violazione dei diritti dei bambini che vivono nelle aree di conflitto, dei bambini profughi, dei bambini dei paesi in via di sviluppo.

5) Proseguire negli impegni a carattere pluriennale, previsti dalla legge in favore dell'attività dell'Archivio Pace Diritti Umani dell'Università di Padova, già istituito con la precedente legge regionale 18/1988, nonché per il sostegno della Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", istituita anch'essa con la L.R. n. 18/1988.

Con riferimento agli obiettivi individuati, il Programma triennale prevede, tra le priorità, come ambito di intervento prioritario quello scolastico, considerato che il mondo della scuola, con i suoi operatori quotidianamente impegnati nella formazione, rappresenta un referente tra i più qualificati affinché penetri nella coscienza delle nuove generazioni la consapevolezza di questi valori. La stessa scuola può risultare elemento centrale di una partecipazione più ampia,

che veda coinvolti enti locali (ludoteche, centri di orientamento, ecc.), associazioni, obbiettivi di coscienza. Con riferimento alle priorità di natura procedurale, il Programma triennale privilegia le azioni concertate tra organismi pubblici e privati operanti sul territorio, favorendo in particolare quei progetti ove l'ente locale, o altro organismo pubblico, assume un ruolo rilevante, nonché le iniziative caratterizzate da ampia e raccordata diffusione sul territorio.

Obiettivi di Piano da perseguire per l'anno 2002

Interconnessione tra gli obiettivi del programma triennale 2001-2003:

Come già evidenziato nel testo di Piano 2001, anche per l'attività programmatica 2002 l'individuazione dei possibili filoni tematici per l'anno 2002 è caratterizzata dalla consapevolezza della stretta interconnessione tra tutti gli obiettivi di programma evidenziati, considerato che gli stessi, sono legati a processi di lungo periodo non riconducibili ad una programmazione temporale annuale. L'approfondimento delle tematiche legate all'interculturalità, infatti, è strettamente connesso alla tutela e valorizzazione dei diritti dei bambini e dei giovani veneti e immigrati presenti nella nostra regione. La sensibilizzazione sulla violazione dei diritti umani, in atto nelle aree interessate da situazioni di crisi in atto, implica anche in tal caso, la promozione dei diritti dei bambini e dei giovani e stimola, altresì, la necessità di un dialogo interculturale tra la comunità veneta e le comunità di immigrati presenti nel territorio veneto. Data la stretta interconnessione tra tutti gli obiettivi previsti dal programma triennale, risulta inevitabile che l'azione regionale sia tesa al contestuale raggiungimento dei medesimi, in quanto gli stessi riguardano ambiti diversi della più vasta tematica della tutela dei diritti umani e della cultura di pace.

In relazione a quanto sopra evidenziato, si ritiene per l'anno in corso di concentrare l'attenzione regionale su alcuni obiettivi, strettamente interconnessi, posti dal programma triennale, individuati in considerazione degli orientamenti delle istituzioni sovranazionali e nazionali, nonché dell'attuale contesto sociale del territorio veneto. L'azione di enti e/o organismi diversi va opportunamente collegata, per assicurare un raggiungimento più ampio degli obiettivi

condivisi. È importante, ad esempio, che i diversi "attori" della società civile (enti locali, mondo della scuola, realtà associative) trovino al loro interno e tra loro un filo conduttore comune nella delicata materia dei diritti umani; l'azione regionale può rivelarsi utile nel favorire la "sperimentazione" di iniziative, ma soprattutto nel raccordarle in un sistema a rete. Con particolare riferimento al mondo della scuola, l'inserimento graduale tra le discipline d'insegnamento, della materia dei diritti umani, mediante un percorso che interessi le scuole di ogni ordine e grado e che dia struttura e metodo a tutte le iniziative che nella scuola, grazie anche al sostegno regionale, si stanno concretizzando, darebbe un contributo decisivo all'educazione permanente dei nostri ragazzi, affinando la loro sensibilità su tematiche importanti e prevenendo, sul nascere, possibili conflitti. Analogamente, sul fronte degli enti locali, molti dei quali hanno già recepito la tematica dei diritti umani negli propri statuti, vi è l'oggettiva necessità di coordinare le numerose iniziative di sensibilizzazione dei propri amministratori e dei cittadini, mediante il prezioso aiuto di associazioni presenti e diffuse nel territorio veneto. È estremamente importante che la tematica dei diritti umani e della cultura di pace, sia sviluppata nei diversi contesti in modo continuativo e coordinato, e in questo, l'azione regionale può avere un peso significativo.

Obiettivi di Piano 2002.

Con riferimento agli obiettivi previsti dal Programma triennale 2001- 2003, si intende prevedere nel Piano di attuazione per il 2002, gli obiettivi di seguito evidenziati.

1. Promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei giovani. Si ritiene di riflettere in maniera particolare e prioritaria su tale aspetto in considerazione anche, della Sessione Speciale sull'infanzia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si doveva tenere lo scorso settembre 2001 e prevista per maggio 2002. Tale occasione consentirà di compiere un bilancio su quanto è stato fatto negli ultimi dieci anni e di definire gli obiettivi e le azioni per il prossimo decennio. La Regione Veneto, che intende muoversi nel rispetto degli avvenimenti promossi dalle istituzioni di livello internazionale e che, nell'ambito dei propri piani annuali, ha sempre dedicato at-

tenzione e sostegno all'aspetto della tutela dell'infanzia, intende proseguire e implementare anche per l'anno 2002, il cammino intrapreso in favore del rispetto dei diritti dei bambini. Si ritiene, in particolare, riflettere sulle azioni che le istituzioni dovrebbero intraprendere a tutela dei diritti dei minori con riferimento ai fenomeni di razzismo e di discriminazione, di ritardo scolastico, di abuso sessuale, di lavoro minorile, di disagio infantile, e con particolare riferimento alle discriminazioni di genere, ai diritti negati delle bambine. La comunità veneta, interessata dai recenti fenomeni immigratori, presenta situazioni che richiamano la sensibilità dell'istituzione regionale nei confronti e a tutela della realtà dei bambini e delle bambine straniere, al fine della valorizzazione delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.

2. Promozione dell'interculturalità

In considerazione delle numerose implicazioni sul territorio veneto, derivanti dal recente e complesso fenomeno immigratorio, la promozione dell'interculturalità rappresenta uno degli obiettivi di programma triennale che richiamano con estrema urgenza l'intervento regionale, al fine di favorire la crescita di un dialogo interculturale. Il Veneto è divenuto, negli ultimi anni, la terza regione in Italia per consistenza della presenza di immigrati, nonché la prima regione per il numero di residenze concesse. La presenza della popolazione immigrata tende a stabilizzarsi e a divenire una componente strutturale del contesto territoriale. Cresce in particolare anche la presenza di minori immigrati.

A tale proposito, si rivela più che mai necessario, riconfermare per l'anno in corso, il sostegno regionale a interventi formativi, informativi e di sensibilizzazione, già intrapreso nel 2001. Si ritiene, doveroso, infatti, stimolare nell'ambito della comunità veneta, ed in particolare tra le giovani generazioni, un reale dialogo inter-culturale fondato, in coerenza con le finalità della legge, sul rispetto delle differenze etniche e culturali. Le iniziative, in tale ambito, saranno finalizzate prioritariamente all'integrazione tra la cultura delle popolazioni immigrate nel territorio veneto, provenienti prevalentemente dall'Africa, dall'Est Europeo, dall'Asia e dall'America Latina, e la cultura italiana.

3. Per l'anno in corso si ritiene, altresì, di richiamare l'attenzione della comunità

veneta al seguente obiettivo di Programma : sensibilizzare le diverse componenti della società civile sui temi della cultura della pace, anche attraverso specifiche azioni di educazione alla prevenzione e gestione dei conflitti.

Il Comitato Diritti Umani in fase di stesura del Programma Triennale ha contribuito all'inserimento – nell'ambito della definizione degli obiettivi di programma- delle tematiche strettamente attinenti la cultura della pace. Tale obiettivo di programma intende in considerazione, anche, dei tragici e concomitanti conflitti internazionali, riflettere in merito alla prevenzione e alla comprensione di ciascuna forma di conflitto tra individui e popoli al fine del mantenimento della pace, del rispetto e della comunicazione tra le culture e le diverse religioni, con riferimento anche alle azioni di peace-keeping, e alle interconnessioni con la tematica del servizio civile, - anche a livello europeo e femminile - quale occasione di volontariato e impegno sociale per le giovani generazioni.

Gli altri obiettivi di programma:

Con riferimento al corrente anno, l'ente regione andrà a finanziare, con proprio contributo, interventi che saranno valutati anche in rispondenza ai restanti obiettivi di programma triennale, pur ritenendo di attribuire maggiore attenzione ad interventi che soddisfino innanzitutto gli obiettivi 2002 sopra citati.

Individuazione priorità dell'azione regionale per l'anno 2002

Le priorità, per loro natura, consistono in strategie procedurali non posticipabili nel tempo. A tale proposito anche per l'anno in corso, si riconfermano per l'azione regionale le priorità tematiche, di intervento e procedurali già evidenziate nel Programma triennale.

Priorità tematiche:

Oltre alle seguenti *priorità tematiche* strettamente connesse agli obiettivi del presente Piano 2002:

- nell'ambito della promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei giovani: *analisi della tutela e promozione dei diritti delle bambine* ;

- nell'ambito della promozione dell'*interculturalità*: integrazione tra la cultura italiana e quella delle popolazioni immigrate

nel territorio veneto provenienti prevalentemente dall'Africa, dall'Est Europeo, dall'Asia e dall'America Latina;

- nell'ambito della *sensibilizzazione della comunità veneta* ai temi della cultura della pace: conferire particolare attenzione alla formazione e informazione dei giovani in materia di servizio civile;

si evidenzia l'ulteriore priorità tematica di Programma Triennale:

- nell'ambito della *sensibilizzazione della comunità veneta sulla violazione dei diritti umani* nelle aree interessate da situazioni di crisi in atto: riferimento all'area dell'Europa dell'Est, dei Balcani, del Mediterraneo, dell'America Latina;

Priorità d'intervento:

Si ritiene che l'azione regionale, in coerenza con quanto previsto nel piano triennale, debba in continuità a quanto previsto nel 2001, intervenire prioritariamente in ambito scolastico, proprio in ragione della sua collocazione strategica nel percorso di formazione delle coscienze. Lo sviluppo nei giovani di una cultura fondata sulla tolleranza e la valorizzazione delle differenze, la crescita della coscienza democratica e la realizzazione di una cittadinanza piena e consapevole, rappresentano i cardini dell'azione educativa.

Priorità procedurali:

- aggregare le istituzioni locali e altri organismi pubblici e privati, dando al soggetto pubblico un ruolo di particolare rilievo.

Al fine della creazione di sinergie tra i partners progettuali, nonché di una maggiore risonanza degli interventi da realizzare, emerge l'esigenza di favorire la massima aggregazione (principio del partenariato), tra organismi pubblici e privati. Si ritiene di favorire, in particolare, il coinvolgimento degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche nella realizzazione delle iniziative promosse sul territorio, in un quadro di generale qualificazione delle medesime. Occorre mettere in grado il mondo degli Enti locali, che sta esprimendo crescente interesse per le tematiche dei diritti umani e della pace, di cogliere tutte le opportunità offerte dalla nuova normativa regionale, affinché gli stessi divengano protagonisti di una efficace promozione delle iniziative che favorisca l'integrazione delle diverse proposte. In questo sforzo risulta particolarmente apprezzato il ruolo di sensibilizzazione e informazione degli organismi associativi e di volontariato;

- privilegiare gli interventi caratterizzati da ampia e raccordata diffusione sul territorio.

Considerato che l'intervento regionale non può limitarsi al sostegno delle iniziative progettuali che pervengono dal territorio e che l'entità delle risorse disponibili per l'attuazione della legge è inversamente proporzionale al suo rilievo giuridico e culturale, occorre innanzitutto dare priorità a quelle iniziative caratterizzate da ampia e raccordata diffusione sul territorio, al fine di garantire la massima divulgazione delle medesime, nonché l'ampia risonanza dell'azione regionale e degli organismi realizzatori delle stesse.

Tipologia delle iniziative finanziabili

L'articolo 4 della legge prevede l'individuazione di iniziative:

- da realizzare direttamente da parte della Regione con fondi propri o partecipando, in collaborazione con altri organismi, ai Programmi comunitari, nazionali od internazionali;

- promosse da organismi pubblici o privati: in questo caso la Regione sostiene le iniziative mediante la concessione di contributi.

- L'articolo 2 lett. c) della legge prevede inoltre che la Regione promuova e sostenga l'Archivio Pace Diritti Umani, già istituito con la L.R. 18/88.

- L'articolo 17 della legge autorizza altresì la Giunta regionale, al versamento delle quote di adesione alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, previste dallo statuto della medesima.

Ne deriva pertanto la seguente tipologia di interventi regionali:

1. adempimenti dovuti per legge (art. 2 lett. c) e art. 17);
2. iniziative dirette regionali (art. 4);
3. iniziative a contributo (art. 4);

La dotazione finanziaria disponibile

Lo stanziamento per gli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace ascrivito al capitolo 70017 del bilancio regionale di previsione 2002 ammonta a 258.000,00 Euro. Lo stesso, in attuazione del Programma triennale, dovrà esser ripartito con il presente Piano annuale. Si ritiene di procedere ad una razionalizzazione degli interventi evitando, ove possibile, l'erogazione frammentaria di singoli contributi e privilegiando la logica del partenariato che produce sinergie tra i partners progettuali e maggiore risonanza dell'iniziativa sul territorio. In considerazione di quanto sovraesposto, considerata altresì, la tipologia delle iniziative finanziabili, si prevede per l'anno 2002 di ripartire il finanziamento complessivo di

Euro 258.000,00 come di seguito evidenziato:

1. Euro 51.646,00 in favore degli adempimenti previsti per legge: dell'Archivio pace diritti umani dell'Università di Padova e della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace in adempimento all'art. 2 lett. c) e art. 17 della legge.

2. Euro 103.000,00 in favore della realizzazione di iniziative dirette regionali.

3. Euro 103.354,00 in favore della realizzazione di iniziative a contributo.

Adempimenti previsti per legge

1.a Archivio Pace Diritti Umani

Come sopra evidenziato l'articolo 2 lett. c) della legge n. 55/1999 prevede che la Regione promuova e sostenga l'Archivio Pace Diritti Umani, già istituito con la L.R. 18/88, presso il Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova. La nuova legge regionale attribuisce a carico del medesimo, sulla base di apposita convenzione, ulteriori e nuovi compiti ed in particolare il compito di:

- raccogliere, sistematizzare e diffondere documentazione – sia cartacea sia informatica – studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, nei settori della promozione e tutela dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

- curare il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali disponibili presso l'Archivio;

- censire le associazioni e le organizzazioni non governative nonché i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

In attuazione del succitato art. 2 è stata stipulata ed approvata nel 2000 una specifica *convenzione triennale* con il Centro di studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, che andrà a scadenza nel dicembre 2002. Al fine di garantire l'attività di gestione dell'Archivio si prevede, in continuità con gli anni precedenti ed in considerazione degli ulteriori adempimenti previsti per legge, di attribuire al medesimo, un contributo per l'anno 2002 di Euro 25.823,00.

1.b Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

La Regione Veneto partecipa, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", costituitasi in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 18/1988. Facendo seguito a quanto sopra esposto, l'articolo 17 della legge 55/1999 autorizza, altresì, la Giunta regionale al versamento delle quote di adesione alla Fondazione, previste dallo statuto della medesima. La Fondazione, attiva da qualche anno nel campo della ricerca sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace, ha individuato tra le linee portanti del proprio programma di ricerca poliennale, le seguenti tematiche: l'affermazione della democrazia nei paesi dell'area mediterranea e balcanica, nonché il contributo del dialogo inter-religioso alla cultura della pace, con specifica attenzione al territorio veneto. Trattasi di due tematiche in piena sintonia con obiettivi e priorità tematiche dell'azione regionale. In considerazione di quanto sovraesposto si prevede, in continuità con gli anni precedenti, di attribuire alla Fondazione un contributo, per l'anno 2002, di Euro 25.823,00.

2. Iniziative dirette della Regione Veneto per l'anno 2002

In attuazione di quanto disposto dal Programma triennale, le iniziative dirette della Regione Veneto dovranno attenersi agli obiettivi e alle priorità di programma triennale e alle indicazioni del piano annuale 2002, più sopra esplicitate.

Proposte di iniziativa diretta regionale per l'anno 2002

2.a Progetto regionale di: "Sensibilizzazione degli studenti del Veneto e sviluppo sinergie tra Regione e Istituzioni scolastiche, in materia di diritti umani e cultura di pace":

- **motivazione:** la Regione Veneto, nell'anno in corso, intende riconfermare ed implementare l'intervento regionale in ambito scolastico, avvalendosi dei risultati e dell'esperienza derivante dalla realizzazione del Progetto regionale di: "Sensibilizzazione degli studenti del Veneto in materia di diritti umani e cultura di pace", iniziativa fortemente voluta e affidata nel 2001, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale Regionale del Veneto - in collaborazione con organismi associativi particolarmente competenti e attivi in materia. Il progetto è attualmente in fase di realizzazione e considerato

il largo consenso ottenuto dal medesimo a livello regionale, si ritiene per l'anno 2002 di consolidare e implementare gli sforzi intrapresi, al fine di intervenire in modo strutturale nel sistema scolastico regionale;

- **finalità:** il progetto intende implementare quanto previsto nel progetto 2001 ed in particolare: - intensificare la sensibilità delle giovani generazioni in materia, affinché siano in grado di affrontare la complessità del mondo moderno, salvaguardando i principi della convivenza e del rispetto dei diritti umani, nonché la promozione della cultura di pace. - intensificare il coordinamento esistente tra gli organismi realizzatori del progetto, al fine di consolidare il rapporto collaborativo tra scuole e gruppo progettuale; - favorire e intensificare le attività dell'"Ufficio permanente di informazione-formazione per l'interculturalità e i diritti umani", istituito con il Progetto 2001 e avente sede presso l'ufficio regionale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola - Direzione Generale del Veneto - Ministero dell'Istruzione, avente il compito di coordinare i rapporti in materia tra l'istituzione scolastica, l'Università di Padova, gli organismi associativi coinvolti e l'Amministrazione regionale; - promuovere e favorire, attraverso il contatto continuo con docenti-referenti e dirigenti scolastici, l'inserimento delle tematiche della L.R. 55/99 nei programmi didattici delle scuole, anche mediante la costituzione di laboratori didattici pluridisciplinari su tali tematiche presso le scuole, i CTF (Centri Territoriali di Formazione) e presso i CIS (Centri di Servizio per le istituzioni scolastiche del Veneto);

- **soggetti che costituiscono il gruppo progettuale:** Regione Veneto, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale Regionale del Veneto; ONG, associazioni e altri organismi da definire in fase di stesura definitiva di progetto;

- **tema progettuale:** diritti umani e cultura di pace con particolare attenzione, in considerazione degli obiettivi di programma previsti per l'anno 2002, alle tematiche connesse: - all'interculturalità, con riferimento alla cultura delle popolazioni immigrate nel Veneto; - alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e dei giovani, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti delle bambine; - alla sensibilizzazione sui temi della cultura della pace, anche attraverso l'educazione alla prevenzione e gestione dei conflitti, con riferimento anche alla divulgazione degli indirizzi e raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di pace;

- **destinatari:** studenti del Veneto presso la scuola elementare, media, superiore, attori del mondo scolastico;

- **tipologia iniziative:** iniziative concrete di sensibilizzazione degli studenti: incontri-dibattito, analisi quotidiani e materiale statistico, giochi di simulazione e di ruolo, laboratori in classe, mostre itineranti, attività teatrali, tavole rotonde, proiezione filmati, iniziative di coinvolgimento e coordinamento docenti e operatori del mondo scolastico; iniziative di coinvolgimento delle famiglie e delle madri in particolare, per quanto attiene l'integrazione tra bambini e bambine italiani e stranieri;

- **ambito:** realizzazione in ambito scolastico;

- **modalità di realizzazione del progetto:** La Regione elabora una propria iniziativa progettuale da sottoporre ai componenti il gruppo progettuale. Per la realizzazione dell'iniziativa la Regione Veneto provvederà, mediante convenzione, alla disciplina dei rapporti con il soggetto ritenuto più idoneo e scelto tra i partners progettuali;

- **contenuti del progetto:** il progetto deve indicare: le finalità, i soggetti partecipanti, i temi progettuali, i destinatari, la tipologia delle iniziative, l'ambito di realizzazione, le modalità di realizzazione, tempi di attuazione, piano finanziario;

- **tempi:** avvio del progetto nell'anno 2002;

- **finanziamento:** si propone un finanziamento di Euro 20.000,00. In fase di stesura definitiva di progetto e della relativa convenzione, sarà definito il costo progettuale che potrà prevedere anche un eventuale cofinanziamento da parte di uno o più partners progettuali ad integrazione del finanziamento regionale suindicato.

2.b Progetto regionale: "Sviluppo sinergie tra Enti Locali in merito alla realizzazione di iniziative di promozione dei diritti umani e della cultura di pace".

Motivazione: La seguente proposta progettuale intende mettere a frutto i risultati derivanti dalla realizzazione di una ricerca affidata, nel corso di uno specifico progetto del Piano 2001, all'ANCI e finalizzata a: - esplorare cosa stanno facendo le comunità locali venete per promuovere l'integrazione, lo scambio interculturale, le relazioni positive tra e con le comunità straniere presenti in Veneto; - individuare i Comuni e le Province che promuovono e realizzano direttamente o indirettamente interventi in riferimento alle finalità della L.R. 55/99; - censire per tipologie gli interventi e/o attività promossi o sostenuti dai comuni e dalle Province e socializzare i

dati e le informazioni raccolte dalla ricerca; - sensibilizzare e incoraggiare gli Enti Locali alla promozione dei diritti umani e della cultura di pace; - innescare processi capaci di socializzare le buone pratiche e di raccordare gli enti locali nel perseguimento di progetti/programmi comuni;

Nel corso del presente anno si ritiene pertanto, di intensificare e concretizzare l'intervento regionale a sostegno del ruolo dell'ente locale in materia.

- **finalità:** si intende stimolare la sensibilità della comunità locale da un lato e quella degli amministratori pubblici dall'altro. Ritenendo di dover procedere su entrambi i versanti il progetto sarà particolarmente finalizzato a: - favorire la massima divulgazione dei risultati della ricerca, per sensibilizzare gli amministratori locali in materia; - promuovere incontri mirati tra enti locali al fine di sviluppare strategie collaborative che si concretizzino nella realizzazioni di azioni consortili in materia; - promuovere presso ciascun ente locale, iniziative per l'eventuale aggiornamento e adeguamento della normativa e degli statuti in materia; - promuovere, anche in collaborazione con il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, la creazione presso l'ANCI, di un centro informativo di coordinamento tra enti locali operanti in materia; - promuovere la costituzione presso ciascun ente locale, tramite la rete delle strutture "Informagiovani", reti di coordinamento con il centro informativo dell'ANCI di cui al punto precedente; - promuovere, presso ciascun ente locale, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale in materia (gemellaggi, seminari, mostre e manifestazioni...);

- **soggetti che costituiscono il gruppo progettuale:** Regione Veneto, Anci Veneto, sede di Padova, il progetto è aperto alla partecipazione dei comuni e delle province del Veneto, dell'URPV, dell'Università, di istituzioni pubbliche, ONG, associazioni;

- **tema progettuale:** diritti umani e cultura di pace con particolare attenzione, in considerazione degli obiettivi di programma previsti per l'anno 2002, alle tematiche connesse: - all'interculturalità, con riferimento alla cultura delle popolazioni immigrate nel Veneto; - alla sensibilizzazione sui temi della cultura della pace, anche attraverso l'educazione alla prevenzione e gestione dei conflitti; - alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e dei giovani; - **destinatari:** Enti locali, l'intera comunità locale e regionale a cui si rivolge il progetto. - **tipologia iniziative:** iniziative di diffusione della ricerca sul territorio veneto. Incon-

tri mirati tra enti locali, iniziative che promuovano l'apertura uffici e sportelli informativi, seminari di confronto e di studio;

- **modalità di realizzazione del progetto:** la Regione elabora una propria iniziativa progettuale da sottoporre ai componenti il gruppo progettuale. Per la realizzazione dell'iniziativa la Regione Veneto provvederà, mediante convenzione, alla disciplina dei rapporti con il soggetto ritenuto più idoneo e scelto tra i partners progettuale;

- **contenuti del progetto:** il progetto deve indicare: motivazioni e finalità, tempi di attuazione, ambito di realizzazione, descrizione iniziative in cui si articola il progetto, destinatari, piano finanziario;

- **tempi:** avvio del progetto nell'anno 2002;

- **finanziamento:** si propone un finanziamento di 25.000,00.

2c. Progetto: Promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei giovani:

- **motivazione:** sensibilizzare la comunità locale in merito alla tematica della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in considerazione, degli avvenimenti internazionali in materia, quali in particolare la Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'infanzia che si terrà nel maggio 2002 a New York e a cui parteciperanno Capi di Governo, Capi di Stato, ONG, sostenitori dell'infanzia e gli stessi bambini. Il progetto, parallelamente agli obiettivi della Sessione Speciale ONU, sarà finalizzato a valutare i progressi compiuti a favore dell'infanzia negli ultimi dieci anni nonché le prospettive per l'avvenire. L'iniziativa nel definire gli orientamenti e le azioni che le istituzioni e gli organismi associativi operanti nel territorio veneto, dovrebbero intraprendere nei prossimi anni, dovrà considerare ovviamente, le peculiarità del tessuto sociale ed economico della nostra Regione, recentemente interessata dal complesso fenomeno immigratorio;

- **soggetti che costituiscono il gruppo progettuale:** Regione Veneto, Comitato regionale Veneto per l'Unicef; è previsto il coinvolgimento dell'ANCI, dell'Urpv, dell'Università di Padova, di associazioni e ONG, al fine di intervenire presso le istituzioni locali operanti in materia;

- **tema progettuale:** la tutela e promozione dei diritti dell'infanzia ed in particolare: - la Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'infanzia che si terrà nel maggio 2002 a New York: analisi dei risultati raggiunti sino ad oggi e prospettive per il futuro; - la vita dei bambini oggi: situazione dei bambini nel Veneto: quali disagi e violazioni; - particolare atten-

zione sarà rivolta all'analisi delle discriminazioni di genere e alla tutela dei diritti delle bambine, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dal recente fenomeno immigratorio;

- **destinatari:** comunità locali; famiglie, bambini e bambine;

- **ambito:** istituzionale e regionale;

- **tipologia iniziative:** seminari da tenersi presso gli enti locali rivolti alla comunità locale, manifestazioni, mostre, spettacoli teatrali, iniziative di sensibilizzazione e concrete tesse al coinvolgimento delle istituzioni nonché della comunità e degli stessi bambini, iniziative di coinvolgimento delle famiglie e delle madri in particolare, per quanto attiene l'integrazione tra bambini e bambine italiani e stranieri;

- **modalità di realizzazione del progetto:** la Regione elabora una propria iniziativa progettuale da sottoporre ai componenti il gruppo progettuale. Per la realizzazione dell'iniziativa la Regione Veneto provvederà, mediante convenzione, alla disciplina dei rapporti con i soggetti ritenuto più idoneo e scelto tra i partners progettuale;

- **contenuti del progetto:** il progetto deve indicare: motivazioni e finalità, tempi di attuazione, ambito di realizzazione, descrizione iniziative in cui si articola il progetto, destinatari, piano finanziario;

- **tempi:** avvio del progetto nell'anno 2002;

- **finanziamento:** si propone un finanziamento di 20.000,00 Euro.

2d. Progetto di formazione docenti in materia di cultura di pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale:

- **motivazione:** Nel 2001 si è rivolta particolare attenzione al coinvolgimento dei docenti nelle materie di cui alla L.R. 55/99. È stato avviato, in particolare, un corso di formazione per il personale docente e dirigenziale della scuola, affidato all'Università di Padova in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. È stato realizzato, altresì, un convegno rivolto ai docenti delle scuole in materia di "diritti umani, euro e sicurezza stradale", al fine di coinvolgere sulle tematiche dell'educazione civica e del diritto alla salute, i formatori delle nuove generazioni.

Nel corso del 2002, dato il notevole riscontro delle iniziative suindicate, si intende consolidare l'attività formativa rivolta ai docenti, attraverso la realizzazione del progetto di seguito evidenziato;

- **finalità:** coinvolgere e formare il personale docente della scuola al fine di sostenere la professionalità dei docenti nell'affron-

tare la tematica dei diritti umani nel sistema scuola; - migliorare progressivamente la qualità dell'offerta formativa delle scuole della nostra regione nello specifico campo dei diritti umani e della pace; - promuovere l'inserimento graduale tra le discipline d'insegnamento, della materia dei diritti umani e della cultura della pace, mediante un percorso che interessi le scuole di ogni ordine e grado; - consolidare l'attività formativa dei docenti avvalendosi anche dell'esperienza e degli strumenti elaborati con il Progetto formativo 2001;

- **soggetti che costituiscono il gruppo progettuale:** Regione Veneto, Università degli studi di Padova Centro di Ricerca e di Servizi sui diritti della persona e dei popoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

- **tema progettuale:** formazione nelle materie di cui alla L.R. 55/99 ed in particolare, con riferimento agli obiettivi del Piano 2002: - all'interculturalità, con riferimento alla cultura delle popolazioni immigrate nel Veneto; - alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e dei giovani; - alla sensibilizzazione sui temi della cultura della pace, anche attraverso l'educazione alla prevenzione e gestione dei conflitti, con riferimento anche alla divulgazione degli indirizzi e raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di pace;

- **destinatari:** docenti delle scuole del Veneto, operatori del mondo scolastico;

- **ambito:** scolastico;

- **tipologia iniziative:** seminario, corso formativo, laboratori didattici, iniziative varie di formazione e coinvolgimento docenti, studenti e operatori del mondo scolastico, etc...;

- **modalità di realizzazione del progetto:** la Regione elabora una propria iniziativa progettuale da sottoporre ai componenti il gruppo progettuale. Per la realizzazione dell'iniziativa la Regione Veneto provvederà, mediante convenzione, alla disciplina dei rapporti con il soggetto ritenuto più idoneo e scelto tra i partners progettuale;

- **contenuti del progetto:** il progetto deve indicare: motivazioni e finalità, tempi di attuazione, ambito di realizzazione, descrizione iniziative in cui si articola il progetto, destinatari, piano finanziario;

- **tempi:** avvio del progetto nell'anno 2002;

- **tipologia iniziative:** - realizzazione di un seminario conclusivo di presentazione del lavoro svolto a seguito della realizzazione del Progetto "Corso di formazione per il personale docente e dirigenziale della scuola", avviato nell'anno 2001, ed in partico-

lare di presentazione dei progetti didattici elaborati dai docenti durante il corso 2001; - iniziative che favoriscano la realizzazione in ambito scolastico, dei progetti didattici prodotti alla fine del corso 2001; - formazione di docenti delle scuole del Veneto, nelle materie di cui alla L.R. 55/99; - riconoscimento mediante il Premio "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli" di un'iniziativa didattica particolarmente significativa da divulgare in ambito scolastico ed extrascolastico; - iniziative di implementazione della formazione rivolta ai docenti del corso 2001.

- **finanziamento:** si propone un finanziamento di Euro 38.000,00, di cui Euro 13.000,00 ai fini della realizzazione dell'iniziativa didattica di cui al Premio "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli". In fase di stesura definitiva di progetto e della relativa convenzione, sarà definito il costo progettuale che potrà prevedere anche un eventuale cofinanziamento da parte di uno o più partners progettuale ad integrazione del finanziamento regionale suindicato.

3. Iniziative a contributo

Il Programma triennale prevede i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali descrivendo, in generale, i requisiti dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità delle richieste, le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione dei progetti, riferendosi anche alle modalità di utilizzazione dei contributi regionali e di rendicontazione delle spese. In considerazione, anche, degli obiettivi evidenziati per il 2002, il presente Piano di attuazione definisce nel dettaglio tali aspetti.

Requisiti dei soggetti richiedenti il contributo regionale

Si ritiene di fissare alcuni criteri atti a fornire piena garanzia di affidabilità e riconoscibilità dei soggetti promotori. A tal fine i soggetti che richiedono il contributo devono avere i seguenti requisiti:

- **tipologia:** essere organismi pubblici o privati rientranti nella seguente tipologia: - Enti Locali; - Istituzioni Pubbliche o Private; - Università; - Organizzazioni non governative; - ONLUS; - Associazioni non aventi scopo di lucro: associazioni di volontariato, associazioni di immigrati nel Veneto...; - Organizzazioni sindacali o di categoria;

- **sede:** avere una sede principale, o comunque una sede operativa nel Veneto, come

da autocertificazione a firma del rappresentante legale dell'organismo richiedente; - **statuto o atto costitutivo:** avere atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, come da autocertificazione a firma del rappresentante legale dell'organismo richiedente;

- **esperienze:** avere esperienze adeguatamente documentate nelle attività di promozione e tutela dei diritti umani e cultura di pace, nel triennio precedente la presentazione della domanda;

- **l'assenza della finalità di lucro:** come da autocertificazione a firma del rappresentante legale dell'organismo richiedente.

Nel caso di Enti privati diversi da ONG, ONLUS e dalle associazioni di cui sopra, l'assenza della finalità di lucro per l'iniziativa da realizzare, sarà considerata requisito imprescindibile per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Condizioni di ammissibilità delle richieste

- **Conformità:** le iniziative devono essere conformi al presente Piano;

- **requisiti dei soggetti:** le iniziative debbono esser proposte da soggetti aventi i requisiti sopraevidenziati;

- **presentazione della domanda di contributo:** la richiesta di contributo deve esser inoltrata a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R. e formulata mediante utilizzo di apposito formulario approvato con provvedimento della Giunta Regionale e allegato all'avviso stesso;

- **iniziative non concluse:** le iniziative al momento di presentazione della domanda di contributo, per l'anno di riferimento, non devono esser già concluse;

- **numero richieste:** deve esser proposto *un solo progetto*;

- **partecipazione finanziaria del richiedente e compartecipazione di altri soggetti:** il progetto dovrà indicare il costo preventivato per l'iniziativa, da cui risulti la *partecipazione finanziaria del richiedente, pari almeno al 50% (e se progetto consortile: a carico del richiedente, in qualità di capofila, e degli altri partners progettuale)* e di altri eventuali soggetti finanziatori, di cui dovrà esser specificata l'identità;

- **prosecuzione precedenti progetti:** è ammessa la richiesta di contributo relativa ad una fase ulteriore di progetti già finanziati in anni precedenti e, pertanto, con contenuti diversi rispetto al progetto già finanziato.

[Omissis]

Diritti umani, pace e cooperazione allo sviluppo nei nuovi Corsi di Laurea istituiti dall'Università di Padova

Laurea di primo livello (triennale) in "Scienze Politiche e relazioni internazionali - Curriculum Relazioni internazionali e diritti umani"

Obiettivi formativi

L'obiettivo formativo del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (Presidente del relativo Consiglio è il prof. Antonio Papisca), nel cui ambito è attivato il Curriculum "Relazioni internazionali e diritti umani", è quello di fornire adeguate conoscenze sia di metodo che di contenuti culturali, scientifici e professionali, idonee a valutare e gestire problematiche e processi nel settore pubblico e privato, ai livelli locale, nazionale e internazionale. Particolare attenzione viene spesa per sottolineare le esigenze della governabilità, cioè di innovazione, gestione e controllo in campo politico e sociale, per come emergono in collegamento ai fenomeni di internazionalizzazione e mondializzazione. Questo obiettivo viene perseguito con metodologie basate sui criteri della interdisciplinarietà, dell'analisi comparata e sull'impiego della ricerca empirica.

Il Curriculum "Relazioni internazionali e diritti umani" indirizza alla conoscenza dei processi normativi, politici e sociali con riferimento alle implicazioni operative del paradigma dei diritti umani per come viene fatto proprio dagli ordinamenti democratici, dal diritto internazionale e dal complesso sistema delle relazioni intergovernative, non governative e transnazionali.

Il nuovo Corso di studi forma laureati con competenze multidisciplinari e con capacità di analisi, di negoziazione, di gestione di progetti, in grado di inserirsi in molteplici e diversificati settori professionali a livello sia nazionale sia internazionale, grazie anche al rilievo dato alle metodologie di ricerca empirica, alle tecniche di problem solving, alle lingue straniere con insegnamento mirato al linguaggio professionale, a stages ed esercitazioni. Il nuovo corso recupera e sviluppa il già ricco patrimonio di esperienze educative e formative finora proposto dal Centro sui diritti della persona e dei popoli della Facoltà di Scienze Politiche: Corso di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli, Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, Master Europeo in Diritti umani e Democrazia, Cattedra UNESCO "Diritti Umani, Democrazia e Pace".

In particolare, il Curriculum "Relazioni internazionali e diritti umani" prepara a svolgere anche nuovi ruoli professionali quali quelli di Difensore Civico, Tutore Pubblico dei Minori, consulente esperto in servizi di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, Tribunali del malato, Monitore internazionale dei diritti umani, Osservatore elettorale internazionale, Esperto in assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni democratiche (*democratic institution building*) nel quadro dei programmi operativi delle Nazioni Unite, Osce, Unione Europea, Consiglio d'Europa, ecc..

La specifica conoscenza di processi, istituzioni e politiche nel campo delle relazioni internazionali e dei diritti umani è spendibile nei seguenti ambiti professionali: Diplomazia, Pubblica Amministrazione (locale, regionale, nazionale), Organizzazioni internazionali, Organizzazioni non governative, Terzo settore, Esperto in gestione di processi innovativi, Difensore Civico, Tutore Pubblico dei Minori, Esperto in servizi di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, Uffici e strutture promo-

zione diritti delle donne e pari opportunità, Tribunali del malato, Monitore internazionale dei diritti umani, Osservatore elettorale internazionale, Esperto in assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni democratiche (*democratic institution building*) nel quadro dei programmi operativi delle Nazioni Unite, Osce, Unione Europea, Consiglio d'Europa.

Questa laurea triennale trova il suo proseguimento nel Corso di laurea specialistica biennale "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace".

Insegnamenti fondamentali

Storia dei diritti umani nel mondo moderno; Storia dei diritti umani nel mondo contemporanea; Sviluppo umano e diritti umani; Filosofia dei diritti umani; Politica internazionale e comparata dei diritti umani; Tutela internazionale dei diritti umani; Disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato; Diritti umani; Bioetica; Giustizia sociale ed economica; Diritto internazionale penale; Sociologia dei diritti umani; Legislazione minorile; Relazioni internazionali; Diritto internazionale; Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Storia delle relazioni internazionali; Economia politica; Statistica; Istituzioni di diritto pubblico; Scienza politica; Sociologia generale; Metodologia e tecnica della ricerca sociale; Inglese; Francese

Insegnamenti a libera scelta

Demografia dello sviluppo umano; Diritto dell'ambiente; Diritto internazionale privato; Diritto penale dei diritti umani; Economia dei paesi in via di sviluppo; Filosofia del diritto; Geografia politica ed economica; Governo locale; Istituzioni di diritto privato; Movimenti collettivi e tutela dei diritti umani; Organizzazione politica europea; Partiti politici e gruppi di pressione; Politica economica internazionale; Politica sociale I; Procedura penale; Sistemi locali e spazio europeo; Sistema statistico dell'UE; Sociologia delle comunicazioni di massa I; Sociologia del lavoro; Sociologia del diritto internazionale; Sociologia politica I o II; Storia dei diritti umani nel mondo contemporaneo; Storia dei diritti umani nel mondo moderno; Teoria dello Stato; Teoria generale del diritto.

Laurea specialistica (biennale) in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace"

Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Specialistica in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace" si propone di fornire un alto livello di conoscenze, sostantive e metodologiche, e di preparazione in chiave multidisciplinare per operare con funzioni di ricerca, di progettazione e di intervento a livello internazionale, nazionale e locale:

- a) nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani, della costruzione della pace e della risoluzione pacifica dei conflitti;
- b) relativamente ai contenuti e all'organizzazione di sistemi di sicurezza multidimensionale (*human security*) ai vari livelli territoriali e funzionali;
- c) relativamente alla programmazione e alla messa in opera di strategie operative di alta complessità sia in amministrazioni, enti e organizzazioni governative e nongovernative nazionali, regionali, locali e internazionali sia presso imprese ed organizzazioni private.

Il Corso di Laurea Specialistica in "Istituzioni e Politiche dei diritti umani e della pace" completa la formazione attivata con la Laurea di primo livello in Scienze politiche e relazioni internazionali, Curriculum Relazioni internazionali e diritti umani, della quale riconosce integralmente i 180 crediti formativi.

Il Corso di Laurea Specialistica pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici di formazione e addestramento allo svolgimento di ruoli di alto livello relativamente a:

- esercizio di procedure e tecniche, giuridiche e politiche, di tutela dei diritti umani attraverso il monitoraggio, l'osservazione elettorale, l'elaborazione di rapporti indirizzati ai pertinenti organismi di tutela; - operazioni di pace internazionali (peace-keeping, diplomazia preventiva, peace-building); - preparazione e gestione di programmi di promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà internazionale in ambito sia governativo sia non governativo; - esercizio di tecniche per la risoluzione pacifica dei conflitti; - assistenza tecnica per la creazione e lo sviluppo di istituzioni democratiche (democratic institution building); - assistenza tecnica nei processi di estensione della pratica democratica alla politica internazionale, con particolare riguardo alla democratizzazione delle organizzazioni internazionali multilaterali; - organizzazione e metodi di azione delle organizzazioni nongovernative attive per via transnazionale nel campo dei diritti umani e della pace; - sviluppo dei movimenti e delle politiche per la promozione dei diritti umani delle donne e delle bambine; - funzionamento del sistema della giustizia penale internazionale in materia di crimini contro l'umanità e crimini di guerra; - funzionamento del sistema universale (Nazioni Unite) e dei sistemi regionali dei diritti umani; - gestione degli uffici della difesa civica a livello nazionale, regionale e locale.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

La valenza professionalizzante della Laurea Specialistica in "Istituzioni e Politiche dei diritti umani e della pace" è comprovata dalla gamma degli sbocchi occupazionali collegati a:

- a) crescente rilievo istituzionale della tematica dei diritti umani e della pace in politica interna e internazionale,
- b) sviluppo di funzioni specializzate degli organismi internazionali e delle istituzioni nazionali (monitoraggio, operazioni di pace, difesa civica, pari opportunità, clausola diritti umani e clausola sociale negli accordi internazionali, cooperazione allo sviluppo, codici di condotta delle multinazionali, politiche ambientali, diritti dei consumatori, diritti del malato, ecc.),
- c) realizzazione di molteplici programmi educativi e formativi in campo scolastico ed extra-scolastico,
- d) sviluppo del filone di giustizia penale internazionale e di monitoraggio sulle condizioni carcerarie,
- e) introduzione della "dimensione diritti umani" nei programmi di formazione e addestramento del personale militare.
- f) In particolare, la Laurea Specialistica si prefigge di formare operatori altamente specializzati, per funzioni a livello dirigenziale, in settori in cui si richiede una specifica preparazione professionale quali: difensore civico, tutore pubblico dell'infanzia e dei minori, monitore dei diritti umani, esperto in osservazione elettorale, esperto in aiuto umanitario, esperto nella dimensione civile del peace-keeping e del peace-building; esperto in assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni democratiche, esperto nella dimensione internazionale dei programmi educativi e formativi, carriera diplomatica e funzionariato internazionale; servizi collegati alle politiche pubbliche, uffici delle Autorità pubbliche indipendenti, uffici per le pari oppor-

tunità e la promozione dei diritti delle donne, sindacati, elaborazione programmi educativi e formativi, strutture di servizio alle persone, mediazione culturale, formatori dei formatori per il servizio civile, tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori

Il Corso di laurea, anche avvalendosi dei programmi per la mobilità studentesca, promuove attività di studio presso università dei Paesi europei, nonché attività esterne, quali tirocini e/o stages formativi, presso organizzazioni pubbliche e private locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Insegnamenti fondamentali

Sistemi universale e regionali dei diritti umani; Sistema europeo dei diritti umani; Diritti dei rifugiati e delle minoranze; Diritti dei bambini; Diritti umani (corso avanzato); Diritti economici e sociali; Diritti umani e promozione della donna; Diritto internazionale umanitario; Organizzazione internazionale (corso avanzato); Cooperazione allo sviluppo; Teoria della pace e della nonviolenza; Istituzioni nazionali, regionali e locali per i diritti umani e difesa civica; Metodologia delle scienze politiche; Storia del pensiero politico dei diritti umani; Economia del terzo settore; Condizioni carcerarie e misure alternative alla pena; Sicurezza internazionale, risoluzione dei conflitti e costruzione della pace; Tecniche di monitoraggio dei diritti umani e di osservazione elettorale; Inglese

Insegnamenti a libera scelta

Pedagogia dei diritti umani; Bioetica II; Multinazionali e codici di condotta; Statistica dello sviluppo umano; Religioni e etica universale; Politiche di sviluppo e diritti della donna; Comunicazione e diritti umani; Sociologia dell'interculturalità; Diritti dei bambini e giustizia minorile; Diritto alla privacy e informatica; Salute, ambiente e biotecnologie; Tutela internazionale dei beni artistici, ambientali, paesaggistici e culturali; Giustizia e affari interni, immigrazione e asilo; Diritto processuale penale internazionale; Società civile globale e diritti umani; Politiche pubbliche e diritti umani; Tecniche dell'aiuto umanitario; Tecniche della negoziazione; Diritti umani e cittadinanza dell'UE.

Censimento ONG e Associazioni del Veneto

La Regione Veneto e il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova promuovono un censimento di tutti gli Organismi che, presenti nel territorio regionale, si occupano di diritti umani, cultura di pace, cooperazione decentrata allo sviluppo, solidarietà internazionale e interculturalità. Il censimento rientra nell'ambito degli interventi regionali di promozione dei diritti umani e della cooperazione decentrata allo sviluppo, in attuazione della Legge Regionale n 55/1999. Gli Organismi censiti saranno inseriti in una banca dati consultabile nel sito dell'Archivio Regionale 'Pace Diritti Umani' e, a conclusione del censimento, sarà pubblicata anche una guida a cura della Regione Veneto. Al censimento sono interessate tutte le associazioni, i gruppi di volontariato, le organizzazioni nongovernative, nonché altri soggetti privati operanti in materia.

Le istruzioni ed il modulo per aderire al censimento sono reperibili all'indirizzo internet:
<http://www.cepadu.unipd.it>

Suggerimenti bibliografici e materiali sulla difesa civica

AA.VV., *La difesa civica in ambito nazionale, regionale, provinciale, comunale*, in "Nuova Rassegna", n. 3, 1998.

Barbetta A., *La figura del Difensore civico nel quadro delle riforme istituzionali*, in "Rass. istituz. Regione Lombardia", n. 18, 1997, pp. 157 e ss..

Breganze M., *Il Difensore civico come strumento di tutela dei diritti e degli interessi*, in AA.VV., *Atti Convegno su processo amministrativo*, Padova, 1987, p. 173.

Cardani B., *Il difensore civico comunale nella legge n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali: il ruolo degli statuti*, in AA.VV. *Rapporti tra cittadini e istituzioni nelle recenti leggi di riforma delle autonomie locali e del procedimento amministrativo*, Milano, 1992, pp. 93 e ss.

Caneber L., *Il difensore civico negli statuti comunali*, in "L'amministrazione italiana", 1996, p. 574.

Cavaliere P., *Questioni vecchie e nuove in tema di difensore civico*, in "Le Regioni", n. 3, 1999, pp. 497-514.

De Castro O., *Il difensore civico, istituto da riformare*, in "Nuova rassegna", 1996, p. 56.

Farragina M. R., *Il Difensore civico (l'Ombudsman)*, Utet, Torino, 1991.

Ferranti G., *Il Difensore civico nelle esperienze europee e nel Trattato di Maastricht*, in "Rivista europea", n. 2, 1995, p. 293.

Ferrara R., *Il Difensore civico e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini: note preliminari ad un dibattito in corso*, in "Diritto processuale amministrativo", n. 2, 1997, pp. 231ss.

Lombardi G., Mascia M., Merlo P., *Pace e diritti umani negli statuti comunali: il caso della Regione Veneto*, Cedam, Padova, 1997.

Milanesi F., *La tutela non giurisdizionale del minore. Il tutore pubblico dei minori*, Cedam, Padova, 1999.

Narducci F., *Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico comunale*, in "Collana ed. ANCI", n. 20, Bergamo, 1992.

Olivetti Rason N., *Quattro interventi sul difensore civico regionale*, in "Rivista di Diritto delle Regioni", n. 1, 1986, pp. 14 e ss..

Olivetti Rason N. - Strumendo L., *Il Difensore civico, Tutela e promozione dei diritti umani e di cittadinanza*, Cedam, Padova, 1997.

Piazza S., *Il Difensore civico (regionale, provinciale, comunale) nel quadro delle autorità amministrative indipendenti*, in "Nuova rassegna", n. 3, 1998, p. 269.

Pileri A., *Il Difensore civico*, IANUA, Roma, 1990.

Pucci F., *Il Difensore civico negli enti pubblici territoriali*, in "Nuova Rassegna", n. 8, Firenze, aprile 1992.

Pucci F., *Il Difensore civico negli enti pubblici territoriali*, in "Nuova rassegna", n. 9, maggio 1992, pp. 1067-1078.

Sacchetti M. C., *La Difesa Civica in Italia: quali prospettive?*, ISR-CNR, Roma, 1995.

Savignano A., *Lo Statuto della partecipazione. Il Difensore civico* in "Comuni d'Italia", n. 6, 1994, p. 967.

Strumendo L. (a cura di), *Costituzione, diritti umani, garanzie. Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione*, Cedam, Padova, 1998.

Trimarchi F., *Il difensore civico a livello locale*, in "Le regioni", n. 2, 1998.

Verde F., *Il difensore civico*, Cedam, Padova, 1996.

Tesi discusse alla Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani

- Lombardi G., *Il difensore civico comunale*, a. a. 1991-92

- Doria A., *La difesa civica nel paradigma internazionale dei diritti umani*, a. a. 1995-96

- Gasparrini V., *Le istituzioni nazionali per i diritti umani nel sistema della cooperazione internazionale*, a. a. 1997-98

- Meneghini B., *Il tutore pubblico per i minori: organismi non giurisdizionali di tutela dei diritti dell'infanzia*, a. a. 1997-98

- Penazzo O., *La difesa civica in Italia. Attuazioni carenze e limiti*, a. a. 2001-02

Tra i siti che propongono notizie, atti normativi e materiali sulla difesa civica in Italia, si segnalano, tra gli altri:

www.difesacivica.it

www.difensorecivico.org

Rivista "Pace, Diritti dell'Uomo, Diritti dei Popoli", n. 2/2001-1/2002

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1665 del 11/10/1999

Direttore responsabile: Antonio Papisca

Vicedirettore: Marco Mascia

Redazione e progetto editoriale: Paola Degani, Paolo De Stefani, Luca Gazzola, Gianluca Siega Battel, Cristina Verzotto. Hanno collaborato: Vittorio Gasparrini, Stefano Piazza

Redazione presso Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, via Anghinoni, 3 - 35121 Padova (Tel. 049.827.3685 - Fax 049.827.3684).

E-mail: cesdup@cdu.cepadu.unipd.it

Il bollettino è pubblicato in internet all'indirizzo: <http://www.cepadu.unipd.it>

A questi indirizzi vanno inviati i manoscritti e ogni comunicazione di carattere redazionale. Il Bollettino è aperto alla collaborazione di tutti gli operatori per i diritti umani, la pace, la democrazia e la solidarietà internazionale.

Stampa: CLEUP s.c.a.r.l. via G. Prati, 19 - 35122 Padova.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, l'Editore dichiara che gli indirizzi utilizzati per l'invio in abbonamento postale provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili a chiunque e che il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato. Ciò nonostante, in base all'art. 13 della legge 675/96, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi all'utilizzo dei dati facendone espresso divieto tramite comunicazione scritta da inviarsi alla redazione del Bollettino.

Attenzione: in caso di mancato recapito, rinviare all'Agenzia di Padova C.M.P. per la restituzione al mittente, che si impegna a corrispondere il relativo diritto fisso.